



COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 96 del 25/10/2022

OGGETTO: AGGIORNAMENTO TOPONIMI AI SENSI DELLA CIRCOLARE ISTAT N. 912/2014/P DEL 15 GENNAIO 2014 E PRESA D'ATTO REGOLE DI STANDARDIZZAZIONE.

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **venticinque** del mese di **ottobre** alle ore **21:00** nel Palazzo comunale, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**, a seguito di inviti regolarmente recapitati ai Sigg.:

BORTOLOTTI PIETRO	SINDACO	Presente
NICOLI ROSSANO	ASSESSORE	Presente
GOZZI ANNA	ASSESSORE	Presente
MADEO VINCENZO	ASSESSORE	Assente
POLI CHIARA	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 4

Assenti n. 1

Assume la Presidenza il SINDACO, dr. BORTOLOTTI PIETRO.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA.

Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:

OGGETTO: AGGIORNAMENTO TOPONIMI AI SENSI DELLA CIRCOLARE ISTAT N. 912/2014/P DEL 15 GENNAIO 2014 E PRESA D'ATTO REGOLE DI STANDARDIZZAZIONE.

La GIUNTA COMUNALE:

Premesso che:

- con la Legge n. 221 del 17.12.2012 (D.L. 179/2012), DPCM 12 maggio 2016 e successive disposizioni, è stato istituito l'Archivio Nazionale dei Numeri Civici delle Strade Urbane (ANNCSU) al fine di raccogliere le denominazioni delle aree di circolazione e numeri civici di tutti i comuni d'Italia, indirizzi che poi saranno allineati e utilizzati anche dall'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR);
- Il DPCM 12 maggio 2016, istitutivo dell'ANNCSU, all'art. 11 demanda la definizione delle specifiche tecniche e delle modalità di accesso ai servizi erogati dall'ANNCSU ad un provvedimento dell'Istat e dell'Agenzia delle Entrate;
- con la circolare ISTAT Prot.n.1070713/22 del 17/05/22 (nostro protocollo n. 4433 del 28/05/2022), l'Istat ha chiesto a tutti i Comuni italiani di effettuare l'aggiornamento e conferimento dei dati degli stradari e indirizzari nell'ANNCSU, utilizzando il "Portale per i Comuni - Sister", l'infrastruttura informatica predisposta dall'Agenzia delle Entrate, osservando le modalità previste nelle "Specifiche tecniche e modalità di accesso ai servizi erogati dall'ANNCSU", adottate con provvedimento del 10/05/2022, e le "Istruzioni per l'Ordinamento Ecografico aggiornate al 01/08/2018," tutti documenti pubblicati sui siti istituzionali dell'Istat e dell'Agenzia delle Entrate;

CONSTATATO che:

- la Circolare ISTAT prot. n° 912/2014/P del 15.01.2014, con la quale Istat già chiedeva al Comune di verificare i disallineamenti riscontrati e di provvedere alla correzione, integrazione e validazione dei dati forniti sul "Portale per i Comuni" aggiornandoli alla situazione di fatto, fornisce, nell'Allegato 3, le indicazioni sulle modalità di compilazione e aggiornamento dello stradario e dei numeri civici, ed in particolare individua le "Regole di Standardizzazione e di registrazione in forma estesa dei toponimi" a cui uniformarsi precisando che **"...il toponimo delle aree di circolazione deve essere registrato per esteso, completo, distanziando le parole con un solo spazio, senza abbreviazioni, elementi puntati, segni di punteggiatura ed errori di ortografia e con caratteri maiuscoli a prescindere da come la denominazione è riportata nelle relative delibere comunali di toponomastica....Per quanto riguarda le denominazioni già deliberate, sarebbe opportuno che il Comune con una o più delibere, anche di carattere cumulativo, adegui le dizioni esistenti alle regole sopraindicate già prima della validazione del proprio stradario";**
- le Istruzioni per l'Ordinamento Ecografico aggiornate al 01/08/2018 precisano ulteriormente che **".... Con le indicazioni suddette, si avrà una perfetta coincidenza tra la denominazione presente in delibera e quella presente nello stradario comunale. In caso contrario, per odonimi deliberati precedentemente all'uscita delle seguenti istruzioni, l'adeguamento alle modalità tecniche indicate per la standardizzazione e la normalizzazione della "denominazione estesa";**
- **non rendono necessaria la sostituzione della cartellonistica stradale o delle targhe indicanti le denominazioni già deliberate non in forma standard. Tuttavia, nei casi in cui, per i più svariati motivi, sia necessario sostituire la preesistente cartellonistica, nelle nuove targhe deve essere indicata la "dizione estesa" dell'area di circolazione, anche se sintatticamente diversa da quella deliberata dal Comune;**
- **non comportano la sostituzione delle carte di identità ai cittadini se non su**

richiesta. Alla scadenza naturale delle stesse, le nuove dovranno invece riportare l'indirizzo scritto in forma completa ed estesa;

Al fine di standardizzare le denominazioni deliberate dai Comuni precedentemente alle seguenti istruzioni, ciascun Comune deve provvedere, con una o più delibere anche di carattere cumulativo, ad adeguare le denominazioni esistenti alle regole tecniche indicate dall'Istat. Le delibere relative alle nuove aree di circolazione o alla modifica della denominazione delle aree già esistenti devono necessariamente rispettare le regole tecniche sopraindicate";

Visto il DPR n. 223 del 30/05/1989 "Approvazione del nuovo Regolamento Anagrafico della popolazione" in particolare art. 41 concernente gli adempimenti ecografici a carico dei Comuni e l'art. 45 in base al quale "in ciascun Comune l'ufficio preposto agli adempimenti ecografici deve curare la compilazione e l'aggiornamento dello stradario secondo le indicazioni fornite dell'Istituto Nazionale di Statistica";

Rilevato che:

- a seguito delle suddette disposizioni impartite si rende necessaria la riscrittura dei toponimi secondo le nuove regole di standardizzazione e di registrazione in forma estesa e un adeguamento delle denominazioni esistenti nello stradario comunale;
- nessun onere è previsto a carico del Comune;

Presa visione dell'elenco, allegato alla presente deliberazione, delle aree di circolazione facenti parte dello stradario comunale uniformato alle regole di standardizzazione definite da ISTAT sopra descritte;

Richiamati :

- l'obbligo imposto dal Decreto Legislativo 14 Marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", ed in particolare l'articolo 23, che dispone la pubblicazione sul sito web;
- l'art. 8, modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento, comma 3 della L. 241/90. che recita: "Qualora per il numero de destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima";

Ritenuto necessario dare ampia comunicazione a tutti i portatori di interesse (residenti, Aziende, Enti, Associazioni, ecc.) dell'adeguamento dei toponimi alle nuove regole ANNCSSU tramite le seguenti modalità:

- pubblicazione in home page sul sito internet dell'Amministrazione comunale per almeno 30 giorni;
- pubblicazione all'Albo Pretorio Online dell'Amministrazione comunale per almeno 30 giorni;
- diffusione comunicato tramite pannelli luminosi "Informa Città" e pagina social istituzionale;
- avvisi cartacei affissi presso ufficio Demografici;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 avente all'oggetto "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare l'articolo 107 comma 5 in materia di separazione tra funzioni di indirizzo politico ed attività di gestione;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, dai responsabili di Settore per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 49 del TUEL

Con pareri favorevoli unanimi

DELIBERA

1. **Di prendere atto** della regole di standardizzazione e di registrazione in forma estesa dei toponimi, indicate da ISTAT con Circolare prot. 912/2014/P, e precisamente: - "il toponimo delle aree di circolazione deve essere registrato per esteso, completo, distanziando le parole con un solo spazio, senza abbreviazioni, elementi puntati, segni di punteggiatura ed errori di ortografia e con caratteri maiuscoli a prescindere da come la denominazione è riportata nelle relative delibere comunali di toponomastica" e che lo stradario comunale dovrà essere aggiornato e allineato secondo queste regole ogni qualvolta vi siano variazioni alla toponomastica cittadina;
2. **Di uniformare** il proprio Stradario Comunale alla suddetta regola per i toponimi esistenti e per i futuri;
3. **Di approvare** l'elenco, allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale delle aree di circolazione facenti parte dello stradario comunale;
4. **Di precisare** che gli adeguamenti dei toponimi non si configurano come una ridenominazione, in quanto i toponimi rimangono semanticamente coincidenti;
5. **Di ottemperare** agli obblighi di legge in materia di pubblicità e trasparenza e in materia di comunicazione, espressamente richiamati in premessa (Decreto Legislativo 14 Marzo 2013, n. 33 e Legge 241 del 7 agosto 1990) con le modalità indicate sempre in premessa;
6. **Di inviare** il presente atto alla Prefettura di Mantova per opportuna competenza;
7. **Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, D.Lgs. 267/2000.

Successivamente, con pareri favorevoli unanimi

DELIBERA

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.



COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Verbale seduta n. **33** del **25.10.2022**

IL SINDACO
BORTOLOTTI PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Piazza Garibaldi, 3 – 46030 Dosolo (MN) Tel. 0375-89573 Fax 0375-899027
PEC: segreteria.comune.dosolo@pec.regione.lombardia.it

APPROVAZIONE DEL NUOVO STRADARIO STANDARDIZZATO E ADEGUAMENTO DI TOPONIMI

IL SINDACO

AVVISA

che con deliberazione di Giunta Comunale n. del è stata approvata la standardizzazione di alcuni toponimi comunali, secondo le regole tecniche indicate dall'ISTAT, ai fini dell'allineamento delle banche dati dell'Archivio Nazionale dei numeri civici e delle strade urbane (ANNCSU) e dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR);

che per effetto di tale procedura sono stati adeguati tutti i toponimi del territorio comunale secondo le nuove regole (ad esempio: “Via Mons. Zaniboni” viene ora descritta “Via Monsignor Antonio Zaniboni”);

che l'elenco integrale di tutti i toponimi che sono stati oggetto di variazione è consultabile presso l'Ufficio Anagrafe del Comune ed è inoltre pubblicato sul sito internet e Albo pretorio Online del Comune .

Si precisa che gli adeguamenti operati non si configurano come una ridenominazione, in quanto i toponimi rimangono semanticamente coincidenti.

Pertanto, non trattandosi di una vera e propria variazione di toponomastica, tali adempimenti non rendono necessaria la sostituzione nè l'adeguamento delle targhe o della cartellonistica stradale. Inoltre **NON comportano oneri a carico dei cittadini interessati, non essendo prevista la sostituzione della carta d'identità, né l'aggiornamento della patente di guida o della carta di circolazione dei veicoli.**

Tutti i database dell'Ente, in particolare l'archivio anagrafico della popolazione residente, saranno aggiornati con i nuovi toponimi e la certificazione di residenza verrà aggiornata con la nuova denominazione dell'area di circolazione entro il 31/12/2022.

Per qualsiasi informazione, contattare ufficio Anagrafe presso il Comune.

ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE (ANNCSU)

Specifiche Tecniche e modalità di accesso ai servizi erogati

Sommario

1. INTRODUZIONE.....	2
2. DESCRIZIONE DEI DATI.....	4
2.1 Informazioni presenti nello STRADARIO dell'ANNCSU	4
2.2 Informazioni presenti nell'INDIRIZZARIO dell'ANNCSU	6
2.3 Informazioni presenti negli INTERNI dell'ANNCSU	8
3. SERVIZI RESI DISPONIBILI DALL'ANNCSU	10
3.1 Descrizione dei servizi resi ai Comuni, alle Pubbliche Amministrazioni e ad altri utenti.....	10
3.2 Servizi per i Comuni.....	10
3.2.1 Comunicazione e modifica del responsabile della Toponomastica.....	11
3.2.2 Abilitazione e profilatura degli utenti del "Portale"	11
3.2.3 Certificazione degli stradari ed indirizzari ai fini del conferimento in ANNCSU	12
3.2.4 Inserimento, modifica ed aggiornamento dei dati degli stradari, indirizzari ed interni, ai fini dell'aggiornamento a regime dell'ANNCSU	12
3.2.5 Servizio per la verifica della rispondenza degli indirizzi ai requisiti tecnici stabiliti dall'Istat	13
3.2.6 Consultazione puntuale e massiva degli stradari, indirizzari ed interni del Comune.....	13
3.2.7 Servizio di trasmissione di documentazione a supporto della verifica sull'Ordinamento ecografico	13
3.3 Servizi per l'Agenzia delle Entrate e l'Istat.....	13
3.4 Servizi per tutti.....	14
3.5 Servizi per le pubbliche amministrazioni e per i gestori di servizi postali	14
3.6 Accesso ai servizi.....	15
3.7 Attivazione di nuovi servizi	15

1. INTRODUZIONE

L’Agenzia delle Entrate e l’Istat, sulla base di una convenzione stipulata tra le parti in data 21 giugno 2010, hanno costituito, in occasione delle attività propedeutiche al 15° censimento della popolazione e delle abitazioni, un archivio informatizzato e codificato contenente gli stradari (elenco delle denominazioni delle aree di circolazione) ed i numeri civici di tutti i Comuni italiani.

Prima dell’avvio del 15° censimento, tali denominazioni sono state modificate o integrate dai 7.585 Comuni non capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 20.000 abitanti¹, tramite le applicazioni messe gratuitamente a disposizione dall’Agenzia sulla piattaforma informatica denominata “Portale per i Comuni”, di seguito “Portale”, già utilizzata dai Comuni per la fruizione dei dati catastali.

I servizi predisposti sul “Portale” oltre ad agevolare i Comuni nell’informatizzazione dei propri stradari, che nel caso dei piccoli Comuni spesso erano fino a quel momento gestiti in modo cartaceo, hanno supportato i Comuni medesimi negli adempimenti previsti dal Regolamento Anagrafico, inerenti la tenuta e l’aggiornamento dei propri stradari e indirizzari, e negli adempimenti previsti dall’articolo 3 della legge n. 221 del 2012 inerenti il conferimento degli stessi stradari e indirizzari all’Istat.

Completato il censimento, l’Istat ha effettuato l’analisi e l’incrocio degli stradari e degli indirizzari forniti dai Comuni, prima e durante il censimento, e ha chiesto² a tutti i Comuni italiani di verificare i disallineamenti riscontrati provvedendo, ove necessario, a correggere, integrare e validare i dati fornendo una fotografia della situazione esistente.

Ogni singolo Comune, completata l’attività di cui sopra, procede alla fase di conferimento dei dati nell’ANNCSU, prevista dall’art. 6, comma 1, del DPCM 12/05/2016 (di seguito DPCM) attivando in tal modo l’ANNCSU, come previsto dall’art. 6, comma 2. Con l’attivazione dell’ANNCSU tutti i dati conferiti saranno verificati, in base alle norme e istruzioni tecniche attuali, dall’Istat che comunicherà gli esiti di tale verifica ai singoli Comuni.

L’ANNCSU costituisce uno strumento indispensabile per l’attuazione del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, previsto dall’art. 3, comma 1 del D. L. n. 179/2012. Infatti se da un lato la cadenza, annuale e non più decennale, dei censimenti necessita di comprimere, portandole praticamente a zero, le tempistiche necessarie per la raccolta dei dati relativi agli stradari ed agli indirizzari, dall’altro l’utilizzo dei dati presenti nell’Archivio ANNCSU consentirà dei forti risparmi di spesa, in quanto sostituirà la raccolta dei medesimi dati rilevati in precedenza tramite costosi e laboriosi sopralluoghi sul territorio.

L’ANNCSU è un archivio nazionale informatizzato, codificato e dinamicamente certificato dai Comuni, che in conformità a quanto previsto dal Regolamento Anagrafico (DPR 30 maggio 1989, n.223) ed alla direttiva INSPIRE (2007/2/CE del 14 marzo 2007) in materia di indirizzi, contiene per ciascun Comune, l’elenco delle aree di circolazione e dei relativi numeri civici, nonché le coordinate degli stessi, qualora fornite dal Comune, titolare del dato.

I dati dell’ANNCSU sono finalizzati alla conoscibilità ed alla standardizzazione degli indirizzi ed a favorirne la migliore e più estesa fruibilità.

Ai sensi dell’art. 4, comma 1, del DPCM, l’ANNCSU costituisce, dalla data di attivazione, **il riferimento nazionale per gli stradari e indirizzari comunali**. Ciò implica necessariamente che oltre ad essere facilmente e liberamente consultabile da chiunque abbia necessità di trattare un indirizzo, deve contenere una base dati a copertura nazionale, certificata e completa, contenente indirizzi scritti in forma standardizzata.

¹ I Comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 20.000 abitanti hanno fornito e certificato i propri stradari ed indirizzari nell’ambito del progetto Istat di Rilevazione dei Numeri Civici (RNC).

² Nota Istat prot. n. 912/2014/P del 15 gennaio 2014.

Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del DPCM, a decorrere dalla data di attivazione dell'ANNCSU il Comune utilizza nell'ambito delle attività di competenza esclusivamente i dati presenti nell'ANNCSU.

I Comuni potranno utilizzare il proprio stradario/indirizzario, conservato a livello locale nei propri sistemi informativi, sia per lo svolgimento della funzione anagrafica che per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di propria competenza, purché i contenuti siano gli stessi di quelli presenti in ANNCSU.

2. DESCRIZIONE DEI DATI

2.1 Informazioni presenti nello STRADARIO dell'ANNCSU

Lo STRADARIO è l'archivio contenente l'elenco completo degli ODONIMI utilizzati nel territorio comunale, ossia dei nomi delle aree di circolazione. Queste ultime individuano ogni spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilità.

Ciascuna AREA DI CIRCOLAZIONE/ODONIMO è corredata dalle seguenti informazioni:

- **PROGRESSIVO NAZIONALE AREA DI CIRCOLAZIONE:** Codice progressivo univoco nazionale, identificativo dell'area di circolazione;
- **CODICE COMUNALE ODONIMO:** Codice univoco dell'odonimo fornito dal Comune. Identificativo utilizzato dal Comune ove presente;
- **CODICE AGENZIA DELLE ENTRATE:** Codice amministrativo assegnato ai Comuni italiani dall'Agenzia delle Entrate e utilizzato nella composizione dei codici fiscali;
- **CODICE ISTAT³:** Codice amministrativo assegnato ai Comuni italiani dall'Istat e ottenuto dalla concatenazione del Codice Provincia con il progressivo del Comune;
- **DENOMINAZIONE URBANISTICA GENERICA (DUG):** Denominazione Urbanistica Generica o specie, identificativa della tipologia di area di circolazione;
- **DENOMINAZIONE UFFICIALE (DUF):** Denominazione Ufficiale attribuita all'area di circolazione, dal Comune, ai sensi delle norme vigenti;
- **ODONIMO LINGUA 1:** Odonimo registrato in una prima lingua diversa dall'italiano, secondo quanto previsto dalle norme in materia di bilinguismo e sull'uso delle lingue delle minoranze linguistiche riconosciute;
- **ODONIMO LINGUA 2:** Odonimo registrato in una seconda lingua diversa dall'italiano, secondo quanto previsto dalle norme in materia di bilinguismo e sull'uso delle lingue delle minoranze linguistiche riconosciute;
- **DENOMINAZIONE LOCALITA':** Denominazione di una porzione più o meno vasta di territorio comunale, sulla quale insistono una o più aree di circolazione. Presente se fornita dal Comune;
- **DATA DELIBERA:** Data del provvedimento di delibera comunale dell'odonimo attribuito all'area di circolazione;
- **PROTOCOLLO COMUNE:** Numero di protocollo del provvedimento di delibera comunale;
- **DATA PREFETTURA:** Data del provvedimento di autorizzazione della denominazione ufficiale attribuita all'area di circolazione rilasciata dalla Prefettura ai sensi della normativa vigente;
- **PROTOCOLLO PREFETTURA:** Numero di protocollo del provvedimento di autorizzazione emesso dalla Prefettura;
- **DATA INIZIO VALIDITA' ODONIMO:** Data di inserimento o modifica dell'odonimo;
- **DATA FINE VALIDITA' ODONIMO:** Data di termine della validità dell'odonimo;
- **DATA AGGIORNAMENTO ODONIMO:** Data di ultimo aggiornamento di una qualsiasi delle informazioni a corredo dell'odonimo effettuata dal Comune.

Fermo restando quanto previsto dal Regolamento Anagrafico e dalle relative istruzioni, di seguito viene riportato lo schema dei campi corrispondenti alle definizioni sopra elencate, indicante il tipo del campo ed il numero di *byte* ammessi.

³ A partire dal 1/1/2015 con l'entrata in vigore delle città metropolitane i codici delle province corrispondenti permangono al solo scopo di costituire il codice del Comune.

Num	Variabile	Nome campo	Tipo	Byte	Note
1	Odonimo	PROGR_NAZIONALE_AC	Numerico	10	Generato dal sistema
2	Odonimo	CODICE_COMUNALE_OD	Alfanumerico	30	Facoltativo
3	Odonimo	CODICE_ADE	Alfanumerico	4	Obbligatorio
4	Odonimo	CODICE_ISTAT	Numerico	6	Obbligatorio
5	Odonimo	DUG	Alfabetico	30	Obbligatorio secondo Regolamento anagrafico
6	Odonimo	DUF	Alfanumerico	120	Obbligatorio secondo Regolamento anagrafico
7	Odonimo	ODONIMO_LINGUA1	Alfanumerico	150	Solo ove previsto dalle norme vigenti
8	Odonimo	ODONIMO_LINGUA2	Alfanumerico	150	Solo ove previsto dalle norme vigenti
9	Odonimo	DENOM_LOCALITA	Alfanumerico	150	Facoltativo
10	Odonimo	DATA_DELIBERA	Data		Obbligatorio dall'entrata in vigore di ANNCSU. Nei tracciati di scambio si utilizzerà il formato AAAAMMGG
11	Odonimo	PROTOCOLLO_DEL	Alfanumerico	70	Obbligatorio dall'entrata in vigore di ANNCSU
12	Odonimo	DATA_PREFETTURA	Data		Obbligatorio dall'entrata in vigore di ANNCSU. Nei tracciati di scambio si utilizzerà il formato AAAAMMGG
13	Odonimo	PROTOCOLLO_PREF	Alfanumerico	70	Obbligatorio dall'entrata in vigore di ANNCSU
14	Odonimo	DATA_INIZIO_OD	Data		Obbligatorio dall'entrata in vigore di ANNCSU. Nei tracciati di scambio si utilizzerà il formato AAAAMMGG
15	Odonimo	DATA_FINE_OD	Data		Presente solo se l'odonomo viene soppresso. Nei tracciati di scambio si utilizzerà il formato AAAAMMGG
16	Odonimo	DATA_AGGIORNAMENTO_OD	Data		Variabile in base ad eventuali aggiornamenti. Nei tracciati di scambio si utilizzerà il formato AAAAMMGG

2.2 Informazioni presenti nell'INDIRIZZARIO dell'ANNCSU

L'INDIRIZZARIO è un'estensione dello stradario comunale che include l'elenco completo dei NUMERI CIVICI. Questi ultimi individuano gli ACCESSI ESTERNI, cioè quelli che dall'area di circolazione immettono, direttamente o indirettamente, alle unità ecografiche semplici ossia abitazioni, esercizi commerciali, uffici e simili.

Ciascun ACCESSO ESTERNO/NUMERO CIVICO è corredato dalle seguenti informazioni:

- **PROGRESSIVO NAZIONALE ACCESSO:** Codice progressivo univoco nazionale, identificativo dell'accesso esterno;
- **PROGRESSIVO NAZIONALE AREA DI CIRCOLAZIONE:** Codice progressivo univoco nazionale, identificativo dell'area di circolazione su cui è ubicato l'accesso esterno;
- **CODICE COMUNALE NUMERO CIVICO:** Codice univoco del numero civico fornito dal Comune. Identificativo utilizzato dal Comune ove presente;
- **CIVICO:** Valore del numero civico assegnato all'accesso esterno secondo la successione naturale dei numeri;
- **ESPONENTE:** Parte letterale del numero civico, ove presente;
- **SPECIFICITA':** Valore utilizzato in presenza di uno specifico metodo di classificazione della numerazione civica, validata dall'Istat (es. ROSSO e NERO);
- **METRICO:** Valore del numero civico assegnato all'accesso esterno espresso in metri, utilizzato in caso di adozione del sistema metrico anziché della successione naturale dei numeri;
- **ISOLATO:** Valore assegnato all'isolato secondo la successione naturale dei numeri. Identificativo utilizzato dal Comune ove presente;
- **SEZIONE CENSIMENTO:** Codice univoco comunale che identifica la sezione di censimento in cui ricade l'accesso esterno;
- **DATA INIZIO VALIDITA' NUMERO CIVICO:** Data di inserimento o modifica del numero civico;
- **DATA FINE VALIDITA' NUMERO CIVICO:** Data indicante il termine della validità del numero civico nell'ANNCSU;
- **DATA AGGIORNAMENTO NUMERO CIVICO:** Data di ultimo aggiornamento di una qualsiasi delle informazioni a corredo del numero civico effettuato dal Comune;
- **LONGITUDINE:** Longitudine dell'accesso espressa nel Sistema di riferimento geodetico nazionale, costituito dalla realizzazione ETRF2000 – all'epoca 2008.0 – del Sistema di riferimento geodetico Europeo ETRS89;
- **LATITUDINE:** Latitudine dell'accesso espressa nel Sistema di riferimento geodetico nazionale, costituito dalla realizzazione ETRF2000 – all'epoca 2008.0 – del Sistema di riferimento geodetico Europeo ETRS89;
- **QUOTA:** Altezza ortometrica dell'accesso espressa nei sistemi di riferimento altimetrici nazionali ufficiali.

La componente geografica dell'indirizzario dell'ANNCSU, sopra descritta, coerente con le disposizioni nazionali (DPCM 10 novembre 2011 "Adozione del Sistema di riferimento geodetico nazionale" e "Catalogo dei Dati Territoriali - Specifiche di contenuto per i DataBase Geotopografici") e sovranazionali (Direttiva INSPIRE), potrà essere oggetto di adeguamenti con successive versioni delle presenti specifiche tecniche, al fine di incrementarne il grado d'interoperabilità, sentite le altre Amministrazioni istituzionalmente interessate a tale tematica.

Per i Comuni che disponessero di dati geografici in sistemi di riferimento o in formati diversi da quelli previsti dalle presenti specifiche, è fatta comunque salva la possibilità di fornire i dati attualmente in loro possesso attraverso la funzione di upload predisposta sulla piattaforma del "Portale".

Fermo restando quanto previsto dal Regolamento Anagrafico e dalle relative istruzioni, di seguito viene riportato lo schema dei campi corrispondenti alle definizioni sopra elencate, indicante il tipo del campo ed il numero di *byte* ammessi.

Num	Variabile	Nome campo	Tipo	Byte	Note
1	numero civico	PROGR_NAZIONALE_NC	Numerico	15	Generato dal sistema
2	numero civico	PROGR_NAZIONALE_AC	Numerico	10	Generato dal sistema
3	numero civico	CODICE_COMUNALE_NC	Alfanumerico	30	Facoltativo
4	numero civico	CIVICO	Numerico	5	Obbligatorio in opzione al campo METRICO secondo Regolamento anagrafico
5	numero civico	ESPONENTE	Alfanumerico	15	Presente ove necessario secondo Regolamento anagrafico
6	numero civico	SPECIFICITA	Alfanumerico	5	Presente esclusivamente in alcuni Comuni con tipicità storica (es. Rosso/Nero).
7	numero civico	METRICO	Numerico	6	Obbligatorio in opzione al campo CIVICO secondo Regolamento anagrafico
8	numero civico	ISOLATO	Numerico	4	Facoltativo
9	numero civico	SEZ_CENSIMENTO	Numerico	13	Obbligatorio secondo Regolamento anagrafico
10	numero civico	DATA_INIZIO_NC	Data		Obbligatorio dall'entrata in vigore di ANNCSU. Nei tracciati di scambio si utilizzerà il formato AAAAMMGG
11	numero civico	DATA_FINE_NC	Data		Presente solo se l'accesso viene soppresso. Nei tracciati di scambio si utilizzerà il formato AAAAMMGG
12	numero civico	DATA_AGGIORNAMENTO_NC	Data		Variabile in base ad eventuali aggiornamenti. Nei tracciati di scambio si utilizzerà il formato AAAAMMGG
13	numero civico	LONGITUDINE	Numerico	12	Facoltativo. Longitudine (valore espresso in gradi sessadecimali)
14	numero civico	LATITUDINE	Numerico	12	Facoltativo. Latitudine (valore espresso in gradi sessadecimali)

15	Numero civico	QUOTA	Numerico	7	Facoltativo. Altezza Ortometrica (valore espresso in metri)
----	---------------	-------	----------	---	--

2.3 Informazioni presenti negli INTERNI dell'ANNCSU

L'archivio degli INTERNI contiene le informazioni relative agli ACCESSI INTERNI, cioè quelli che da spazi privati o da scale immettono direttamente alle unità ecografiche semplici ossia abitazioni, esercizi commerciali, uffici e simili.

Ciascun ACCESSO INTERNO/NUMERO INTERNO è corredato dalle seguenti informazioni:

- **PROGRESSIVO NAZIONALE INTERNO:** Codice progressivo univoco nazionale, identificativo dell'accesso interno;
- **PROGRESSIVO NAZIONALE ACCESSO:** Codice progressivo univoco nazionale, identificativo dell'accesso esterno (numero civico) a cui fa riferimento l'accesso interno delle unità ecografiche semplici;
- **CODICE COMUNALE INTERNO:** Codice univoco del numero interno fornito dal Comune. Identificativo utilizzato dal Comune ove presente;
- **INTERNO:** Valore del numero interno assegnato all'accesso interno secondo la successione naturale dei numeri;
- **ESPONENTE INTERNO:** Eventuale esponente attribuito all'INTERNO. L'utilizzo va preventivamente concordato con l'Istat
- **CORTILE:** Numero romano assegnato a ciascun spazio privato (cortile, corte e simili) cui si accede agli edifici o agli accessi interni, ove presente;
- **EDIFICIO:** Numero arabo assegnato all'edificio cui si accede alle scale o agli accessi interni, ove presente;
- **SCALA:** Parte letterale assegnata alla scala, ove presente;
- **PIANO:** Numero del piano su cui è ubicato l'accesso interno, ove presente;
- **DATA INIZIO VALIDITA' NUMERO INTERNO:** Data di inserimento o modifica del numero interno;
- **DATA FINE VALIDITA' NUMERO INTERNO:** Data indicante il termine della validità del numero interno nell'ANNCSU;
- **DATA AGGIORNAMENTO NUMERO INTERNO:** Data di ultimo aggiornamento di una qualsiasi delle informazioni a corredo del numero interno effettuato dal Comune.

Fermo restando quanto previsto dal Regolamento Anagrafico e dalle relative istruzioni, di seguito viene riportato lo schema dei campi corrispondenti alle definizioni sopra elencate, indicante il tipo del campo ed il numero di *byte* ammessi.

Num	Variabile	Nome campo	Tipo	Byte	Note
1	numero interno	PROGR_NAZIONALE_NI	Numerico	15	Generato dal sistema
2	numero interno	PROGR_NAZIONALE_NC	Numerico	15	Generato dal sistema
3	numero interno	CODICE_COMUNALE_NI	Alfanumerico	30	Facoltativo
4	numero interno	INTERNO	Numerico	3	Obbligatorio secondo Regolamento anagrafico, solo in

				caso di fornitura delle informazioni relative all'interno
5	numero interno	ESPONENTE_INTERNO	Alfabetico	2 L'utilizzo va concordato con l'Istat
6	numero interno	CORTILE	Alfanumerico	5 Presente ove necessario secondo Regolamento anagrafico
7	numero interno	EDIFICIO	Numerico	3 Facoltativo
8	numero interno	SCALA	Alfanumerico	2 Presente ove necessario secondo Regolamento anagrafico
9	Numero interno	PIANO	Numerico	2 Facoltativo
10	numero interno	DATA_INIZIO_NI	Data	Obbligatorio secondo Regolamento anagrafico, solo in caso di fornitura delle informazioni relative all'interno. Nei tracciati di scambio si utilizzerà il formato AAAAMMGG
11	numero interno	DATA_FINE_NI	Data	Presente solo se l'accesso viene soppresso. Nei tracciati di scambio si utilizzerà il formato AAAAMMGG
12	numero interno	DATA_AGGIORNAMENTO_NC	Data	Variabile in base ad eventuali aggiornamenti. Nei tracciati di scambio si utilizzerà il formato AAAAMMGG

3. SERVIZI RESI DISPONIBILI DALL'ANNCSU

3.1 Descrizione dei servizi resi ai Comuni, alle Pubbliche Amministrazioni e ad altri utenti

Il dominio di riferimento per i servizi dell'ANNCSU è www.ANNCSU.gov.it⁴.

L'ANNCSU prevede servizi differenziati a seconda che il destinatario del servizio sia:

- a) un Comune;
- b) l'Agenzia delle Entrate o l'Istat;
- c) un gestore di servizi postali;
- d) una Pubblica Amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- e) un soggetto diverso da quelli elencati nei precedenti punti a), b), c) e d).

Il rilascio dei servizi avviene in modo graduale, dando priorità ai servizi destinati ai Comuni, che devono aggiornare e certificare i dati dell'ANNCSU ed ai servizi per l'Istat e l'Agenzia delle Entrate, funzionali alla gestione dell'infrastruttura dell'ANNCSU.

Per i soggetti diversi dai Comuni, dall'Agenzia delle Entrate e dall'Istat i servizi dell'ANNCSU sono disponibili solo per gli ambiti territoriali dei Comuni che hanno completato le attività di conferimento degli stradari e indirizzari previste dall'art. 6, comma 1, del DPCM.

L'elenco dei Comuni presenti in ANNCSU è pubblicato sul sito <http://www.ANNCSU.gov.it>⁵.

I dati resi disponibili tramite i servizi dell'ANNCSU potranno essere utilizzati dalle Pubbliche Amministrazioni e dagli altri utenti nei limiti e secondo le regole delle normative di settore vigenti.

3.2 Servizi per i Comuni

Nella prima fase di attivazione dell'ANNCSU i servizi per i Comuni sono resi disponibili sulla piattaforma informatica del "Portale" dell'Agenzia delle Entrate, già utilizzata dalla quasi totalità dei Comuni italiani per la fruizione dei dati catastali.

Entro sei mesi dalla pubblicazione delle presenti Specifiche, ai servizi già disponibili sul "Portale" verranno affiancati ulteriori servizi per consentire l'interoperabilità tra l'ANNCSU e le banche dati comunali, nel rispetto delle regole tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. In tale occasione sarà emanata, previo accordo con ANCI, una nuova versione del documento "ANNCSU-Specifiche tecniche e modalità di accesso ai servizi erogati" che descriva i servizi di interoperabilità.

All'atto del convenzionamento per l'accesso al "Portale", il Comune designa e comunica all'Agenzia delle Entrate il nominativo del "Responsabile del Servizio", soggetto deputato all'abilitazione ed alla profilatura informatica di tutti gli utenti comunali che hanno necessità di accedere ai servizi del "Portale".

I Comuni di nuova istituzione, anche se nati dalla fusione di più Comuni preesistenti, devono chiedere all'Agenzia delle Entrate l'abilitazione ad accedere al "Portale", con le modalità indicate sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate.

Per le attività legate al conferimento ed all'aggiornamento dei dati dell'ANNCSU da parte del Comune sono previste due figure:

⁴ Nelle more dell'attivazione del dominio www.ANNCSU.gov.it i servizi saranno fruibili tramite i siti istituzionali dell'Agenzia delle Entrate e dell'Istat.

1. il “Responsabile della toponomastica”, nominato dal Sindaco o da un suo delegato, che ha la responsabilità di tipo amministrativo di tutti i dati inseriti nell’infrastruttura ANNCSU da parte del Comune;
2. l’“addetto alla toponomastica”, abilitato dal “Responsabile del servizio” del Comune ad accedere al “Portale”, con un profilo informatico che consenta di accedere ai servizi dell’ANNCSU.

In base all’organizzazione interna del Comune potranno verificarsi due casi:

- a) il “Responsabile della toponomastica” non è abilitato ad accedere al “Portale” e i dati all’interno dell’ANNCSU sono inseriti da uno o più addetti;
- b) Il “Responsabile della toponomastica” è abilitato ad accedere al “Portale”, in tal caso può inserire direttamente i dati all’interno dell’ANNCSU o può farlo per il tramite di uno o più addetti.

Il “Responsabile della toponomastica” ha la responsabilità a livello amministrativo dei dati inseriti anche qualora gli stessi siano inseriti nel “Portale” dagli addetti.

L’Agenzia delle Entrate, l’Istat e l’Anci assicurano ai Comuni, per il tramite dei propri referenti, il necessario supporto, informativo e formativo, in tutte le fasi connesse al conferimento e all’aggiornamento dell’ANNCSU. I riferimenti dei predetti referenti sono pubblicati e tenuti aggiornati sui rispettivi siti istituzionali.

3.2.1 Comunicazione e modifica del responsabile della Toponomastica

Affinché il personale comunale possa accedere ai servizi dell’ANNCSU è preliminarmente necessario che il “Responsabile del servizio” del Comune inserisca, sul Portale per i Comuni, i riferimenti telefonici e di posta elettronica istituzionali del Responsabile della toponomastica, che vanno tenuti costantemente aggiornati, anche al fine di consentire all’Istat ed all’Agenzia delle Entrate di disporre dei corretti riferimenti del Responsabile della toponomastica, necessari per contatti o comunicazioni. Tale inserimento ha finalità puramente amministrative, in quanto consente di individuare il soggetto che ha la responsabilità amministrativa dei dati relativi a stradari ed indirizzi inseriti dal Comune e non comporta di per sé stesso che il citato Responsabile della toponomastica sia anche abilitato ad accedere al Portale per i Comuni.

3.2.2 Abilitazione e profilatura degli utenti del “Portale”

Per accedere al “Portale”, gli utenti comunali, compresi eventualmente i “Responsabili della Toponomastica”, devono essere abilitati dal “Responsabile del Servizio” del Comune.

I profili informatici ai quali può essere abilitato un utente comunale, in ragione delle relative competenze e delle finalità istituzionali da soddisfare, sono i seguenti:

1. gestione ANNCSU: che consente effettuare il conferimento dei dati nell’ANNCSU, nonché l’inserimento, la modifica e l’aggiornamento a regime dell’ANNCSU, accedendo a tutti i dati descritti nei precedenti paragrafi 2.1, 2.2 e 2.3;
2. consultazione completa: consente di accedere in forma massiva e puntuale a tutti i dati di cui paragrafi 2.1, 2.2 e 2.3, con l’esclusione del “PROGRESSIVO NAZIONALE AREA DI CIRCOLAZIONE”, “PROGRESSIVO NAZIONALE ACCESSO” e “PROGRESSIVO NAZIONALE INTERNO”;
3. consultazione parziale: consente di accedere in forma massiva e puntuale ai seguenti dati descritti nei precedenti paragrafi 2.1, 2.2 e 2.3:
 - a) **CODICE COMUNALE ODONIMO**
 - b) **DENOMINAZIONE URBANISTICA GENERICA (DUG)**
 - c) **DENOMINAZIONE UFFICIALE (DUF)**
 - d) **ODONIMO LINGUA 1**
 - e) **ODONIMO LINGUA 2**

- f) **DENOMINAZIONE LOCALITA'**
- g) **CODICE COMUNALE NUMERO CIVICO**
- h) **CIVICO**
- i) **ESPONENTE**
- j) **SPECIFICITA'**
- k) **METRICO**

3.2.3 Certificazione degli stradari ed indirizzari ai fini del conferimento in ANNCSU

Prima di procedere alle attività di conferimento dei dati nell'ANNCSU, il "Responsabile della toponomastica" e/o gli eventuali addetti possono partecipare, su richiesta, al corso di formazione organizzato dall'Agenzia delle Entrate.

Per semplificare il processo di conferimento dei dati all'interno dell'ANNCSU, minimizzando l'impatto operativo nei confronti dei Comuni e i relativi costi che i Comuni dovrebbero sostenere per garantire una perfetta rispondenza dei dati conferiti alle norme tecniche stabilite dall'Istat, tenuto conto delle specificità territoriali che si sono venute a creare negli anni, sono riversati in ANNCSU tutti i dati validati dai Comuni con il conferimento. I nomi delle aree di circolazione e gli indirizzi che non rispettano pienamente le regole tecniche stabilite dall'Istat sono evidenziati tramite appositi marcatori, con valenza di segnalazione.

Il conferimento degli stradari e indirizzari avviene attraverso la dichiarazione di completamento delle attività previste dal comma 1 dall'art. 6 del DPCM, da esplicitare tramite specifica funzione di conferma resa disponibile ai Comuni sulla piattaforma informatica.

Tutti i dati conferiti dai Comuni in ANNCSU, compresi quelli evidenziati dai marcatori, sono resi disponibili all'interno dell'ANNCSU sia per la consultazione sia per il futuro aggiornamento e sono utilizzati all'interno dei servizi dell'ANNCSU.

L'utilizzo dei marcatori consente ai Comuni di poter concordare con l'Istat la pianificazione della bonifica dei dati da essi conferiti che non rispettano pienamente le regole tecniche stabilite dall'Istat, in ragione delle casistiche presenti e compatibilmente con tempi e risorse.

I Comuni assicurano che i dati conferiti siano allineati con quelli contenuti nel proprio stradario e indirizzario. Anche qualora il Comune proceda ad una bonifica preventiva di parte dei dati prima di effettuare il conferimento, deve assicurare il predetto allineamento, utilizzando gli strumenti amministrativi previsti.

3.2.4 Inserimento, modifica ed aggiornamento dei dati degli stradari, indirizzari ed interni, ai fini dell'aggiornamento a regime dell'ANNCSU

Completato il conferimento dei dati da parte del Comune, il relativo servizio viene disattivato e viene attivato il servizio per l'inserimento, la modifica e l'aggiornamento a regime dell'ANNCSU dei dati degli stradari e indirizzari, compresa la numerazione civica interna fornita, in prima applicazione, su base volontaria.

Il profilo informatico necessario per accedere a tale servizio è lo stesso già utilizzato per accedere ai servizi che consentono il conferimento dei dati nell'ANNCSU e rimane attivo per gli operatori comunali che sono stati abilitati nella fase di conferimento.

Eventuali nuovi utenti devono essere abilitati dal "Responsabile del servizio".

Dall'attivazione dell'ANNCSU qualsiasi variazione onomastica o di proposta di titolazione delle nuove aree di circolazione deve essere effettuata secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 41 del DPR 30 maggio 1989, n. 223 e in conformità alle norme stabilite dall'Istat (cfr. art. 42, comma 3, art. 45 e art. 47, comma 3, del DPR 30 maggio 1989, n. 223). L'applicazione delle norme Istat possono essere verificate dai Comuni attraverso le Istruzioni per l'Ordinamento ecografico ed attraverso i servizi di supporto indicati nel paragrafo successivo.

A conclusione dell'iter sopra descritto, il Comune procede con atto amministrativo di deliberazione della variazione onomastica o di titolazione delle nuove aree di circolazione ed aggiorna l'ANNCSU.

3.2.5 Servizio per la verifica della rispondenza degli indirizzi ai requisiti tecnici stabiliti dall'Istat

Il Comune, prima di certificare i propri dati, deve verificare ed assicurare il pieno rispetto dei requisiti tecnici stabiliti dall'Istat nelle relative istruzioni.

Su indicazione dell'Istat, sono implementati nell'infrastruttura dell'ANNCSU dei servizi di supporto, anche basati sull'utilizzo dei dizionari delle DUG e delle DUF, per verificare la rispondenza dei dati delle aree di circolazione e dei numerici civici, inseriti dal Comune alle regole tecniche stabilite dall'Istat. Tali servizi saranno incrementati nel tempo anche per effetto del costante aggiornamento, da parte dell'Istat, dei predetti dizionari. Tutti i dati inseriti nell'ANNCSU che non rispettano le regole tecniche sono evidenziati con marcatori, con valenza di segnalazione, e sono utilizzabili all'interno dell'ANNCSU al pari degli altri dati.

L'Istat effettua all'interno dei propri sistemi ulteriori controlli e, se necessario, contatta direttamente i Comuni interessati al fine di concordare l'adeguamento dei dati inseriti ai requisiti tecnici emanati dall'Istat medesima, in caso l'adeguamento non comporti ulteriori oneri in capo ai Comuni.

L'utilizzo dei Dizionari delle DUG e delle DUF è raccomandato ai Comuni al fine di favorire la standardizzazione degli odonimi ed il pieno rispetto delle regole e delle istruzioni Istat.

3.2.6 Consultazione puntuale e massiva degli stradari, indirizzari ed interni del Comune

Le funzionalità relative ai profili di *consultazione completa* e *consultazione parziale* sono disponibili solo per i Comuni che hanno già conferito i dati in ANNCSU.

Il Comune potrà in ogni caso utilizzare il proprio stradario e indirizzario, conservato a livello locale nel proprio sistema informativo, sia per lo svolgimento delle funzioni di competenza statale attribuite al sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di propria competenza, purché i contenuti siano gli stessi di quelli presenti in ANNCSU.

3.2.7 Servizio di trasmissione di documentazione a supporto della verifica sull'Ordinamento ecografico

A supporto della pianificazione delle verifiche di rispondenza degli stradari ed indirizzari alle le regole tecniche stabilite dall'Istat i Comuni possono trasmettere direttamente all'Istat attraverso lo strumento di upload disponibile sul "Portale" documentazione di chiarimento (delibere, dizionari locali, richieste di chiarimenti, cartografia vettoriale o altra documentazione) nei più comuni formati (pdf, doc, xls, shp, dxf e dwg).

3.3 Servizi per l'Agenzia delle Entrate e l'Istat

L'Agenzia delle Entrate e l'Istat hanno accesso ai seguenti servizi specifici, funzionali anche alla gestione dell'infrastruttura dell'ANNCSU ed all'erogazione dei servizi destinati ai Comuni, in quanto titolari del dato.

per l'Agenzia delle Entrate:

- Consultazione ed estrazione dei dati per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Agenzia (es. corretta individuazione indirizzi per notifica atti), nonché per allineare gli indirizzi contenuti nell'Anagrafe Tributaria agli indirizzi dell'ANNCSU;
- Funzioni per il monitoraggio delle attività in qualità di gestore dell'infrastruttura;

per l'Istat:

- Consultazione ed estrazione dei dati;
- Verifica delle proposte DUG e delle proposte DUF provenienti dai Comuni;
- Gestione dizionario delle DUG e del dizionario delle DUF;
- Verifica della rispondenza degli stradari, degli indirizzari e degli interni ai requisiti tecnici stabiliti dall'Istat;
- Funzioni per il monitoraggio delle attività.

L'erogazione del servizio avviene in conformità alle policy di sicurezza previste dall'Agenzia delle Entrate.

3.4 Servizi per tutti

È prevista l'attivazione sul sito internet dell'ANNCSU di un servizio puntuale al quale si accede liberamente, cioè senza necessità di utilizzare nessuna modalità di autenticazione che consente di effettuare gratuitamente interrogazioni, solo finalizzate a verificare se:

- un determinato odonimo è presente in ANNCSU;
- uno specifico indirizzo è presente in ANNCSU.

Nei casi in cui sia possibile, il sistema fornirà il posizionamento dell'indirizzo sulla mappa.

Sul medesimo sito internet, in una sezione alla quale si accede tramite autenticazione dell'utente, secondo le modalità previste nel successivo punto 3.6, sarà possibile effettuare il download massivo dell'elenco degli odonimi e dei numeri civici esterni inseriti in ANNCSU per ciascun Comune.

Gli utenti dotati di uno specifico profilo informatico potranno effettuare il download massivo di odonimi e numeri civici, oltre che su base comunale, anche su base provinciale, regionale e nazionale.

I dati elementari forniti in entrambe le tipologie di servizi sono i seguenti:

- a) DENOMINAZIONE URBANISTICA GENERICA (DUG)
- b) DENOMINAZIONE UFFICIALE (DUF)
- c) ODONIMO LINGUA 1
- d) ODONIMO LINGUA 2
- e) DENOMINAZIONE LOCALITA'
- f) CIVICO
- g) ESPONENTE
- h) SPECIFICITA'
- i) METRICO

Quando le coordinate dei numeri civici, inserite e certificate dai Comuni avranno una sufficiente copertura su base nazionale, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, potrà essere sviluppato uno specifico profilo informatico che consentirà anche di scaricare in forma massiva le coordinate relative al posizionamento dei numeri civici. L'attivazione della funzionalità, diretta a specifiche tipologie di utenti, sarà soggetta al preventivo parere del Garante

3.5 Servizi per le pubbliche amministrazioni e per i gestori di servizi postali

Le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi postali, se riconosciuti tramite uno dei sistemi di autenticazione in uso presso l'Agenzia delle Entrate, possono accedere a servizi in cooperazione applicativa di interrogazione puntuale di stradari ed indirizzari.

I dati forniti saranno i medesimi previsti al 3.4.

L'infrastruttura è inizialmente dimensionata sulla stima dei possibili utilizzatori e sono monitorati i livelli di servizio al fine di pianificare i successivi ampliamenti.

In seguito all'attivazione di specifici tavoli tecnici da parte dell'Agenzia delle Entrate, dell'Istat, dell'Anci e dei gestori di servizi postali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, potranno essere sviluppati ulteriori servizi destinati agli enti che si occupano della postalizzazione.

3.6 Accesso ai servizi

Fermo restando quanto previsto al punto 3.2.2 per l'accesso tramite il Portale dei Comuni e fatto salvo l'accesso puntuale di cui al punto 3.4, i servizi dell'ANNCSU sono disponibili anche in modalità profilata, previa autenticazione dell'utente tramite SPID, CNS o l'utilizzo di chiavi personali rilasciate dall'Agenzia delle Entrate. L'erogazione del servizio avviene in conformità alle policy di sicurezza previste dall'Agenzia delle Entrate. Gli accessi saranno tracciati secondo gli standard già utilizzati dall'Agenzia delle Entrate. Titolare del trattamento dei dati personali conferiti per l'accesso è l'Agenzia delle Entrate, che si avvale del partner tecnologico Sogei Spa, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.”.

3.7 Attivazione di nuovi servizi

Ai sensi degli artt. 9 e 11 del DPCM, eventuali variazioni concernenti i servizi e le specifiche tecniche sono rese note mediante pubblicazione sui siti istituzionali dell'Istat e dell'Agenzia delle Entrate almeno quattro mesi prima della loro efficacia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.



Istituto Nazionale di Statistica

Dipartimento per la produzione statistica Direzione centrale per le statistiche ambientali e territoriali

Al Signor Sindaco

e, p.c. Al Responsabile della toponomastica del Comune

Al Responsabile dell'Ufficio di statistica del Comune

Ai Responsabili dell'Ufficio di Statistica:
- delle Regioni
- Provincia autonoma di Bolzano/*Bozen* - ASTAT
- Provincia autonoma di Trento - ISPAT

Al Ministero dell'Interno:
- Direzione Centrale per i Servizi Demografici
- Ufficio Centrale di Statistica

All' Agenzia delle Entrate:
- Direzione Centrale Servizi Catastali, Cartografici e di Pubblicità Immobiliare

Oggetto: Conferimento di stradari e indirizzari all'ANNCSU – Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane, previsto dall'art. 3, comma 2 del D. L. n. 179/2012.

L'Istat, con circolare n. 912/2014/P del 15 gennaio 2014, si è avvalso della collaborazione del Suo Comune per avviare le attività di consolidamento dei dati odonomastici e dei numeri civici risultanti dal completamento del 15° Censimento della popolazione e delle abitazioni.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12/05/2016 (di seguito DPCM) sono stati disciplinati i contenuti dell'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU), gli obblighi e le modalità di conferimento degli stradari e indirizzari comunali tenuti dai singoli comuni, nonché le modalità di accesso all'ANNCSU da parte dei soggetti autorizzati.

L'ANNCSU risponde all'esigenza di disporre, per l'intero territorio nazionale, di informazioni sulle strade e sui numeri civici informatizzate e codificate, dinamicamente aggiornate e certificate dai comuni, al fine di fornire a tutti gli enti della Pubblica Amministrazione una banca dati di riferimento. Inoltre, tale archivio costituisce uno strumento indispensabile per l'attuazione del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, previsto dall'art. 3, comma 1 del D. L. n. 179/2012.



Istituto Nazionale di Statistica

Dipartimento per la produzione statistica Direzione centrale per le statistiche ambientali e territoriali

Come noto, l'art. 45 del Regolamento anagrafico (D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223) prevede che *“In ciascun comune l'ufficio preposto agli adempimenti ecografici deve curare la compilazione e l'aggiornamento dello stradario secondo le indicazioni fornite dall'Istituto nazionale di statistica”*.

Nell'ambito delle attività previste dall'art. 6 del DPCM, l'Istat richiede ora la Sua collaborazione per effettuare il **“CONFERIMENTO”** dei dati degli stradari e indirizzari nell'ANNCSU, utilizzando l'infrastruttura informatica predisposta dall'Agenzia delle Entrate denominata “Portale per i Comuni”, di seguito Portale, ed osservando le modalità previste nel documento *“Specifiche tecniche e modalità di accesso ai servizi erogati”* dall'ANNCSU, pubblicato sui siti istituzionali dell'Istat e dell'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 11 del DPCM 12 maggio 2016, agli indirizzi:

- <https://www.istat.it/it/archivio/270289>
- <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/fabbricatiterreni/portale-per-i-comuni/servizi-portale-dei-comuni/toponomastica>

Prima di procedere alle attività di conferimento dei dati nell'ANNCSU, il “Responsabile della toponomastica” e/o gli eventuali addetti designati dal Comune possono partecipare, su richiesta, al corso di formazione organizzato dall'Agenzia delle Entrate. I nominativi e i riferimenti dei Referenti dell'Agenzia delle Entrate che hanno il compito di informare, formare e supportare i Comuni nell'attività di conferimento, sono resi disponibili ed aggiornati sul sito internet dell'Agenzia alla pagina sopraindicata.

Nella fase di conferimento il Comune verifica i dati già inseriti nel Portale, per corrispondere alla richiesta fatta con la circolare Istat n. 912/2014/P e provvede, se necessario, a correggere, integrare e validare tali dati, aggiornandoli alla situazione amministrativa di fatto esistente alla data in cui effettuerà il conferimento.

Con il completamento delle attività di conferimento da parte del Comune i dati sono resi disponibili all'interno dell'ANNCSU sia per la consultazione, sia per l'aggiornamento continuo e sono utilizzati all'interno di tutti i servizi dell'ANNCSU

Per maggiori e più dettagliate informazioni sulle attività operative sono disponibili nel sito internet dell'Agenzia delle Entrate, alla pagina accessibile dal link sopra indicato, i seguenti documenti:

- Specifiche Tecniche e modalità di accesso ai servizi erogati dall'ANNCSU;
- Pianificazione delle attività di conferimento e attivazione dell'ANNCSU;
- Istruzioni per l'ordinamento ecografico;
- Guida operativa per la gestione dell'ANNCSU.



Istituto Nazionale di Statistica

Dipartimento per la produzione statistica Direzione centrale per le statistiche ambientali e territoriali

Nel Portale per i Comuni, nell'area accessibile mediante il profilo "Gestione toponomastica" è disponibile anche un corso di e-learning che illustra le corrette modalità di utilizzo delle funzioni a regime.

Con l'occasione si ricorda che come indicato anche nel documento "Specifiche tecniche e modalità di accesso ai servizi erogati":

- ai sensi dell'art. 4, comma 1, del DPCM, l'ANNCSU costituisce, dalla data di attivazione, **il riferimento nazionale per gli stradari e indirizzari comunali**;
- ai sensi dell'art. 7, comma 3, del DPCM, a decorrere dalla data di attivazione dell'ANNCSU il Comune utilizza nell'ambito delle attività di competenza esclusivamente i dati presenti nell'ANNCSU.

I Comuni potranno utilizzare il proprio stradario/indirizzario, conservato a livello locale nei propri sistemi informativi, sia per lo svolgimento della funzione anagrafica che per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di propria competenza, purché i contenuti siano gli stessi di quelli presenti in ANNCSU.

Concordemente a quanto indicato nel DPCM, le operazioni che richiedano il trattamento di dati personali sono svolte nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003) e del Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale (Allegato A3 al d.lgs. 196/2003 cit.).

Nel ringraziare per l'attenzione e la preziosa collaborazione, si porgono i più cordiali saluti.

Il Direttore Centrale
Sandro Cruciani

ALLEGATO: Pianificazione delle attività di conferimento e attivazione dell'ANNCSU

**LEGGE 24 DICEMBRE 1954, N. 1128. ORDINAMENTO DELLE ANAGRAFI DELLA POPOLAZIONE
RESIDENTE**

**D.P.R. 30 MAGGIO 1989, N. 223. APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO ANAGRAFICO
DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE**

ISTRUZIONI PER L'ORDINAMENTO ECOGRAFICO

**AGGIORNAMENTO AL 1 AGOSTO 2018
(CON FIGURE PROVVISORIE)**

ISTAT

Sommario

ISTRUZIONI PER L'ORDINAMENTO ECOGRAFICO	5
PREMESSA.....	5
I. ASPETTI GENERALI.....	5
II. ISOLATI	6
1. Unità ecografiche semplici e complesse	6
2. Individuazione degli isolati.....	6
3. Numerazione degli isolati.....	8
4. Aggiornamento della numerazione degli isolati	8
III. AREE DI CIRCOLAZIONE E ODNIMI	8
5. Individuazione delle aree di circolazione	8
6. Aree di circolazione extraurbane	11
7. Omonimia delle aree di circolazione.....	14
8. Parchi, giardini e luoghi di interesse	14
9. Località e ubicazione in cui ricade l'area di circolazione.....	14
10. Aree di circolazione destinate a parcheggi	15
11. Individuazione degli odonimi	15
12. Elementi che compongono l'odonimo	15
13. Odonimi fittizi.....	15
14. Odonimi riferiti a bivi, incroci, svincoli e rotatorie	15
15. Odonimi con indicazione della precedente denominazione	16
16. Dizionario nazionale delle specie di area di circolazione (DUG).....	16
17. DUG a carattere locale	18
18. DUG riferite ad aree di circolazione private.....	18
19. DUG riferite a infrastrutture viarie	19
20. DUG riferite a sentieri, tratturi e mulattiere.....	19
21. DUG riferite a aree di circolazione pedonali o ciclabili	19
22. DUG riferite a strade vicinali, poderali, consortili e di bonifica	20
23. DUG di aree di circolazione lungo corpi idrici e parchi urbani.....	20
24. DUG a riferimento areale e puntuale.....	20
25. DUG con indicazione della posizione, o con riferimento spaziale e dimensionale.....	22
26. DUG con attributi qualificativi.....	22
27. DUG doppie.....	23

28.	Individuazione univoca delle denominazioni.....	24
29.	Denominazioni riferite a persone	24
30.	Denominazioni riferite a santi e titoli mariani	24
31.	Denominazioni con pseudonimi.....	24
32.	Denominazioni con titoli onorifici, religiosi, nobiliari e qualifiche professionali.....	24
33.	Denominazioni riferite a fratelli e sorelle	25
34.	Denominazioni riferite a monumenti.....	25
35.	Denominazioni con presenza di caratteri speciali	25
36.	Denominazioni con presenza di trattino d'unione	25
37.	Denominazioni con specificazioni	26
38.	Denominazioni con indicazione delle date	26
39.	Denominazioni con indicazioni numeriche	27
40.	Denominazione di aree di circolazione che si diramano da strade di ordine superiore.....	27
41.	Denominazioni riferite a autostrade e strade statali, regionali, provinciali, comunali.....	27
42.	Denominazioni con la specifica del tronco o del prolungamento	28
43.	Denominazioni similari.....	29
44.	L'uso di preposizioni nelle denominazioni	30
45.	Estensione della denominazione ad aree di circolazione di ordine inferiore	31
IV.	NUMERAZIONE CIVICA E NUMERAZIONE INTERNA.....	33
46.	Numerazione civica	33
47.	Modalità della numerazione civica dei centri abitati.....	34
48.	Modalità della numerazione civica extraurbana	34
49.	Aggiornamento della numerazione civica.....	35
50.	Case sparse e nuclei catturati dal centro.....	36
51.	Il campo di osservazione dei numeri civici.....	36
52.	Accessi esterni agli edifici.....	39
	52.1 Accessi pedonali	41
	52.2 Accessi diretti ai box.....	44
	52.3 Passi carrabili	44
	52.4 Accessi temporaneamente chiusi.....	44
53.	Accessi esterni agli edifici precedentemente esentati	45
	53.1 Chiese	46
	53.2 Monumenti.....	46

53.3 Edifici rurali.....	47
53.4 Fienili	48
53.5 Edicole e chioschi	49
53.6 Strutture per l'erogazione di servizi, locali tecnologici	49
53.7 Accesso ad aree non edificate.....	50
54. Accessi esterni agli alloggi precari.....	51
54.1 Strutture semipermanenti.....	51
54.2 Insediamenti mobili.....	52
54.3 Strutture mobili disperse.....	53
55. Numerazione interna	54

ISTRUZIONI PER L'ORDINAMENTO ECOGRAFICO

PREMESSA

Le istruzioni per l'ordinamento ecografico riportate nei successivi capitoli, costituiscono la regolamentazione tecnica degli adempimenti ecografici previsti dalla normativa vigente in materia di stradario, indirizzario e numerazione interna.

Le presenti istruzioni sostituiscono le analoghe emanate a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R n. 223/1989 di approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente e di quelle successive.

I. ASPETTI GENERALI

La determinazione dei contrassegni relativi alle sedi di dimora (abitazioni) e a quelle di lavoro (laboratori, negozi, uffici e simili), nonché agli edifici che le comprendono e alle aree di circolazione (piazze, vie e simili) che le servono, oltre ad essere di importanza basilare per i servizi civici, e segnatamente per l'anagrafe, è pregiudiziale ai fini della realizzazione del censimento ed è essenziale per i suoi molteplici usi di interesse pubblico. Le presenti istruzioni hanno lo scopo di assicurare la necessaria uniformità di direttive nella determinazione di cui sopra. In esse sono stabilite regole di standardizzazione e normalizzazione delle codifiche e delle nomenclature oltre alla corretta modalità di inserimento delle informazioni nello stradario, nell'indirizzario e nella collegata tabella della numerazione interna.

I relativi adempimenti devono essere assolti dagli uffici d'anagrafe, tecnico e di statistica (ove esista) in stretta colleganza tra loro, con il preciso intento di costruire un unico archivio di indirizzi, completo ed esaustivo, che costituisca il riferimento unico per tutta l'amministrazione pubblica.

Il Comune deve deliberare le nuove denominazioni delle aree di circolazione in modo esteso, completo, distanziando le parole con un solo spazio e in caratteri maiuscoli (Esempio: VIALE ALESSANDRO MANZONI). Inoltre, le denominazioni inserite non devono contenere abbreviazioni, elementi puntati, segni di punteggiatura, errori di ortografia o refusi di battitura.

Con le indicazioni suddette, si avrà una perfetta coincidenza tra la denominazione presente in delibera e quella presente nello stradario comunale. In caso contrario, per odonimi deliberati precedentemente all'uscita delle seguenti istruzioni, l'adeguamento alle modalità tecniche indicate per la standardizzazione e la normalizzazione della "denominazione estesa":

- non rendono necessaria la sostituzione della cartellonistica stradale o delle targhe indicanti le denominazioni già deliberate non in forma standard. Tuttavia, nei casi in cui, per i più svariati motivi, sia necessario sostituire la preesistente cartellonistica, nelle nuove targhe deve essere indicata la "dizione estesa" dell'area di circolazione, anche se sintatticamente diversa da quella deliberata dal Comune;
- non comportano la sostituzione delle carte di identità ai cittadini se non su richiesta. Alla scadenza naturale delle stesse, le nuove dovranno invece riportare l'indirizzo scritto in forma completa ed estesa.

Al fine di standardizzare le denominazioni deliberate dai Comuni precedentemente alle seguenti istruzioni, ciascun Comune deve provvedere, con una o più delibere anche di carattere cumulativo, ad adeguare le denominazioni esistenti alle regole tecniche indicate dall'Istat. Le delibere relative alle nuove aree di circolazione o alla modifica della denominazione delle aree già esistenti devono necessariamente rispettare le regole tecniche sopraindicate.

Ogni variazione della odonomastica o una revisione della numerazione civica possono essere disposte d'ufficio in conseguenza di modifiche alla viabilità o al tessuto urbanistico. Tali modifiche devono comportare l'aggiornamento dell'informazione nei vari servizi del Comune (anagrafe, tributi, edilizia, urbanistica, etc.). Le stesse considerazioni di cui sopra sono valide per tutti i documenti ufficiali in uso presso il Comune che contengano dati odonomastici.

In caso di revisione dell'onomastica stradale o della numerazione civica il cittadino non è tenuto ad effettuare alcuna comunicazione né per l'aggiornamento dei documenti d'identità, né della patente di guida o del libretto di circolazione, ma sarà sufficiente esibire copia del certificato di residenza, (Circolare MIACEL n. 24 del 31 dicembre 1992, Circolare MIACEL n. 2 del 7 febbraio 1996 del Ministero dell'Interno e Nota n. 1235/n.350 del 23 aprile 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).

II. ISOLATI

1. Unità ecografiche semplici e complesse

Come è noto, vi sono vari ordini d'unità ecografica. Le unità ecografiche più semplici sono: *l'abitazione*, cioè uno o più vani funzionalmente destinati alla vita delle persone; *l'esercizio*, cioè uno o più vani funzionalmente destinati allo svolgimento di un'attività economica; *l'ufficio* e simili, cioè qualsiasi locale o gruppo di locali destinati all'esercizio di alcune attività professionali, pubbliche o private, non coincidente con l'abitazione delle persone che le esercitano.

Tali unità sono, di norma, raggruppate in uno stesso fabbricato comunemente denominato "edificio", il cui accesso o i cui accessi esterni sull'area di circolazione sono contraddistinti da numeri civici.

I fabbricati o edifici, a loro volta, si trovano raggruppati, di norma, in un complesso edificato, normalmente delimitato da spazi destinati alla viabilità, noto sotto il nome di *isolato*. E' evidente che l'isolato può talvolta identificarsi anche con un solo edificio, costituito, a sua volta, di una sola abitazione.

Poiché, segnatamente nei centri abitati e non, un complesso di dati e notizie di notevole importanza ai fini amministrativi (in particolare per ragioni di carattere edilizio, igienico-sanitario, elettorale, etc.) è fruibile in modo migliore se riferito ad un'unità ecografica complessa, quale l'isolato, è opportuno che questo venga adottato nel quadro dell'ordinamento ecografico dei centri maggiori o delle porzioni di territorio dove essi si individuano. E' evidente che l'isolato - poiché con la sua netta delimitazione permette anche di costituire sezioni di censimento razionali ed agevolmente individuabili - si dimostra proficuamente utilizzabile ai fini del censimento o di altre funzioni amministrative.

2. Individuazione degli isolati

E' ora opportuno precisare meglio il concetto d'isolato allo scopo di agevolare l'individuazione degli stessi senza incorrere in equivoci.

Per *isolato* s'intende un edificio, o un insieme di edifici contigui o non, e cioè ogni costruzione in pietra, mattoni, cemento armato, acciaio, etc., organicamente strutturata ed eventualmente intervallata da corti, cortili, giardini e simili, che abbia la caratteristica di essere individuata sul terreno, in quanto circondata da:

- a) spazi destinati alla viabilità, anche se su livelli altimetrici diversi (vie, strade, corsi, viali, vicoli, calli, salite, piazze, piazzali, larghi, e simili);
- b) limiti geomorfologici (fossi, canali, fiumi, torrenti, scarpate, crinali e simili);
- c) limiti individuati da opere infrastrutturali (linee ferroviarie, ponti, recinzioni, etc.);
- d) limiti di tipo amministrativo (confini comunali, etc.).

Sulla base di quanto sopra, ogni edificato, nelle condizioni previste dalla definizione sopraccitata, è da considerarsi isolato qualunque sia la sua destinazione d'uso (abitativa, produttiva, etc.). Allo stesso modo

deve considerarsi isolato - da definirsi *isolato di tipologia speciale* - anche un complesso sportivo (ad esempio: uno stadio), un aeroporto, un parco recintato, un cimitero, etc..

Di seguito si riportano alcune tipologie di isolati che con maggiore frequenza si presentano nelle strutture urbane (cfr. **Figura 1** riportata di seguito).




Figura 1 - Schematizzazione di alcune tipologie di isolati

Nella **Figura 1 a** si riconoscono 10 isolati (spazi in nero) di diversa forma e dimensione, intervallati da una regolare rete stradale: come è evidente, essi sono riconoscibili e individuabili senza alcun dubbio.

Nella **Figura 1 b** si riconosce solo un isolato costituito da due fabbricati e un giardino a forma di L e circondato da quattro strade e una piazza.

Nelle **Figura 1 c** si riconosce un solo isolato costituito da un gruppo di villini intervallati da giardini (villini a schiera) e circondato da quattro strade.

Nella **Figura 1 d** i due fabbricati centrali costituiscono un solo isolato in quanto collegati tra loro, a partire dal primo piano verso l'alto, mentre al di sotto corre una strada.

Nella **Figura 1 e** lo stabilimento industriale, costituito da più corpi di fabbricati separati da spazi destinati alla viabilità interna, ma tutti compresi in uno stesso recinto, costituiscono un solo isolato.

Nella **Figura 1 f** anche mancando il recinto, più corpi di un fabbricato funzionalmente dipendenti, in quanto pertinenze di uno stesso stabilimento, costituiscono un solo isolato.

Nella **Figura 1 g** costituisce un solo isolato il complesso recintato di più edifici (destinato esclusivamente o prevalentemente a residenza con qualunque densità e tipologia edilizia) con viabilità interna, e funzionalmente dipendenti dal punto di vista dei servizi oppure legati da vincoli consortili o simili.

I casi, infine, di difficile risoluzione dovranno essere sottoposti all'Istituto nazionale di statistica per l'esame e la soluzione.

Tutti gli isolati esistenti devono essere individuati col concorso delle planimetrie aggiornate, di cui i Comuni dispongono, dando la precedenza a cartografie a scala quanto più possibile omogenea sul territorio comunale, aggiornata e inquadrata nel sistema planimetrico nazionale, e procedendo ad accertamenti diretti (ricognizioni sul terreno) nei casi dubbi.

3. Numerazione degli isolati

Qualora per ragioni interne all'amministrazione o di necessità da parte dell'Istat siano individuati tutti gli isolati, a ciascuno di essi deve essere assegnato un numero, da non apporsi materialmente sugli edifici, bensì da riportare dapprima sulle planimetrie, poi su di uno speciale elenco a registro. La numerazione degli isolati deve essere unica e progressiva per ogni centro abitato e fuori dai centri abitati ove l'edificato lo consente, oppure, nei centri maggiori per ogni rione, quartiere, sestiere e simili. In quest'ultimo caso, i rioni, quartieri, etc., devono essere contraddistinti da un numero romano o da una lettera maiuscola e quindi il numero di ciascun isolato sarà seguito - diviso da una barra - dal simbolo del rione, quartiere e simili. Nell'ambito del centro, o del rione, etc., la numerazione deve avere inizio dall'isolato più importante, oppure da uno degli isolati situati nella parte centrale del centro abitato o del rione, etc., e deve svolgersi possibilmente a spirale, da sinistra verso destra.

4. Aggiornamento della numerazione degli isolati

L'eventuale numerazione degli isolati deve essere tenuta continuamente al passo con le nuove costruzioni e con le demolizioni. In proposito si osserva che agli isolati costruiti successivamente all'impianto della numerazione dovranno essere assegnati i numeri immediatamente successivi all'ultimo numero già assegnato nell'ambito del centro abitato o del rione, etc. Nel caso, però, in cui un nuovo o nuovi isolati siano edificati sull'area di un isolato distrutto o demolito, ad esso od ad uno di essi dovrà essere assegnato il numero distintivo dell'isolato preesistente; così pure nel caso di costruzione di un unico isolato sull'area dove ne preesistevano più altri, ad esso dovrà essere assegnato il numero distintivo di uno di quelli, mentre gli altri numeri non potranno più essere utilizzati, perché il numero distintivo di un isolato distrutto o demolito non deve essere assegnato ad un isolato costruito su altra area.

III. AREE DI CIRCOLAZIONE E ODNIMI

5. Individuazione delle aree di circolazione

E' necessario stabilire ed illustrare il concetto di area di circolazione a prescindere sia dalla propria collocazione in ambito urbano o extraurbano e sia dalle differenti caratteristiche costruttive, tecniche

funzionali (manto stradale o a fondo naturale) e funzionali (veicolare, ciclabile o pedonale) che le aree stesse quasi sempre presentano. Sono così individuate con la stessa modalità le aree di circolazione dei centri e nuclei abitati, delle località produttive e delle case sparse.

Nell'ambito del territorio urbano o extraurbano ogni spazio del suolo pubblico o ad uso pubblico, di qualsiasi forma e misura, destinato alla viabilità, costituisce una separata area di circolazione, la quale deve essere distinta da una propria denominazione. Pertanto, ogni via, strada, corso, viale, vicolo, calle, salita, piazza, piazzale, largo e simili, situato all'interno del territorio comunale, compresa anche la viabilità privata purché ad uso pubblico, costituisce una distinta area di circolazione.

Ai fini dell'esatta individuazione delle aree di circolazione, ogni Comune deve provvedere ad un'accurata revisione di tutti gli spazi destinati alla viabilità avendo cura di identificare un segmento o più segmenti consecutivi formanti una spezzata aperta nel caso di strade e simili, e segmenti consecutivi formanti una spezzata chiusa nel caso di piazze e simili, a cui assegnare un odonimo a sé stante. Non sono ammessi con lo stesso odonimo più segmenti non consecutivi a meno che l'interruzione tra di essi non sia determinata da una spezzata chiusa rappresentante una piazza, una rotonda e simili, (cfr. le figure da 2 a 7 riportate di seguito). I segmenti che descrivono le aree di circolazione devono essere interconnessi tra loro al fine di formare un grafo planare.





Figura 2 – Schematizzazione geometrica dei segmenti da considerare ai fini della individuazione delle aree di circolazione da denominare


Di seguito, si descrivono graficamente diversi casi di intersezione tra più aree di circolazione.



a= area di circolazione corrispondente all'omonimo *Viale di Trastevere*, compresa tra l'estremo **A₁** e l'estremo **A₂** del segmento **a**

b= area di circolazione corrispondente all'omonimo *Via San Francesco a Ripa*, compresa tra l'estremo **B₁** e l'estremo **B₂** del segmento **b**

Figura 3 - Intersezione tra due aree di circolazione a e b e mantenimento dei relativi odonimi in presenza di incrocio.




a= area di circolazione corrispondente all'omonimo *Via del Corso*, compresa tra l'estremo **A₁** e l'estremo **A₂** del segmento **a**

b= area di circolazione corrispondente all'omonimo *Via delle Convertite*, compresa tra l'estremo **B₁** e l'estremo **B₂** del segmento **b**

c= area di circolazione corrispondente all'omonimo *Via del Parlamento*, compresa tra l'estremo **C₁** e l'estremo **C₂** del segmento **c**

Figura 4 - Intersezione fra tre aree di circolazione con cambiamento dell'odonimo in presenza di incrocio (segmenti a e c) e mantenimento dello stesso (segmento a).




a= area di circolazione corrispondente all'omonimo *Via dei Baullari*, compresa tra l'estremo **A₁** e l'estremo **A₂** del segmento **a** (con il tratteggio è indicata la continuità virtuale della denominazione oltre la spezzata chiusa **d**)

b= area di circolazione corrispondente all'omonimo *Via dei Giubbonari*, compresa tra l'estremo **B₁** e l'estremo **B₂** del segmento **b**

c= area di circolazione corrispondente all'omonimo *Via dei Cappellari*, compresa tra l'estremo **C₁** e l'estremo **C₂** del segmento **c**

d= area di circolazione corrispondente all'omonimo *Campo de' Fiori*, compresa tra gli estremi **D₁** e **D₂**, coincidenti tra loro, della spezzata chiusa **d**

Figura 5 - Intersezione fra tre aree di circolazione in corrispondenza di una quarta rappresentata da una piazza (spezzata chiusa d), con cambiamento dell'odonimo in corrispondenza di essa (segmenti b e c) e mantenimento dello stesso (segmento a).




a= area di circolazione corrispondente all'odonomo *Viale di Trastevere*, compresa tra l'estremo **A₁** e l'estremo **A₂** del segmento **a**

b= area di circolazione corrispondente all'odonomo *Via Pietro Sterbini*, compresa tra l'estremo **B₁** e l'estremo **B₂** del segmento **b**

c= area di circolazione corrispondente all'odonomo *Via Mattia Montecchi*, compresa tra l'estremo **C₁** e l'estremo **C₂** del segmento **c**

Figura 6 - Intersezione di due aree di circolazione in corrispondenza di una terza (segmento a) con cambiamento dell'odonomo in corrispondenza di essa (segmenti b e c) e mantenimento dello stesso (segmento a).



a= area di circolazione corrispondente all'odonomo *Viale di Trastevere*, compresa tra il vertice **a₁** ed il vertice **a₂**

b= area di circolazione erroneamente corrispondente all'odonomo *Viale di Trastevere*, compresa tra l'estremo **B₁** e l'estremo **B₂** del segmento **b**

c= area di circolazione erroneamente corrispondente all'odonomo *Viale di Trastevere*, compresa tra l'estremo **C₁** e l'estremo **C₂** del segmento **c**

Figura 7 - Intersezione di due aree di circolazione (segmenti b e c) in corrispondenza di una terza (segmento a) con errato mantenimento dello stesso odonomo in tutti e tre i segmenti.

Poiché, come si è osservato, ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione, qualora si riscontrasse che qualche spazio adibito alla viabilità risulti sfornito di un proprio nome, si deve provvedere ad assegnargliene uno, seguendo la procedura prevista dalle vigenti disposizioni in materia. L'assegnazione del nome può essere omessa soltanto nel caso in cui si tratti di viabilità privata chiusa al pubblico.

E' opportuno ricordare che la normativa istituita in precedenza in materia di aree di circolazione extraurbane permetteva, all'insieme di tutti gli spazi destinati alla viabilità esistente nel territorio dei nuclei abitati o di case sparse, di assegnare la stessa denominazione a ciascuna area di circolazione della rispettiva località. Poiché, nel tempo, lo sviluppo dei caratteri urbani e degli aggregati edilizi hanno assunto una maggiore diversificazione legata alla vita sociale che vi si svolge, viene data raccomandazione ai Comuni di far riferimento nell'assegnazione degli odonomi, solo alle distinte aree di circolazione sopra definite e non più all'insieme indistinto delle aree di circolazione per località o altra forma di suddivisione del territorio comunale (esempio le frazioni geografiche).

Quando la mezzeria di un'area di circolazione costituisce il confine comunale la denominazione dell'area di circolazione deve essere la stessa per i due comuni, avendo cura di adottare la numerazione dispari da un lato e quella pari dall'altro lato secondo quanto previsto in materia. Tale procedimento dovrà formarsi di comune accordo tra le due amministrazioni interessate attraverso idoneo provvedimento amministrativo, avendo cura di trovare soluzioni che riducano conseguenze ai cittadini.

Generalmente le aree di circolazione dei centri abitati sono di facile individuazione in quanto la griglia della viabilità permette di determinare tratti distinti formati da intersezioni di strade che includono uno o più isolati. Per individuare altrettanto facilmente le aree di circolazione esterne ai centri abitati privi di isolati è necessario fare alcune precisazioni di tipo interpretativo.

6. Aree di circolazione extraurbane

Trattasi di strade extraurbane principali o secondarie che si dipartono da uno dei centri abitati, o lo attraversano, o passano per il territorio del Comune senza attraversarne alcuno, o collegano due centri o

due strade di ordine superiore. E' superfluo avvertire che nel caso di strade esterne che attraversano il territorio di più Comuni, le rispettive aree di circolazione sono delimitate, ai due capi, dal confine comunale.

Ognuna di tali strade esterne, che sia stata assunta come area di circolazione a sé stante, può comprendere anche gli spazi adiacenti sui quali esistano edifici da essa servite oppure aree di circolazione secondarie di scarsa importanza da cui si dipartono (carreggiabili, carrarecce, campestri, mulattiere, piste, sentieri e simili), purché per brevi tratti, preferibilmente nell'ordine di circa 30 metri, a meno che non abbiano già una propria distinta denominazione, nel qual caso costituiscono aree di circolazione a sé stanti.

Un particolare accenno è opportuno fare in merito alle strade principali (di solito autostrade, strade statali o di grande comunicazione come quelle regionali) che attraversano più centri abitati, ufficialmente o tradizionalmente fornite di nome unico, come, ad esempio, la Via Aurelia, che parte da Roma e giunge a Ventimiglia, attraversando molteplici centri abitati, talvolta di notevole importanza, come, ad esempio, Genova.

I tratti di strade, all'interno dei centri abitati da esse attraversati, devono essere considerati:

- a) come aree di circolazione distinte dai tratti esterni, quando i tratti interni s'inseriscono nel sistema di viabilità urbana perdendo le caratteristiche e le funzioni specifiche proprie delle strade esterne, come si verifica normalmente nei grandi e medi centri, ove di solito le strade in questione, inserendosi nel sistema di viabilità cittadina, cessano praticamente di esistere come tali e cambiano di nome, ivi compresa la numerazione civica;
- b) come parti integranti dell'area di circolazione costituita dalla strada esterna, quando il tratto interno conserva le caratteristiche e le funzioni della strada esterna come si verifica normalmente nei piccoli centri, laddove il complesso edilizio ha uno sviluppo lineare lungo i lati della strada, sì che essa non presenta soluzioni di continuità e, di solito, conserva il proprio nome dei tratti esterni.

I criteri anzidetti sono già seguiti da quasi tutti i Comuni in cui ricorrono i casi in questione, e poiché trattasi di criteri razionali e pratici, anche gli altri Comuni interessati sono invitati ad adottarli.

E' da tener bene in evidenza che nei casi in cui alla precedente lettera a) anche i due tratti esterni delle strade ivi considerate costituiscono due distinte aree di circolazione, vedi **Figura 8**. Ciò è della massima importanza, perché - ogni area di circolazione dovendo avere una propria denominazione (e, come vedremo successivamente, una propria serie di numerazione civica) - se i due tratti esterni costituissero un'unica area di circolazione, dovrebbero essere denominati con lo stesso nome (ed avere la numerazione civica in un'unica serie), ciò che contrasterebbe con un'agevole indicazione delle sedi di dimora. Nel caso di cui alla lettera b), invece, tutta la strada (tratti esterni e tratto interno) costituisce un'unica area di circolazione.



Figura 8 – Strada extraurbana che attraversa un centro abitato perdendo le caratteristiche e le funzioni specifiche proprie delle strade esterne

Nel caso infine in cui una strada esterna attraversasse nel territorio di uno stesso Comune, non uno solo, ma due o più centri abitati, quando i tratti interni al centro costituiscono altrettante distinte aree di circolazione, i tratti esterni di qua e di là dei singoli centri attraversati devono costituire sempre distinte

aree di circolazione. Un'esemplificazione del caso in questione è data nella **Figura 9**. I Comuni nel cui territorio si verificano i casi ora illustrati (strade attraversanti uno o più centri abitati) e che non si fossero già uniformati ai criteri ed alle norme anzidette, sono invitati ad uniformarsi, per le ragioni tecniche e pratiche già richiamate a proposito di altri casi.




Figura 9 – Strada extraurbana che attraversa più centri abitati perdendo o conservando le caratteristiche e le funzioni specifiche proprie delle strade esterne in ragione della dimensione del centro abitato

Per quanto concerne la denominazione vale sempre la stessa norma adottata e perciò anche ogni tratto di area di circolazione esterna ai centri abitati anzidetti deve avere una denominazione propria. Nel caso, già considerato, della strada che attraversa più centri abitati, quando i tratti interni costituiscono aree di circolazione distinte - caso della lettera a) - le due corrispondenti aree di circolazione costituite dai tratti esterni devono avere denominazioni diverse, o parzialmente diverse. Ad esempio, nel caso rappresentato nella **Figura 8** della Via Aurelia che, attraversando un centro abitato perde le caratteristiche di strada esterna (anzi si fraziona in un complesso di vie) i due tratti esterni possono assumere le denominazioni di Via Aurelia Sud e di Via Aurelia Nord; anche nel caso, rappresentato nella **Figura 9**, della Via Lario che all'interno del centro A e di quello vicino B perde le caratteristiche di strada esterna, il tratto interno al centro A ha la denominazione di Via Milano e il tratto interno all'altro centro B assume la denominazione di Via Como, mentre il tratto esterno di sinistra al centro A e quello di destra al centro B possono assumere la denominazione di Via Lario Sud e Via Lario Nord. Il tratto esterno che unisce i due centri può assumere la denominazione di uno dei due tratti interni (Via Milano o Via Como) oppure una nuova denominazione.

Nel caso, invece, che il tratto interno faccia parte integrante dell'area di circolazione costituita dalla strada esterna - caso esaminato alla lettera b) - questa conserva la propria denominazione sia nei due tratti esterni, sia nel tratto interno. Ad esempio, la Via Lario Nord che attraversa un centro abitato (centro C nella **Figura 9**), mantenendo le caratteristiche di strada esterna, conserva la denominazione di Via Lario Nord anche nel tratto interno al centro in questione.

Per quanto concerne le strade diverse da quelle nazionali o di grande comunicazione, e cioè per le strade provinciali o comunali, l'assegnazione del nome alle aree di circolazione, qualora non ne fossero già fornite, dovrà essere effettuata tenendo conto, per quanto possibile, delle denominazioni localmente già in uso; in mancanza, sarebbe opportuno scegliere nomi che orientassero sull'ubicazione geografica dell'area di circolazione (ad esempio: Strada settentrionale, Strada orientale, e simili), oppure che orientassero in relazione al capoluogo di provincia o centro importante cui conducono (ad esempio, in un Comune toscano: Via Fiorentina, Via Volterrana, Via Livornese, etc.); oppure potrebbe essere scelto il nome della zona o di qualche pubblico servizio ivi esistente (ad esempio: Via del Convento, Via della Sorgente, Via della Pineta, Via della Stazione, Via del Lago, etc.).

La denominazione delle aree di circolazione deve essere indicata su targhe di materiale resistente, le quali devono essere apposte, a cura del Comune, sui fabbricati o su appositi sostegni (pali, pilastri, colonne, etc.) per ciascuna strada esterna: ai due estremi, ai principali incroci con altre strade e, in ogni caso, ad intervalli non superiori ad un chilometro.

7. Omonimia delle aree di circolazione

Nei precedenti paragrafi 5 e 6 si è detto che ciascuna area di circolazione, sia all'interno sia all'esterno dei centri abitati, deve essere distinta con una propria denominazione. Poiché la denominazione serve alla individuazione dell'area di circolazione, è da evitare che una stessa denominazione sia data a più aree di circolazione della stessa specie. Deve essere cioè evitato che due vie oppure due piazze oppure due vicoli, etc., abbiano la stessa denominazione, anche se una via, piazza o vicolo sia nella località abitata A e l'altra via, piazza o vicolo sia nella località abitata B.

E' ammessa, invece, l'omonimia, quando si tratta di aree di circolazione di specie diverse purché non sinonime o similari (vedi punto 16). Così, ad esempio, possono coesistere Via Giuseppe Garibaldi e Vicolo Giuseppe Garibaldi, Via Camillo Benso Conte di Cavour e Piazza Camillo Benso Conte di Cavour, Salita Carlo Goldoni e Largo Carlo Goldoni, etc..

I Comuni, nell'effettuare la revisione generale della toponomastica sulla base dei criteri esposti nei paragrafi precedenti, devono accertare se sussistono aree di circolazione della stessa specie, sinonime o similari con identica denominazione (caso che si verifica specialmente nei comuni che hanno avuto aggregazioni di territorio) e provvedere alla sostituzione di una delle due aree di circolazione, osservando la procedura prevista dalle vigenti disposizioni relative alla toponomastica.

In caso di duplicazione l'inserimento della denominazione della località, non rende comunque l'odonomo univoco, poiché la denominazione di quest'ultimo deve essere riferita all'intero territorio comunale e non a sottoinsiemi di esso. La località indica l'ubicazione dell'area di circolazione e non fa parte in alcun modo della denominazione dell'odonomo.

Nuovi duplicati potrebbero nascere in occasione della fusione di due o più comuni, o di porzioni di essi. Pertanto prima dell'entrata in vigore della variazione amministrativa andranno risolti tutti i casi in cui si determina la duplicazione di odonimi presenti negli stradari di origine.

8. Parchi, giardini e luoghi di interesse

In riferimento al D.P.R. 30 Maggio 1989, n.223 del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, l'Art. 41 *Adempimenti ecografici*, riporta:

1. Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su targhe di materiale resistente.
2. Costituisce area di circolazione ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e simili) del suolo pubblico o ad uso pubblico destinato alla viabilità.

Per le ragioni di cui sopra, la toponomastica riferita a parchi, giardini, aiuole, pinete, monumenti, lapidi, isole, fiumi, laghi, porti, aeroporti, castelli, stazioni, punti panoramici, o di qualsiasi altro luogo pubblico non riconducibile alle aree di circolazione **non deve far parte dello stradario** ma potrebbe far parte di una lista di luoghi di interesse (ad uso interno del Comune) e non per le finalità dell'archivio ANNCSSU. Invece, vanno registrate tutte le aree di circolazione interne a parchi e giardini, etc. che avessero una propria denominazione e che fossero aperte all'uso pubblico.

9. Località e ubicazione in cui ricade l'area di circolazione

Il nome della località dove è collocata l'area di circolazione, non deve far parte della denominazione ma, quando strettamente necessario, deve essere registrata in un campo specifico "Denominazione località".

Qualsiasi altro riferimento o specificazione sulla ubicazione dell'area di circolazione non dovrà essere presente nell'odonomo. Nel modello Mod. AP/8 riferito all'art. 45 del D.P.R. 30 Maggio 1989, n.223 del

nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, l'ubicazione dell'area di circolazione è riferita a un campo specifico che in questa occasione non viene richiesto.

10. Aree di circolazione destinate a parcheggi

I parcheggi sono da intendersi aree di circolazione qualora fossero di uso pubblico e realizzati su un'area a quota terreno. Nel caso il parcheggio fosse realizzato in un edificio in alzato o interrato non deve far parte dello stradario ma considerato come luogo di interesse (vedi punto 8). Vanno, invece, registrati con un numero civico tutti gli accessi che dalle aree di circolazione conducono all'edificio destinato a parcheggio. Per completezza si riporta la definizione di parcheggio prevista dal Codice della strada (Cds): *“area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli”*.

11. Individuazione degli odonimi

Al fine di una esatta interpretazione ed una accurata applicazione delle istruzioni, si illustrano nei punti che seguono, in modo particolareggiato, le regole con cui le specie e le denominazioni delle aree di circolazione dovranno essere scelte, standardizzate e strutturate in ANNCSU.

12. Elementi che compongono l'odonimo

Ogni area di circolazione è distinta dall'**odonimo**. Questo è costituito dalla:

- **specie** (DUG - Denominazione Urbanistica Generica) che identifica la tipologia di area di circolazione (via, piazza, lungomare, salita, etc.)
- **denominazione** (DUF - Denominazione Ufficiale) che può comprendere l'eventuale complemento alla specie (preposizioni non strettamente legate alla denominazione dell'odonimo come dei, di delle, la, il, etc., come ad esempio VIA DEI TULIPANI) e l'eventuale complemento alla denominazione (esempio, i titoli onorifici per i nomi propri come in VIA GENERALE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA).

Con il Progetto ANNCSU sono definiti il Dizionario Italiano delle specie (DIDUG) e il Dizionario Italiano delle denominazioni ufficiali (DIDUF) da utilizzarsi come supporto alle nuove titolazioni delle aree di circolazione.

13. Odonimi fittizi

Gli odonimi riferiti agli indirizzi fittizi utilizzati per registrare in anagrafe i senzatetto o i senza fissa dimora, non devono far parte dello stradario in quanto non corrispondono a un'area di circolazione fisicamente presente nel territorio comunale. Esempi di odonimi generici sono: VIA DELLA CASA COMUNALE, VIA DELLA DIMORA SCONOSCIUTA, VIA SENZA FISSA DIMORA, etc.. Lo stesso criterio vale anche quando gli odonimi fanno riferimento a nomi propri di persona come ad esempio: VIA MODESTA VALENTI a Roma o VIA REMO CERINI a Pistoia.

14. Odonimi riferiti a bivi, incroci, svincoli e rotatorie

Gli odonimi che sono identificati dalla specie BIVIO, INCROCIO e SVINCOLO che fanno riferimento all'intersezione di strade non devono essere registrati in archivio. Le porzioni di strada che convergono al bivio o all'incrocio o allo svincolo portano il nome della stessa strada di provenienza. Sono invece identificati in archivio come aree di circolazione distinte le rotatorie, intese come ambito di confluenza di due o più segmenti stradali senza intersecarsi. Le rotatorie vanno registrate quando hanno una propria denominazione. In quest'ultimo caso le specie ammesse sono:

- ROTATORIA
- ROTONDA

15. Odonimi con indicazione della precedente denominazione

Nei casi in cui all'odonomo è associata la denominazione che l'area di circolazione aveva prima dell'attuale, essa dovrà essere omessa dalla registrazione. Es: PIAZZA DELLA REPUBBLICA (GIA' PIAZZA ESEDRA) deve essere registrata solo come PIAZZA DELLA REPUBBLICA. Le precedenti denominazioni o altre specificazioni possono essere indicate sulla cartellonistica stradale o sulle targhe.

16. Dizionario nazionale delle specie di area di circolazione (DUG)

Di seguito sono elencate le specie di aree di circolazione a carattere nazionale validate nel dizionario delle DUG per l'archivio ANNCSSU, eventualmente seguite dalle DUG considerate sinonime per significato oppure similari per funzione urbanistica.

Per le DUG sinonime o similari non è consentito l'utilizzo della stessa denominazione (DUF) in più odonimi. Ad esempio, l'odonomo PIAZZA DELLA LIBERTA' non potrà coesistere con l'odonomo PIAZZETTA DELLA LIBERTA' poiché la DUG PIAZZETTA è considerata simile alla DUG PIAZZA e la denominazione DELLA LIBERTA' è identica nei due odonimi. Allo stesso modo, VICO AGLI ORTI non potrà coesistere con VICOLO AGLI ORTI, poiché VICO e VICOLO sono considerati sinonimi per significato, etc.

DUG	DUG SINONIME O SIMILARI
ARCO	
AUTOSTRADA	
BELVEDERE	
CALATA	DISCESA, SCESA
CALLE	
CAVALCAVIA	SOVRAPPASSO
CIRCONVALLAZIONE	RACCORDO, TANGENZIALE
CORSO	
CORTE	CORTILE
CORTILE	CORTE
DISCESA	DISCESA, SCESA
GALLERIA	
GRADINATA	SCALINATA
LARGHETTO	LARGO, SLARGO
LARGO	LARGHETTO, SLARGO, SPIAZZO
LITORANEA	
LUNGARGINE	LUNGOFIUME, LUNGOTORRENTE
LUNGOFIUME	LUNGARGINE
LUNGOLAGO	LUNGARGINE
LUNGOMARE	
LUNGOPARCO	
LUNGOTORRENTE	LUNGARGINE
MOLO	
PARCHEGGIO	

DUG	DUG SINONIME O SIMILARI
PASSAGGIO	
PASSEGGIATA	
PERCORSO CICLABILE	PERCORSO CICLOPEDONALE, PISTA CICLABILE
PERCORSO CICLOPEDONALE	PERCORSO CICLABILE, PISTA CICLABILE, PERCORSO PEDONALE
PERCORSO PEDONALE	PERCORSO CICLOPEDONALE
PIAZZA	PIAZZALE, PIAZZETTA, SPIAZZO
PIAZZALE	PIAZZA, SPIAZZO
PIAZZETTA	PIAZZA, SPIAZZO
PISTA CICLABILE	PERCORSO CICLOPEDONALE, PERCORSO CICLABILE
PONTE	
RACCORDO	CIRCONVALLAZIONE, TANGENZIALE
RAMPA	
RONCO	
ROTATORIA	ROTONDA
ROTONDA	ROTATORIA
SALITA	
SCALINATA	GRADINATA
SCESA	CALATA, DISCESA
SENTIERO	VIOTTOLO
SLARGO	LARGHETTO, LARGO, SPIAZZO
SOTTOPASSO	
SOVRAPPASSO	CAVALCAVIA
SPIAZZO	LARGO, SLARGO, PIAZZA, PIAZZALE, PIAZZETTA
STRADA	STRADA COMUNALE, STRADA CONSORTILE, STRADA PANORAMICA, STRADA PODERALE, STRADA VICINALE
STRADA ANTICA	STRADA VECCHIA
STRADA COMUNALE	STRADA
STRADA CONSORTILE	STRADA, STRADA PODERALE, STRADA VICINALE
STRADA NUOVA	
STRADA PANORAMICA	STRADA
STRADA PODERALE	STRADA, STRADA CONSORTILE, STRADA VICINALE
STRADA PRIVATA	VIA PRIVATA
STRADA PROVINCIALE	
STRADA REGIONALE	
STRADA STATALE	
STRADA VECCHIA	STRADA ANTICA
STRADA VICINALE	STRADA, STRADA CONSORTILE, STRADA PODERALE
STRADELLA	STRADELLO
STRADELLO	STRADELLA
STRADONE	
TANGENZIALE	CIRCONVALLAZIONE, RACCORDO
TRAVERSA	
TRAVERSA PRIVATA	
VIA	VIA COMUNALE, VIA PANORAMICA, VIA NAZIONALE, VIA PROVINCIALE

DUG	DUG SINONIME O SIMILARI
VIA ANTICA	VIA VECCHIA
VIA COMUNALE	VIA, VIA NAZIONALE, VIA PROVINCIALE
VIA NAZIONALE	VIA, VIA COMUNALE, VIA PROVINCIALE
VIA NUOVA	
VIA PANORAMICA	VIA
VIA PRIVATA	STRADA PRIVATA
VIA PROVINCIALE	VIA, VIA COMUNALE, VIA NAZIONALE
VIA VECCHIA	VIA ANTICA
VIALE	
VIALETTO	
VICO	VICOLO
VICO CHIUSO	VICOLO CHIUSO, VICO CIECO, VICOLO CIECO
VICO CIECO	VICO CHIUSO, VICOLO CHIUSO, VICOLO CIECO
VICO PRIVATO	VICOLO PRIVATO
VICOLETTO	
VICOLO	VICO
VICOLO CHIUSO	VICO CHIUSO, VICO CIECO, VICOLO CIECO
VICOLO CIECO	VICO CHIUSO, VICOLO CHIUSO, VICO CIECO
VICOLO PRIVATO	VICO PRIVATO
VIOTTOLO	SENTIERO

17. DUG a carattere locale

Le specie non presenti nel dizionario nazionale delle DUG ma in uso localmente saranno di volta in volta validate dall'Istat e inserite nel dizionario a carattere locale. Le richieste dovranno pervenire attraverso la piattaforma informatica di gestione dell'archivio ANNCSU previo invio all'Istat della seguente documentazione:

1. estratto cartografico dove sia rappresentata l'area di circolazione interessata dalla DUG proposta;
2. descrizione del significato della DUG proposta per la verifica di congruità con l'attinenza alle specie generiche di area di circolazione.

18. DUG riferite ad aree di circolazione private

Ogni area di circolazione privata ad uso pubblico deve essere distinta da una propria denominazione. L'aggettivo "privata" o "privato" indica la natura della titolarità della strada. Qualora si voglia indicare nell'odonimo il carattere privato della strada esso deve essere specificato nella specie. In questi casi, le DUG ammesse sono:

- STRADA PRIVATA
- TRAVERSA PRIVATA
- VIA PRIVATA
- VICO PRIVATO
- VICOLO PRIVATO

Privata o privato non deve mai essere presente nella denominazione a meno che il suo significato non è legato alla titolarità giuridica dell'area di circolazione ma è proprio della denominazione scelta (esempio Via Boceto Privato).

Le aree di circolazione private a uso pubblico non possono essere denominate dal solo numero di identificazione della strada, esempio STRADA PRIVATA PRIMA o STRADA VICINALE 25.

19. DUG riferite a infrastrutture viarie

Sono da riferirsi a infrastrutture viarie che consentono lo smistamento delle correnti veicolari fra rami di strade poste a diversi livelli (cfr. Codice della strada - Cds), le seguenti specie di area di circolazione ammesse nello stradario anche come DUG:

- SOVRAPPASSO (equivalenti: SOVRAPASSO, SOPRAPPASSO, SOVRAPASSAGGIO)
- CAVALCAVIA (equivalenti: VIADOTTO)
- SOTTOPASSO (equivalenti: SOTTOPASSAGGIO, SOTTOVIA)
- RAMPA
- RACCORDO

Sono da riferirsi a infrastrutture viarie che permettono il superamento di barriere naturali garantendone la continuità della strada, le seguenti specie di area di circolazione ammesse nello stradario anche come DUG:

- GALLERIA (equivalenti: TRAFORO, TUNNEL)
- PONTE (equivalenti: PASSERELLA)

Per ragioni di uniformità a livello nazionale, gli equivalenti posti tra parentesi è preferibile riportarli nella forma primaria non tra parentesi.

Le infrastrutture viarie sono registrate nello stradario solo quando l'area di circolazione a loro interessata ha una denominazione diversa da quella posta prima e dopo l'infrastruttura. Esempio: tutte le gallerie dell'autostrada hanno un proprio nome ma la strada che le attraversa mantiene la denominazione assegnata dal gestore dell'intera tratta. In questo caso i toponimi delle gallerie non dovranno essere riportati nello stradario.

Le stesse specie di cui sopra sono valide anche quando localmente hanno altri significati purché attinenti a aree di circolazione. Esempio: SOTTOPASSO DEI BOSCAIOLI, in questo caso la strada è riferita non all'infrastruttura ma ad un antico attraversamento utilizzato prevalentemente dai boscaioli.

20. DUG riferite a sentieri, tratturi e mulattiere

Sono da riferirsi ad aree di circolazione a fondo naturale formatesi per effetto del passaggio di pedoni o di animali (cfr. Codice della strada - Cds). Quando denominate, le specie ammesse sono SENTIERO e TRATTURO.

21. DUG riferite a aree di circolazione pedonali o ciclabili

Alle aree di circolazione di esclusivo utilizzo pedonale e ciclabile a cui è stata assegnata una denominazione, nella specie deve essere registrata una delle seguenti DUG:

- PERCORSO PEDONALE
- PERCORSO CICLABILE
- PISTA CICLABILE
- PERCORSO CICLOPEDONALE
- PASSEGGIATA (equivalenti: PASSEGGIO)

Per ragioni di uniformità a livello nazionale, gli equivalenti posti tra parentesi è preferibile riportarli nella forma primaria non tra parentesi.

Non sono previste nel dizionario delle DUG le seguenti specie:

- **ATTRAVERSAMENTO PEDONALE:** parte della carreggiata, opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall'uno all'altro lato della strada godono della precedenza rispetto ai veicoli (cfr. Codice della strada - Cds);
- **PASSAGGIO PEDONALE:** parte della strada separata dalla carreggiata, mediante una striscia bianca continua o una apposita protezione parallela ad essa e destinata al transito dei pedoni. Esso espleta la funzione di un marciapiede stradale, in mancanza di esso (cfr. Cds);
- **PASSO CARRABILE:** accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli (cfr. Cds).
- **AREA PEDONALE:** zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi (cfr. Cds);
- **PASSERELLA.** Intesa più comunemente come struttura di tipo temporaneo o mobile adibita al transito pedonale.

22. DUG riferite a strade vicinali, poderali, consortili e di bonifica

Le strade vicinali, poderali, consortili e di bonifica sono strade private minori ad uso pubblico collocate fuori dai centri abitati. Originariamente sono state costruite da enti privati, con eventuale partecipazione pubblica (consorzi di varia natura, società consortili, anche in forma di cooperativa) per permettere il collegamento dei fondi rustici. La loro denominazione deve contenere il nome proprio o il nome della località di destinazione o i nomi delle località di origine e destinazione. Non devono contenere i numeri di identificazione e non possono essere denominate dal solo numero di identificazione, esempio STRADA VICINALE PRIMA oppure STRADA VICINALE 25. In questi casi le specie ammesse sono:

- STRADA VICINALE (equivalenti: VIA VICINALE)
- STRADA PODERALE (equivalenti: STRADA RURALE, STRADA INTERPODERALE)
- STRADA CONSORTILE (equivalenti: STRADA CONSORZIALE, VIA CONSORZIALE, STRADA DI BONIFICA)

Per ragioni di uniformità a livello nazionale gli equivalenti posti tra parentesi è preferibile riportarli nella forma primaria non tra parentesi.

23. DUG di aree di circolazione lungo corpi idrici e parchi urbani

Gli odonimi riferiti alle aree di circolazione urbane che costeggiano le rive dei fiumi e dei laghi e che nella DUG riportano il nome proprio del corpo idrico anteposto dal prefisso "lungo", devono formare una sola parola. Esempio LUNGOPO, LUNGOTEVERE, etc.. Quando il nome proprio del corpo idrico inizia con una vocale il prefisso diventa "lung" (esempio LUNGARNO).

Le DUG LUNGOFIUME, LUNGOLAGO, LUNGOMARE e LUNGOTORRENTE possono essere utilizzate come specie generica per la stessa tipologia di area di circolazione. Nel caso si faccia riferimento alle opere di difesa delle rive di un corso d'acqua la specie da indicare è LUNGARGINE.

In analogia alle strade situate lungo i corpi idrici, per le aree di circolazione nelle vicinanze o che seguono il limite di un parco può essere scelta la specie LUNGOPARCO.

24. DUG a riferimento areale e puntuale

Non sono ammessi nello stradario toponimi che facciano riferimento a zone del territorio comunale (elementi areali) o a singoli manufatti edilizi (elementi puntuali). Nei casi in cui per indicare un'area di circolazione si faccia riferimento come DUG a elementi areali (borgo, frazione località, contrada, nucleo,

case sparse e simili) o a elementi puntuali (casa, maso, casello, malga, baita, masseria, casale, cascina, casa colonica e simili), questi dovranno essere ricondotti alla specie che ne classifica l'area di circolazione (strada, via, viale, vicolo, piazza, etc.)

I nomi riferiti a un manufatto edilizio o ai toponimi di una determinata zona del territorio comunale, se significativi, possono essere utilizzati: come denominazione delle aree di circolazione più prossime nel caso del manufatto edilizio; per la viabilità interna o che conduce ad una determinata zona del territorio comunale nel caso di toponimi. Esempio:

- la Cascina Giale, che individua un fabbricato, si distingue maggiormente fra le altre cascine della zona per il suo valore storico e potrebbe essere utilizzata per la titolazione della strada che gli è più prossima scegliendo una opportuna specie di area di circolazione (ad esempio Strada Cascina Giale);
- la località Castellazzo può essere utilizzata per nominare la strada che la attraversa e che conduce alla stessa (ad esempio Strada di Castellazzo oppure Strada per Castellazzo oppure Strada di Località Castellazzo oppure Strada per Località Castellazzo).

Gli odonimi con DUG *case sparse* o *case*, quasi sempre, si riferiscono alle aree di circolazione collocate nel territorio extraurbano afferenti a una località. Vista la natura generica delle specie "case sparse" e "case", non propriamente indicate a individuare una specie di area di circolazione, è necessario che si assegni a ciascuna area di circolazione una propria denominazione individuando come specie una di quelle presenti nel dizionario delle DUG. Ad esempio CASE SPARSE AGOGNATE diventa STRADA AGOGNATE.

Altre volte le DUG *case*, *rione*, *quartiere* vengono utilizzate per indicare un complesso residenziale recintato formato da edifici omogenei e coevi realizzati da privati o enti previdenziali e assistenziali. Spesso tale complesso di edifici è perfettamente integrato nel tessuto urbano. In alcuni casi, invece, tale complesso è presente fuori dal centro abitato (*villaggio*, *borgata*). L'insieme degli edifici e delle unità immobiliari (abitazioni, uffici, esercizi e simili) interne all'area deve essere contraddistinto dai numeri civici che contrassegnano gli accessi dalle strade che delimitano tali aree. Nel caso l'area non fosse recintata, le aree di circolazione interne devono avere una propria denominazione. Qualora si voglia mantenere la stessa denominazione per tutte le strade del complesso residenziale non recintato, esse devono differenziarsi tramite numeri secondo la successione ordinale rispetto alla posizione. Esempio, il toponimo VILLAGGIO SANT'EMILIO si riferisce a un complesso residenziale in cui insistono quattro distinte strade. Se si vuole mantenere il riferimento al villaggio, le quattro strade devono essere denominate in modo distinto da numeri ordinali registrati all'inizio della denominazione:

- STRADA PRIMA DI VILLAGGIO SANT'EMILIO
- STRADA SECONDA DI VILLAGGIO SANT'EMILIO
- STRADA TERZA DI VILLAGGIO SANT'EMILIO
- STRADA QUARTA DI VILLAGGIO SANT'EMILIO

Le stesse considerazioni fatte per i complessi residenziali valgono anche per altri complessi destinati a caserme, scuole, ospedali, stazioni, etc..

Si sottolinea che tutti i toponimi presenti in cartografia catastale o altra cartografia come ad esempio quella IGMI non devono essere riportati nello stradario se non ricondotte come titolazione alle aree di circolazione.

Le norme contenute nel presente paragrafo dovranno essere applicate dai Comuni che avessero, nel tempo, indicato nello stradario i nomi dei singoli manufatti edilizi (elementi puntuali) o adottato una sola denominazione per l'insieme di tutti gli spazi destinati alla viabilità esistenti nel territorio di una località abitata o di una porzione di territorio di case sparse (elementi areali).

25. DUG con indicazione della posizione, o con riferimento spaziale e dimensionale

Nei casi in cui alla specie dell'odonomo è associato un attributo di posizione che specifica la collocazione dell'area di circolazione rispetto a un luogo di interesse o di riferimento (dietro, alta, sotto, bassa, interna, esterna, inferiore, superiore, parallela, ultima, centrale, destra, sinistra, laterale, panoramica, belvedere, etc.) esso dovrà essere omesso dalla registrazione. La tassonomia delle DUG deve fare riferimento esclusivamente alla specie generica di area di circolazione definita nel dizionario nazionale.

Stessa regola vale per gli attributi con riferimento spaziale (tratto, intorno, tronco, etc.) o dimensionale (grande, larga, stretta, lunga, etc.).

Qualora l'attributo faccia riferimento a denominazioni storiche, endogene già in uso, che ne descrivono modi di dire, luoghi o avvenimenti celebrativi e commemorativi, deve essere contenuto nella denominazione. Esempio:

Specie	VIA
Denominazione	SAN NAZARO ALTO
Specie	VIA
Denominazione	STRETTO DI MESSINA
Specie	STRADA
Denominazione	SANTA MARTA DI SOTTO

26. DUG con attributi qualificativi

Nei casi in cui alla specie dell'odonomo è associato un attributo qualificativo che ne specifica la natura temporale della realizzazione dell'area di circolazione (nuova, vecchia, antica, etc.); o funzionale (rotabile, rurale, mulattiera, etc.); o limitativa (chiusa, cieca, etc.), esso dovrà essere omesso dalla registrazione. La tassonomia delle DUG deve fare riferimento esclusivamente alla specie generica di area di circolazione definita nel dizionario nazionale.

Qualora l'attributo faccia riferimento a denominazioni storiche, endogene già in uso, che ne descrivono modi di dire, luoghi o avvenimenti celebrativi e commemorativi, deve essere contenuto nella denominazione. Esempio:

Specie	PIAZZA
Denominazione	DELLA CHIESA NUOVA
Specie	STRADA
Denominazione	VILLARETTO NUOVA

Per maggiore chiarezza, qualora l'aggettivo sia riferito alla denominazione, è consigliabile registrarlo alla fine della denominazione stessa e non all'inizio. Esempio:

- VIA VECCHIA FONTANA: l'aggettivo VECCHIA può essere interpretato relativamente alla specie, cioè alla vecchia strada che portava alla fontana. In questo caso la corretta registrazione è:

Specie	VIA VECCHIA
Denominazione	DELLA FONTANA

- VIA FONTANA VECCHIA: l'aggettivo VECCHIA è chiaramente riferito alla denominazione, cioè alla fontana. In questo caso la corretta registrazione è:

Specie	VIA
Denominazione	DELLA FONTANA VECCHIA

Eccezionalmente per le sole ragioni di natura storica legate a vecchi odonimi, le specie ammesse con attributi qualificativi sono:

- STRADA ANTICA

- STRADA NUOVA
- STRADA VECCHIA
- VIA ANTICA
- VIA NUOVA
- VIA VECCHIA
- VICO CHIUSO
- VICO CIECO
- VICOLO CHIUSO
- VICOLO CIECO

27. DUG doppie

In fase di nuova intitolazione, non è previsto l’inserimento di due o più termini contigui nell’odonomo riconducibili a DUG elencate nel dizionario nazionale, a meno di casi particolari. Ciò a prescindere dal fatto che tali termini siano contenuti interamente nella DUG, oppure in parte nella DUG e in parte nella DUF. Si deve procedere ad utilizzare quello più significativo per specificare la singola circostanza:

Esempi di denominazione errata	Denominazione da utilizzare
STRADA LITORANEA (dug) PER GALLIPOLI (duf)	LITORANEA (dug) PER GALLIPOLI (duf)
STRADA (dug) LITORANEA PER GALLIPOLI (duf)	LITORANEA (dug) PER GALLIPOLI (duf)
VIA CIRCONVALLAZIONE (dug) ALDO MORO (duf)	CIRCONVALLAZIONE (dug) ALDO MORO (duf)
VIA (dug) CIRCONVALLAZIONE ALDO MORO (duf)	CIRCONVALLAZIONE (dug) ALDO MORO (duf)

Si elencano di seguito i casi più comuni di ridondanza, con il relativo suggerimento:

Ridondanza di DUG	Suggerimento
STRADA LITORANEA	LITORANEA
STRADA TRAVERSA	TRAVERSA
STRADA TANGENZIALE	TANGENZIALE
VIA LITORANEA	LITORANEA
VIA LUNGOMARE	LUNGOMARE
VIA TRAVERSA	TRAVERSA
VIA TANGENZIALE	TANGENZIALE
VIA RAMPA	RAMPA
STRADA CIRCONVALLAZIONE	CIRCONVALLAZIONE
VIA CIRCONVALLAZIONE	CIRCONVALLAZIONE
VIA DISCESA	DISCESA
VIA SCESA	SCESA
VIA LUNGOMARE	LUNGOMARE
VIA SALITA	SALITA
VIA STRADELLA	STRADELLA
VIA STRADELLO	STRADELLO
VIA STRADONE	STRADONE
VIA LITORANEA	LITORANEA
VIA PASSEGGIATA	PASSEGGIATA

28. Individuazione univoca delle denominazioni

Il riferimento di ciascuna denominazione delle aree di circolazione deve essere inequivocabilmente identificabile (persona, data, luogo geografico, particolari tradizioni storiche o usanze dei luoghi, eventi e fatti storici, specie della fauna e della flora, etc.) e registrato in forma estesa e completa. Ad esempio, la sola denominazione Garibaldi non è corretta in quanto non permette di individuare a chi si riferisce, infatti potrebbe essere relativa a GIUSEPPE GARIBALDI oppure ad ANITA GARIBALDI o alla BRIGATA GARIBALDI. La denominazione VENETO fa riferimento alla regione geografica come ente territoriale e non a ricordo della battaglia di VITTORIO VENETO come in alcuni casi si vuole intendere.

29. Denominazioni riferite a persone

Le aree di circolazione intitolate a personaggi storici o contemporanei, internazionali, nazionali o locali, devono contenere prima l'indicazione del nome e a seguire del cognome così come risultano dagli atti di nascita, specie per i personaggi contemporanei, ad esempio VIA ALDO MORO.

30. Denominazioni riferite a santi e titoli mariani

Le aree di circolazione intitolate ai santi devono essere registrate come se i prefissi San, Sant', Santo, Santa facessero parte integrante del nome, ad esempio VIA SANTO STEFANO. Nel caso di ambiguità come per Sant'Antonio, che può riferirsi a personaggi diversi, si dovrà specificare la denominazione completa del santo al quale è realmente titolata l'area di circolazione: ad esempio VIA SANT'ANTONIO DA PADOVA o VIA SANT'ANTONIO ABATE.

Tale considerazione vale anche per i diversi titoli mariani¹ e i diversi appellativi riferiti alle apparizioni della Madonna o alle sue icone miracolose². Pertanto, piuttosto che registrare VIA DELLA MADONNA potrebbe essere preferibile aggiungere una specificazione (esempio VIA MADONNA DEL POZZO, VIA MADONNA DEL RIPOSO, VIA MADONNA DELLE GRAZIE, etc.).

31. Denominazioni con pseudonimi

Nel caso di aree di circolazione intitolate a personaggi noti anche con uno pseudonimo, la denominazione dovrà riferirsi unicamente o al nome reale o allo pseudonimo. Lo pseudonimo o altre specificazioni possono essere indicate sulla cartellonistica stradale o sulle targhe. Ad esempio:

Esempi di denominazione errata	Denominazione da utilizzare
PIAZZA MICHELANGELO MERISI DETTO IL CARAVAGGIO	PIAZZA MICHELANGELO MERISI
<i>in alternativa</i>	PIAZZA CARAVAGGIO
VIA GIOVANNI ERMETE GAETA DETTO E. A. MARIO	VIA GIOVANNI ERMETE GAETA
<i>in alternativa</i>	VIA E A MARIO
VIA LEONILDE IOTTI conosciuta come NILDE IOTTI	VIA LEONILDE IOTTI
<i>in alternativa</i>	VIA NILDE IOTTI

32. Denominazioni con titoli onorifici, religiosi, nobiliari e qualifiche professionali

Le aree di circolazione intitolate a personaggi storici o contemporanei, nazionali o locali, devono contenere prima l'indicazione dell'eventuale titolo onorifico, religioso, nobiliare, dignitario o della qualifica

¹ esempio Beata Vergine Maria, Regina Coeli, Stella Maris, Madonna Addolorata, etc.

² esempio Madonna di Fatima, Nostra Signora di Guadalupe, Madonna delle Grazie, Vergine della Rivelazione, etc.

professionale (se presenti), quindi il nome seguito dal cognome: ad esempio VIA GENERALE GIUSEPPE ARIMONDI o VIA MARESCIALLO LUIGI CADORNA o VIA MONSIGNORE ARDUINO TERZI. Stessa cosa vale per le aree di circolazione intitolate a figure religiose, precedute dal titolo DON (esempio VIA DON GIOVANNI MINZONI) o PADRE (esempio VIA PADRE VICINIO DA SARSINA) o PAPA (esempio VIA PAPA PIO DODICESIMO). I titoli (re, principe, duca, marchese, conte, visconte e barone), se accompagnati dal nome del territorio di pertinenza, devono essere posti dopo il nome e cognome (esempio VIA CAMILLO BENSO CONTE DI CAVOUR o PIAZZA EMANUELE FILIBERTO DI SAVOIA DUCA D'AOSTA).

La presente regola vale solo quando i titoli onorifici, religiosi, nobiliari, dignitari o le qualifiche professionali sono riportati in delibera. Diversamente, il titolo di Papa è obbligatorio anteporlo al nome che l'eletto si designa quando viene proclamato (esempio VIA PAPA GIOVANNI PAOLO PRIMO), mentre se si usa il nome di nascita diventa opzionale (esempio VIA ALBINO LUCIANI oppure VIA PAPA ALBINO LUCIANI).

Se il nome proprio del personaggio è accompagnato da più appellativi (titoli, qualifiche professionali, etc.) occorre scegliere solo quello ritenuto più adatto a qualificare il personaggio. Ad esempio:

Esempi di denominazione errata	Denominazione da utilizzare
PROFESSORE DOTTOR ANGELO NICOLATO	PROFESSORE ANGELO NICOLATO
<i>in alternativa</i>	DOTTOR ANGELO NICOLATO
BEATO CARDINAL ANDREA FERRARI	BEATO ANDREA FERRARI
<i>in alternativa</i>	CARDINAL ANDREA FERRARI
SINDACO CAVALIERE BARTOLOMEO BONINO	SINDACO BARTOLOMEO BONINO
<i>in alternativa</i>	CAVALIERE BARTOLOMEO BONINO

33. Denominazioni riferite a fratelli e sorelle

Le aree di circolazione intestate a "Fratelli" (esempio VIA FRATELLI ROSSELLI) o "Sorelle" (esempio VIA SORELLE TETRAZZINI), possono essere registrate riportando solo il sostantivo e il cognome di famiglia.

34. Denominazioni riferite a monumenti

Le aree di circolazione intitolate ad opere storiche, artistiche, etc. che contengono un nome proprio di persona, devono essere registrate secondo la denominazione dell'opera stessa e non del personaggio a cui è riferita potendo così omettere il nome o il cognome: ad esempio VIA ARCO DI COSTANTINO, LARGO VILLA MASSIMO.

35. Denominazioni con presenza di caratteri speciali

Nelle denominazioni non è previsto l'utilizzo di caratteri speciali a meno dell'apice (^) per le lettere accentate o parole apostrofate e del trattino di unione (-). Eventuali caratteri speciali sono ammessi solo se presenti nella dizione in lingua per i Comuni in cui è riconosciuto il bilinguismo.

36. Denominazioni con presenza di trattino d'unione

Nelle denominazioni l'impiego del trattino deve essere utilizzato solo nei seguenti casi:

- denominazioni con nomi di località che indicano origine e destinazione dell'area di circolazione, ad esempio AUTOSTRADA A13 PADOVA-BOLOGNA. L'indicazione dei nomi di origine e destinazione è valida solo per le seguenti specie: AUTOSTRADA, CIRCONVALLAZIONE, LITORANEA, RACCORDO, STRADA, STRADA ANTICA, STRADA COMUNALE, STRADA CONSORTILE, STRADA PANORAMICA,

STRADA PODERALE, STRADA PROVINCIALE, STRADA REGIONALE, STRADA STATALE, STRADA VECCHIA, STRADA VICINALE, TANGENZIALE;

- denominazioni riferite a una sola persona il cui “Nome” di famiglia è composto da due cognomi, esempio VIA CARLO DONAT-CATTIN oppure VIA ANTONIO MARIA VASSALLI-EANDI. Questa regola non deve essere applicata ogni qualvolta la denominazione, riferita a una persona, presenta due cognomi, ma solo quando il Comune ne ravvede la necessità e ha gli strumenti per attestare l’unione dei due cognomi (atti di delibere o di trascrizione anagrafica);
- denominazioni riferite a date complete (giorno mese e anno) dove il giorno indicato è maggiore di uno, ad esempio VIA 8-9 MAGGIO 1848;
- denominazioni che riportano periodi identificati da due diversi anni (come per anno di inizio e fine di un evento), ad esempio VIA CADUTI DELLA GUERRA DEL 1915-1918.

Il trattino deve essere registrato sempre privo di spazi adiacenti.

Quando la denominazione è riferita a due o più persone distinte o a due luoghi non riferiti a origine e destinazione, l’uso del trattino non è previsto. I nomi propri di persona e dei luoghi possono solo essere legati da una congiunzione semplice “e” (“ed”), come in VIA GIOVANNI FALCONE E PAOLO BORSELLINO o VIA ESULI ISTRIANI E DALMATI.

37. Denominazioni con specificazioni

Tutte le specificazioni delle denominazioni che si riferiscono a fatti, luoghi, date dell’evento, sostantivi generici di persona o caratteristiche che servono a meglio rappresentare l’intitolazione dell’area di circolazione non devono essere riportate nella denominazione registrata in archivio. Ad esempio:

Esempi di denominazione errata	Denominazione da utilizzare
Via Palestro – battaglia di indipendenza 31 maggio 1859	VIA PALESTRO
Via 25 aprile – giorno della liberazione	VIA VENTICINQUE APRILE
Via John F. Kennedy – Presidente Stati Uniti	VIA JOHN FITZGERALD KENNEDY
Via A. Moro – politico	VIA ALDO MORO
Via delle Beccacce – zona di migrazione	VIA DELLE BECCACCE

Le stesse specificazioni possono essere inserite nella cartellonistica stradale o sulle targhe.

38. Denominazioni con indicazione delle date

Per le titolazioni che riportano date complete espresse con giorni, mesi e anno in numeri arabi, nella denominazione il giorno e l’anno sono registrati attraverso la numerazione naturale (1, 2, 3, etc.), mentre il mese con caratteri alfabetici (gennaio, febbraio, etc.). Esempio VIA 18 AGOSTO 1944.

Per le titolazioni che riportano date o parte di esse espresse in numeri romani, nella denominazione i numeri vanno esplicitati: in lettere se è assente l’anno, ad esempio Viale IV Novembre è scritto VIALE QUATTRO NOVEMBRE; se è presente anche l’anno, quest’ultimo rimane in cifre, ad esempio Via XVIII Agosto 1944 è registrato come VIA 18 AGOSTO 1944. Il mese è sempre scritto con caratteri alfabetici.

Per le titolazioni che riportano date composte solo da giorni e mese, nella denominazione il numero va esplicitato in lettere: ad esempio Via 25 Aprile è scritto VIA VENTICINQUE APRILE.

Per le titolazioni che riportano date composte solo da mese e anno, nella denominazione il mese va esplicitato in lettere e l’anno in numeri arabi: ad esempio VIA MAGGIO 1898.

Per le titolazioni che riportano la contrazione dell’anno (con o senza apostrofo), nella denominazione l’anno va esplicitato in cifre e in forma estesa, ad esempio Via Italia ’61 è scritto VIA ITALIA 1861. L’unico caso

escluso è la denominazione riferita a RAGAZZI DEL 99 il cui anno è scritto in forma abbreviata ma senza apostrofo.

39. Denominazioni con indicazioni numeriche

Se in una zona circoscritta di territorio urbano (quartiere, rione, contrada, etc.), un insieme di aree di circolazione, prive di denominazione univoca, eredita quale denominazione il nome della rispettiva zona (quartiere, rione, contrada, etc.), accompagnato da una successione numerica, quest'ultima va anteposta alla denominazione stessa.

In particolare, l'indicazione numerica deve essere posta nella forma ordinale (primo/a, secondo/a, etc.) e può riferirsi solo alle seguenti specie, opportunamente concordata nel genere: **STRADA, TRAVERSA, VICO e VICOLO**. Esempio:

Specie	STRADA
Denominazione	PRIMA DI QUARTIERE DELL'INDUSTRIA

La stessa indicazione vale anche per la successione numerica assegnata ad aree di circolazione che si diramano da strade di ordine superiore e la cui denominazione è riferita al nome della strada da cui si immette (cfr. punto successivo).

Le indicazioni numeriche (in forma araba o romana) quantitative o strettamente legate al nome proprio a cui è titolata la strada e non riferite alla successione delle aree di circolazione, devono essere espresse in lettere: ad esempio Via 4 Cantoni è scritto VIA QUATTRO CANTONI; Piazza Papa Giovanni Paolo II è registrato PIAZZA PAPA GIOVANNI PAOLO SECONDO.

Nel caso l'indicazione numerica si riferisca al codice amministrativo di identificazione assegnato dall'ente proprietario o gestore dell'area di circolazione, si devono rispettare le regole stabilite al punto 41.

Si ricorda che il comma 5 dell'art 41 del D.P.R. 30 Maggio 1989, n.223 del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente dice che: ***"Nell'ambito del territorio comunale non può essere attribuita una stessa denominazione ad aree di circolazione dello stesso tipo, anche se comprese in frazioni amministrative diverse"***.

40. Denominazione di aree di circolazione che si diramano da strade di ordine superiore

Le aree di circolazione che si immettono in strade di ordine superiore la cui denominazione è riferita al nome della strada da cui si dirama, devono riferirsi solo alle seguenti specie: CORTILE, RONCO, STRADA, STRADA PRIVATA, TRAVERSA, TRAVERSA PRIVATA, VICO, VICO CHIUSO, VICO STORTO, VICOLETTO, VICOLO, VICOLO CHIUSO.

La modalità di registrazione deve essere la seguente:

Specie	TRAVERSA
Denominazione	DI VIA ANTONIO GRAMSCI

In assenza di relazione di dipendenza tra aree di circolazione sopra descritta, la definizione delle denominazioni fa riferimento alle regole di carattere generale.

41. Denominazioni riferite a autostrade e strade statali, regionali, provinciali, comunali

Le aree di circolazione extraurbane che in riferimento all'uso e alle tipologie di collegamenti svolti sono amministrate da altri enti e a cui il Comune non ha provveduto con l'assegnazione di una propria denominazione devono essere registrate con le seguenti specie (DUG) a seconda dell'ente proprietario o gestore: AUTOSTRADA, STRADA STATALE, STRADA REGIONALE e STRADA PROVINCIALE.

Nella denominazione si deve riportare il codice amministrativo di identificazione (progressivo numerico registrato nel sistema di numerazione araba) assegnato dall'ente proprietario o gestore, seguito eventualmente dal nome proprio o dal nome della località di destinazione o dai nomi delle località di origine e destinazione distanziati dal trattino. Esempio:

Specie	Denominazione da utilizzare
AUTOSTRADA	A4
	<i>in alternativa</i> A4 DELLA SERENISSIMA
AUTOSTRADA	A13
	<i>in alternativa</i> A13 BOLOGNA-PADOVA
STRADA PROVINCIALE	217
	<i>in alternativa</i> 217 DEI LAGHI
STRADA PROVINCIALE	101A
	<i>in alternativa</i> 101A ALBANO-TORVAIANICA

Nel caso non si voglia indicare nella denominazione il codice amministrativo di identificazione (progressivo numerico), la specie deve essere registrata senza l'aggettivo PROVINCIALE, REGIONALE, STATALE e AUTOSTRADA. Esempio la STRADA PROVINCIALE 217 DEI LAGHI diventa STRADA DEI LAGHI o VIA DEI LAGHI. Gli odonimi che contengono il termine COMUNALE nella specie devono essere registrati con STRADA COMUNALE o VIA COMUNALE. Nella denominazione non è necessario indicare il codice amministrativo di identificazione. Nel caso fosse necessario indicare il codice amministrativo nella denominazione si deve utilizzare esclusivamente la specie STRADA COMUNALE.

Le aree di servizio autostradali e le aree di sosta attrezzate identificate con un nome proprio devono essere registrate con la specie PIAZZALE. Nella denominazione deve essere riportato in coda il codice amministrativo di identificazione dell'autostrada. Esempio PIAZZALE GRAN BOSCO EST A32

Le stesse indicazioni valgono per le strade statali, regionali e provinciali qualora tali aree siano aperte al pubblico. In questi casi il codice amministrativo di identificazione della strada dovrà essere preceduto dalla sigla SS, SR e SP. Non rientrano in questa classificazione le aree per la sosta breve a margine della strada.

42. Denominazioni con la specifica del tronco o del prolungamento

Quando il prolungamento di un'area di circolazione mantiene la denominazione della strada esistente, non dovrà essere specificato nella denominazione del nuovo tratto il termine PROLUNGAMENTO, TRONCO o PRIMO TRONCO, etc.. La stessa regola vale anche quando aree di circolazione distinte aventi la stessa denominazione sono differenziate dal termine TRONCO o PRIMO TRONCO, etc..

Esempi di denominazione errata	Denominazione da utilizzare
TANGENZIALE OVEST TRONCO PRIMO	TANGENZIALE OVEST
PROLUNGAMENTO VIA DELLA PIGNA	VIA DELLA PIGNA

Si ricorda che qualsiasi riferimento o specificazione sulla ubicazione dell'area di circolazione non dovrà essere presente nell'odonimo. Nel modello Mod. AP/8 riferito all'art. 45 del D.P.R. 30 Maggio 1989, n.223 del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente l'ubicazione dell'area di circolazione è riferita a un campo specifico che in questa occasione non viene richiesto.

43. Denominazioni similari

Nello scegliere una nuova intitolazione da assegnare ad un'area di circolazione, occorre verificare l'eventuale presenza di odonimi simili composti da una medesima specie (DUG) e da denominazioni (DUF) aventi la stessa parte iniziale (radice), eventualmente seguita da aggettivi (nuovo, vecchio, antico, etc.), da avverbi (dentro, fuori, sopra, sotto, dietro, davanti, vicino, accanto, lontano, intorno, su, giù, etc.) oppure da altre specificazioni.

Al fine di evitare qualsiasi tipo di ambiguità, è necessario completare la denominazione, proposta o già esistente come radice di altre, con una specificazione che la renda chiara ed univoca, come indicato negli esempi che seguono:

Primo esempio

- Nuovo odonimo proposto: VIA DELLA FONTANA
- Odonimo già presente nello stradario: VIA DELLA FONTANA VECCHIA

In questo caso la nuova proposta dovrà essere completata da una specificazione.

- Ad esempio: VIA DELLA FONTANA NUOVA

In alternativa, nel caso si voglia mantenere la denominazione DELLA FONTANA, è possibile eliminare l'ambiguità andando a modificare la DUG:

- Seguendo l'esempio precedente, si avrà: STRADA DELLA FONTANA

Secondo esempio

- Nuovo odonimo proposto: VIA ORAZIO VECCHI
- Odonimo già presente nello stradario: VIA ORAZIO

In questo caso la proposta già presente nello stradario dovrà essere modificata riportando il nome completo del poeta latino.

- Ad esempio: VIA QUINTO ORAZIO FLACCO

L'indicazione della specificazione è ammessa solo nei casi in cui la titolazione di più aree di circolazione sia riferita a manufatti edilizi generici (esempio stazione, chiesa, fontana, mulino, pozzo, palazzo e simili), a morfologie del territorio (esempio costa, poggio, colle, passo, montagna e simili) o a elementi naturali del paesaggio (mare, bosco, pineta e simili). Esempio:

- VIA STAZIONE DI PONTE DELL'OLIO
- VIA STAZIONE DI VIGOLZONE
- VIA COLLE DI CERRO
- VIA COLLE DI BUGLIAGA

Nell'esempio riportato la specificazione di luogo è ammessa in quanto parte integrante della denominazione della stazione o del colle.

In altri casi, in alternativa alla specificazione di luogo, per denominazioni che riportano come parte comune manufatti edilizi, quali la chiesa o il palazzo, è possibile specificarne il nome del santo a cui è dedicata la chiesa o il nome della famiglia storicamente legata all'edificio nel caso dei palazzi nobiliari. Esempio:

- VIA CHIESA DI SANTA CHIARA
- VIA CHIESA DI SANTO STEFANO
- VIA DEL PALAZZO ALDOBRANDINI
- VIA DEL PALAZZO RICCI

Nel caso di strade qualificate dal nome proprio, come per le consolari (Appia, Cassia, Emilia, Romea, etc.) è ammessa la distinzione di vari tratti con aggettivi che specificano l'epoca di costruzione (nuova, vecchia o antica). Esempio:

- VIA APPIA ANTICA

- VIA APPIA NUOVA

Eccezionalmente nel caso di area di circolazione unica che si voglia distinguere in due tratti, la specificazione può riferirsi esclusivamente all'orientamento. Esempio:

- VIA ROMA EST
- VIA ROMA OVEST

Nel caso di titolazioni con nomi propri (personaggi, città, date, eventi, etc.) non è possibile assegnare la stessa denominazione a più aree di circolazione distinguendole con una specificazione. Esempio errato:

- VIA ALDO MORO
- VIA ALDO MORO PARALLELA

44. L'uso di preposizioni nelle denominazioni

Per una corretta standardizzazione e descrizione delle denominazioni viene proposto al Comune di accrescere il contenuto informativo degli odonimi attraverso l'uso di preposizioni che ne eliminino l'incompletezza sintattica e le eventuali ridondanze ai fini dell'efficacia di un indirizzo il cui obiettivo è determinare con precisione un luogo o orientare il cittadino nel territorio.

Ad esempio, la denominazione CASTELLO può essere completata in maniera diversa a seconda che si voglia indicare la presenza della struttura fortificata (o per testimoniare l'esistenza nel passato), oppure la direzione per raggiungerla.

DUG	Denominazione incompleta	DUG	Denominazione completa
PIAZZA	CASTELLO	PIAZZA	DEL CASTELLO
VIA	CASTELLO	VIA	AL CASTELLO

Viceversa si può verificare la circostanza in cui nella denominazione sia presente più di una preposizione. In questo caso, in via generale, si forniscono due semplici indicazioni:

1. tra le due o più preposizioni presenti, quella che segue la DUG può essere omessa. Ad esempio in VIA DELLA BATTAGLIA DI LEPANTO, la preposizione DELLA può essere omessa.
2. possono essere utilizzate anche due preposizioni, purché necessarie a dare un senso compiuto alla denominazione: PIAZZA DELLE VITTIME DEI BOMBARDAMENTI DEL LUGLIO 1943. La preposizione DELLE può essere omessa, mentre le altre due sono da mantenere poiché necessarie a dare un senso compiuto alla denominazione.

Negli esempi che seguono, si rappresentano con lo stile **grassetto** gli odonimi per i quali è consigliato aggiungere la preposizione, allo scopo di aumentarne il contenuto informativo; con lo stile ~~barrato~~ invece sono indicati quelli a cui è preferibile non aggiungerla (oppure ometterla) per evitare ridondanze.

CATEGORIA ³	ODONIMO ATTUALE	ODONIMO CORRETTO	COMMENTO
PERSONAGGI	VIA GONZAGA	VIA DEI GONZAGA	aggiungendo DEI si definisce univocamente il riferimento alla famiglia o al casato
	VIA DEI DE' MEDICI	VIA DE' MEDICI	DEI in questo caso è ridondante poiché già presente DE'
NOMI DI LUOGHI	VIA CANTALICE	VIA PER CANTALICE	se l'area di circolazione conduce alla

³ Classificare le DUF secondo categorie predefinite è utile a proporre regole più specifiche per le denominazioni a seconda della categoria di appartenenza. Una volta implementata la sintassi relativa alla specifica categoria sull'infrastruttura informatica, il sistema sarà in grado di suggerire o verificare in forma automatica denominazioni completate da preposizioni ammissibili, anche nel caso di entità omonime (DELLA COSTA, DEI COSTA, PER COSTA, etc.).

CATEGORIA ³	ODONIMO ATTUALE	ODONIMO CORRETTO	COMMENTO
			località di Cantalice
		VIA DI CANTALICE	se l'area di circolazione è interna al Comune di Cantalice
		VIA CANTALICE	se l'area di circolazione è intitolata al Comune di Cantalice
COSTRUZIONI DELL'UOMO	PIAZZA PALAZZO	PIAZZA DEL PALAZZO	aggiungendo DEL si definisce univocamente il riferimento all'edificio
	PIAZZA DEL PALAZZO DI CITTA'	PIAZZA PALAZZO DI CITTA'	DEL è ridondante poiché già presente DI
	SALITA CASTELLO	SALITA AL CASTELLO	se l'area di circolazione conduce al castello
		SALITA DEL CASTELLO	se l'area di circolazione è intitolata al castello
MESTIERI	VICOLO TINTORI	VICOLO DEI TINTORI	aggiungendo DEI si definisce correttamente il riferimento al mestiere o alla famiglia
FAUNA, FLORA, PAESAGGIO	VIA COSTA	VIA DELLA COSTA	aggiungendo DELLA si definisce univocamente il riferimento all'elemento del paesaggio
	VIA ROSA	VIA DELLA ROSA	aggiungendo DELLA si definisce univocamente il riferimento all'elemento della flora
EVENTI	VIA DELLA BATTAGLIA DI LEPANTO	VIA BATTAGLIA DI LEPANTO	DELLA è ridondante poiché è già presente DI
DATE	PIAZZA DELLE VITTIME BOMBARDAMENTI LUGLIO 1943	PIAZZA VITTIME DEI BOMBARDAMENTI DEL LUGLIO 1943	DELLE è ridondante per la presenza delle preposizioni DEI e DEL, necessarie a dare un senso compiuto alla denominazione
ALTRO	VIA CORSO	VIA DEL CORSO	aggiungendo DEL si completa univocamente la denominazione
	PIAZZA DEI MARTIRI DELLA LIBERTA'	PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA'	DEI è ridondante poiché è già presente DELLA
	VIALE DEI CADUTI IN GUERRA	VIALE CADUTI IN GUERRA	DEI è ridondante poiché è già presente IN

45. Estensione della denominazione ad aree di circolazione di ordine inferiore

E' possibile il mantenimento dell'odonomo anche per diramazioni di piccola entità di una stessa area di circolazione. Tali diramazioni devono corrispondere a aree di circolazione di dimensioni contenute e chiuse, preferibilmente nell'ordine di circa 30 metri. Se in seguito a nuove opere di urbanizzazione le diramazioni vengono aperte, esse devono essere intitolate con una propria nuova denominazione. Ad esempio (Figura 10) l'odonomo Via Giuseppe Garibaldi dell'area di circolazione principale può essere esteso anche alle tre diramazioni A, B e C purché queste siano chiuse e di dimensioni inferiori a circa 30 metri.



Figura 10 - Diramazioni di un'area di circolazione di ordine superiore

IV. NUMERAZIONE CIVICA E NUMERAZIONE INTERNA

46. Numerazione civica

La numerazione civica è costituita dai numeri che contraddistinguono **gli accessi esterni** di qualsiasi genere che dall'area di circolazione immettono, **direttamente o indirettamente**, alle unità ecografiche semplici (abitazioni, esercizi, uffici, ecc.): direttamente, quando l'accesso all'unità ecografica semplice si apre sull'area di circolazione; indirettamente, quando si apre, invece, su corti, cortili e scale interne (**Figura 11**).




Figura 11 – Esempificazione dei casi di numerazione civica più frequente: accessi esterni diretti e indiretti

In presenza di più aree di circolazione tra loro adiacenti, che fossero provviste di una propria e distinta denominazione, gli accessi esterni saranno identificati con una numerazione civica riferita all'odonomo dell'area di circolazione più prospiciente a cui sono direttamente collegati.

Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica, che può essere ordinata o secondo la successione naturale dei numeri o secondo il sistema metrico.

L'adozione del sistema metrico, che consiste nel contrassegnare gli accessi esterni con un numero che indichi la distanza di ciascuno di essi da un punto di riferimento prestabilito, può essere decisa in base alle caratteristiche dell'area di circolazione. In generale si ritiene che il sistema metrico ben si adatti al tipo di area di circolazione extraurbana cui, pertanto, si riferiscono le norme riportate più avanti per la corretta ed uniforme applicazione del sistema stesso.

La numerazione civica deve essere applicata a tutti gli accessi esterni, anche secondari, che immettono in abitazioni, esercizi, uffici, ecc., non escluse le grotte, baracche, chioschi e simili adibite ad abitazioni, ai servizi di pubblica utilità e ad attività economiche. Sono esclusi gli ingressi delle chiese e gli accessi dei monumenti pubblici che non immettano anche in uffici o abitazioni dei conservatori o degli addetti alla custodia, come indicato in appresso.

I numeri civici devono essere indicati su targhe di materiale resistente, eventualmente luminose. Le targhe debbono essere prescritte con le indicazioni a carico del Comune e apposte preferibilmente in alto a destra di ciascuna porta o, in caso di cancello, sul pilastro destro. E' consigliabile, specie nel territorio extraurbano, che sulle targhe sia indicato, oltre al numero civico, la denominazione dell'area di circolazione.

47. Modalità della numerazione civica dei centri abitati

Nell'interno dei centri abitati la numerazione civica deve essere effettuata in conformità delle seguenti norme:

- a) in ogni area di circolazione a sviluppo lineare (via, viale, vicolo, corso, salita, etc.) la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante, avendo cura di assegnare i numeri dispari ad un lato e i pari all'altro, preferibilmente i dispari a sinistra e i pari a destra. Così, ad esempio, per le vie con andamento radiale e per quelle che, comunque, vanno dal centro verso la periferia, la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo alla zona centrale. Per le vie con andamento anulare (ad esempio strade di circonvallazione e simili), la numerazione deve cominciare dall'incrocio con la via radiale principale o ritenuta tale e proseguire da sinistra verso destra rispetto ad un osservatore situato nella parte più interna del centro abitato;
- b) in ogni area di circolazione a sviluppo poligonale (piazza, piazzale, largo, ecc.) la numerazione deve essere progressiva e cominciare a sinistra di chi entra nella piazza dalla via principale o ritenuta tale; nel caso in cui questa attraversi la piazza, la numerazione deve cominciare a sinistra di chi entra provenendo dal tratto nel quale ha inizio la numerazione della via stessa.

Nelle vie in cui sorgono fabbricati solo da un lato, perché ancora non ne siano stati costruiti dall'altro, la numerazione deve essere soltanto dispari o soltanto pari, secondo i casi; ove, però, vi sia impossibilità di costruirvene, la numerazione può essere unica e progressiva.

Per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni, siti lungo vie, piazze e simili, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi, allo scopo di non determinare la necessità del rifacimento della numerazione civica.

48. Modalità della numerazione civica extraurbana

Con riferimento ai principali casi particolari di area di circolazione più sopra illustrati, occorre tener presenti le seguenti norme:

- A) strade che si dipartano da un centro abitato: la numerazione deve cominciare dal limite del centro abitato e proseguire fino al termine della strada o alla sua uscita dal territorio comunale;
- B) strade che colleghino due centri abitati: la numerazione deve iniziare dal limite del centro abitato più importante;
- C) strade (di solito di grande comunicazione) che attraversino un centro abitato nel caso in cui il tratto interno costituisca una o più aree di circolazione distinte dai tratti esterni: la numerazione di ciascun tratto esterno deve cominciare dal rispettivo punto di incontro con il limite dell'abitato. Se la strada attraversa più centri dello stesso Comune, la numerazione dei tratti (interrotti da soluzioni di continuità: vedi caso della **Figura 9**) esterni a ciascun centro deve cominciare dai punti d'incontro con il limite di questo centro;
- D) strade (traverse, vicoli e simili) che si dipartano da altre di ordine superiore: la numerazione deve cominciare dal punto di incrocio con la strada di ordine superiore;
- E) strade che colleghino due strade di ordine superiore: la numerazione deve cominciare dal punto di incrocio con la strada ritenuta più importante;
- F) strade che passino per il territorio comunale senza attraversare alcun centro abitato (anche se intersecano una strada di ordine superiore) o che, pur attraversandolo, mantengono la stessa denominazione lungo l'intera area di circolazione: la numerazione deve iniziare da uno dei due punti di incrocio col confine comunale.

Come già è stato detto innanzi, la numerazione civica delle aree di circolazione extraurbane può essere ordinata o secondo la successione naturale dei numeri o secondo il sistema metrico.

Nel caso di numerazione ordinata secondo la successione naturale dei numeri, si deve seguire il criterio di assegnare i numeri dispari a sinistra e i pari a destra; si potrà derogare a tale discriminazione ed adottare il criterio della numerazione unica progressiva, quando esso si palesi più conveniente, ad esempio quando le case siano ubicate in prevalenza su un solo lato della strada.

Nel caso di numerazione ordinata secondo il sistema metrico, si indicano qui di seguito alcune norme per la corretta ed uniforme applicazione del sistema stesso. Il punto di riferimento per il calcolo della distanza deve essere:

- a) per le strade sopra indicate con le lettere A, B e C, il punto, possibilmente centrale, più importante (di solito la piazza della chiesa o della casa comunale), esistente nel centro abitato da cui si diparte la strada o nel centro più importante se si tratta di strade che colleghino o attraversino due o più centri;
- b) per le strade di cui alle lettere D e E, il punto d'incrocio con la strada di ordine superiore;
- c) per le strade di cui alla lettera F, uno dei due punti di incrocio con il confine comunale.

La distanza dovrà essere espressa con un solo numero indicante i metri. Al fine di consentire sempre l'assegnazione dei numeri dispari agli accessi sulla sinistra e dei numeri pari agli accessi sulla destra di chi percorre la strada nel senso crescente della numerazione, i numeri indicanti la distanza devono essere ridotti od aumentati di un'unità, quando ne sia il caso.

Gli accessi situati sugli spazi adiacenti alle strade dovranno essere contrassegnati con la stessa distanza metrica relativa al punto di accesso situato lungo la strada e ad esso più vicino o, in mancanza di quell'accesso, con la distanza del punto più vicino della strada, che deve essere segnalato mediante targa, montata su palo, riportante la distanza del punto di riferimento prestabilito. Per distinguere tra loro gli accessi medesimi, all'indicazione della distanza metrica dovrà essere aggiunta una lettera maiuscola in ordine alfabetico progressivo.

49. Aggiornamento della numerazione civica.

Le norme contenute nei precedenti paragrafi 46, 47 e 48, devono essere integralmente e rigorosamente applicate dai Comuni che, avendo la numerazione civica che non segue un ordine coerente (o addirittura mancante), in tutto o in parte del territorio comunale, devono necessariamente provvedere ad un totale o parziale rifacimento di essa.

I rimanenti Comuni, invece, possono limitarsi ad aggiornare la numerazione civica esistente, secondo le norme enunciate, sempreché essa risponda nel complesso, o possa essere facilmente riportata, ai criteri indicati nei paragrafi anzidetti.

Compiuto il rifacimento o l'aggiornamento di cui trattasi, il Comune dovrà aver cura di mantenere costantemente al passo la numerazione civica con l'eventuale apertura di nuovi accessi nelle costruzioni già esistenti ovvero per nuove costruzioni o per aree recintate, qualora, almeno per queste ultime, non siano stati riservati a suo tempo dei numeri civici. In aggiunta alle cause anzi citate è evidente, altresì, che la chiusura di accessi o le demolizioni di fabbricati possano determinare una situazione tale che renda necessario rinnovare la numerazione civica di una via, di un quartiere o addirittura dell'intero Comune.

L'aggiornamento e il rifacimento di cui sopra ricorrono nei centri abitati e all'esterno di essi ove la numerazione sia stata ordinata secondo la successione naturale dei numeri.

Ciò posto, si precisano qui di seguito le modalità dell'aggiornamento:

- A) Aggiornamento per apertura di nuovi accessi. Quando la causa determinante l'aggiornamento sta nell'apertura di nuovi accessi tra altri consecutivamente numerati, a ciascun nuovo accesso deve essere assegnato il numero che precede, seguito da lettera maiuscola in ordine alfabetico progressivo oppure da bis, ter, etc..
- B) Aggiornamento per nuove costruzioni o aree recintate. Quando la causa determinante l'aggiornamento è attribuibile a nuove costruzioni o aree recintate, le modalità sono le stesse di cui alla predetta lettera A, a meno che non siano stati previsti, a suo tempo, numeri civici disponibili per i futuri accessi esterni oppure non ve ne siano disponibili nella medesima area della nuova costruzione.

50. Case sparse e nuclei catturati dal centro.

Variando la delimitazione dei centri abitati a causa della progressiva espansione di essi, è evidente che gli accessi già esterni ai centri medesimi vengono da questi assorbiti. In tali casi, la numerazione civica degli accessi assorbiti deve essere sostituita in armonia con quella esistente nel centro e precisamente con quella dell'area interna di circolazione dalla quale gli accessi stessi vengono ad essere serviti.

51. Il campo di osservazione dei numeri civici

In presenza di più accessi esterni di uno stesso edificio o complesso di edifici, corrisponde all'**accesso principale** quello maggiormente utilizzato per accedere alle unità abitative, in caso di destinazione residenziale; invece, nel caso di attività produttive o uffici l'accesso principale è quello che immette alla parte più consistente o funzionalmente più importante. I restanti sono considerati **accessi secondari**, (Figura 12).




Figura 12 – Esempificazione di attribuzione di numerazione civica in presenza di accessi esterni secondari e di numerazione interna

La numerazione civica è estesa anche ai **passi carrai** e alle **aree recintate** non edificate. Con queste ultime si intendono, sia quelle dedicate in modo permanente all'esercizio di un'attività economica (es. stabilimenti balneari, rivendite auto), sia quelle non utilizzate ma che sono provviste di un accesso all'area di

circolazione (Figura 13 e Figura 14). La numerazione civica va attribuita dunque agli accessi esterni di qualsiasi spazio recintato non edificato.




Figura 13 - Esempificazione di attribuzione di numerazione civica a prescindere dalle funzioni dei singoli accessi




Figura 14 – Esempificazione di attribuzione di numerazione civica per aree recintate destinate all'esercizio di un'attività commerciale

Gli accessi esterni contigui (Figura 15) vanno numerati distintamente solo se separati da elementi murari strutturali e continui alla facciata dell'edificio (per accessi diretti) o da recinzione o muretto (per accessi indiretti). In questi casi rientrano altresì le vetrine, anche se sollevate da terra per un'altezza massima di 25 centimetri.



Figura 15 – Esempio di attribuzione di numerazione civica in presenza di elemento murario che divide due accessi contigui

La **Figura 16** riporta un edificio commerciale con accessi esterni e vetrine contigue. Ogni attività commerciale riporta un infisso partizionato in quattro unità, due parti per l'accesso e due per la vetrina (tranne l'ultimo esercizio a destra in cui le vetrine sono otto). In questo caso l'accesso da numerare è unico per ogni attività.



Figura 16 – Esempificazione di finestre partizionate utilizzate sia come accessi che come vetrine

La **Figura 17** riporta un edificio realizzato con la combinazione di differenti materiali. Al piano terra l'affaccio su strada è chiuso da una superficie a vetri. In questo caso le vetrine non sono considerate accessi.




Figura 17 Esempificazione di edificio con finestra partizionata al pian terreno non utilizzata come accesso

Un esempio più aderente ad un tessuto urbano con varie tipologie di accessi esterni è riportato nella **Figura 18** in cui si individuano alcuni casi possibili di numerazione civica da apporre e non:




Figura 18 – Esempificazione di alternanza di accessi per cui è prevista o meno la numerazione civica

Casi in cui è prevista la numerazione civica:

- a** Accesso diretto al box
- c** Vetrina a livello terra
- d** Accesso diretto al negozio
- e** Accesso indiretto a unità immobiliari interne all'edificio
- f** Vetrina a livello terra
- g** Vetrina e ingresso. L'insieme è considerato un unico accesso temporaneamente con due funzioni
- h** Vetrine e ingresso. L'insieme è considerato un unico accesso temporaneamente con due funzioni
- i** Accesso diretto ad abitazione

Casi in cui non è prevista la numerazione civica:

- b** Vetrina sollevata dal livello terra da un muretto superiore a 25 cm

52. Accessi esterni agli edifici

L'edificio, da intendersi come costruzione unitaria, è dotato di diversi accessi con caratteristiche che determinano diverse esigenze di numerazione che si andranno ad esaminare nel dettaglio. Gli accessi possono essere diretti su strada (**Figura 19**) oppure indiretti, e in questo caso si accede agli edifici attraverso aree interne. La numerazione è sempre relativa all'accesso esterno su pubblica via, segue un ordinamento a livello di area di circolazione e non tiene conto dell'edificio cui appartiene.



Figura 19 - Esempio di accessi diretti 'a', 'b' e 'c'. Piazza Portella, Comune di Roccapivara - Fonte Elaborazione su Google Earth

Nella **Figura 20** all'edificio 'a' si accede solo attraversando il cortile privato antistante. Il numero civico deve essere posto in corrispondenza dell'accesso esterno perché conduce alle unità ecografiche residenziali che vi si trovano all'interno. L'edificio 'b' non è invece dotato di accessi esterni su strada dal momento che la tettoia 'c' non conduce ad alcuna unità ecografica, né lo è essa stessa.




Figura 20- Esempio di accesso indiretto 'a'. Via Carezza, Comune di Nova Levante - Fonte Elaborazione su Google Earth

Non costituisce accesso indiretto, e quindi non deve essere numerato, il varco di un edificio che d'all'area di circolazione conduce ad una serie di ingressi alle unità ecografiche posti in esso, come rappresentato in **Figura 21**. Le frecce mostrano una serie di accessi collocati lungo il varco cui si passa dall'apertura nell'edificio.



Figura 21 - Esempi di accessi su area di circolazione passante un edificio. Fornice Achille Grandi, Comune di Ferrara -
Fonte Elaborazione su Google Earth

52.1 Accessi pedonali

Nel caso di un cancelletto pedonale contiguo a un cancello di un accesso carrabile, separati per esempio da una colonna metallica su cui i cancelli poggiano, le due aperture dovranno essere considerate come un unico accesso, se da esse ci si immette allo stesso percorso di pari livello per raggiungere la stessa unità immobiliare. Un esempio di questa situazione è mostrata in **Figura 22** e **Figura 23** dove un unico edificio diviso in due abitazioni dispone di accessi su pubblica via.



Figura 22 - Esempio di accessi pedonali e carrabili contigui che immettono su un unico livello. Prospetto su Via Genovese Zerbi, Comune di Roma - Fonte Elaborazione su Google Earth



Figura 23 - Esempio di accessi pedonali e carrabili contigui che immettono su un unico livello. Pianta su Via Genovese Zerbi, Comune di Roma - Fonte Elaborazione su Google Earth

Nelle **Figura 24** e **Figura 25** gli accessi in questione, pur essendo pedonale e carrabile, costituiscono, per ogni singolo edificio, due numeri civici distinti dal momento che conducono a due unità immobiliari dello stesso edificio poste su livelli diversi.

Per cui nel caso l'accesso carrabile non conduca allo stesso percorso al quale si accede dal cancelletto, ma apra su uno spazio diverso, ad esempio una rampa che scende in un garage, le due aperture devono essere considerate come due distinti accessi.




Figura 24 - Esempio di accessi pedonali e carrabili contigui da numerare separatamente. Pianta su Via Giovanni Garau, Comune di Roma - Fonte Elaborazione su Google Earth




Figura 25 - Esempio di accessi pedonali e carrabili contigui da numerare separatamente. Pianta su Via Giovanni Garau, Comune di Roma - Fonte Elaborazione su Google Earth

52.2 Accessi diretti ai box

Una serie di box contigui, come riportato in **Figura 26**, deve avere un numero civico per ogni singolo accesso.



Figura 26-- Esempio di numerazione civica ai singoli box con accesso diretto su strada. Via Bocche di Bonifacio, Comune di Roma - Fonte Elaborazione su Google Earth

52.3 Passi carrabili

In **Figura 27** è mostrato un esempio di passo carrabile che deve essere dotato di numero civico.



Figura 27 - Esempio di numerazione civica di un passo carrabile. Via dei Panfili, Comune di Roma - Fonte Elaborazione su Google Earth

52.4 Accessi temporaneamente chiusi

Gli accessi temporaneamente chiusi da vetrine o da altro materiale (non in muratura) vanno numerati se posti a livello terra o su un gradino di alzata massima di 25 centimetri (**Figura 28**).



Figura 28 - Esempio di successione di civici su aperture temporaneamente chiuse da vetrine. Via del Gambero, Comune di Roma - Fonte Elaborazione su Google Earth

Invece, gli accessi trasformati in vetrine e ridotti nella loro dimensione da terra di una altezza superiore a 25 centimetri non devono essere numerati (Figura 29).



Figura 29 - Esempio di accessi rialzati a più di 25 cm dal livello stradale. Via Belsiana, Comune di Roma - Fonte Elaborazione su Google Earth

53. Accessi esterni agli edifici precedentemente esentati

Nelle istruzioni allegate al Regolamento anagrafico (DPR 30 maggio 1989, n. 223) venivano esentati dalla numerazione civica una serie di accessi a edifici che non costituivano unità ecografica, come ad esempio chiese, monumenti o edifici ad uso agricolo utilizzati solo in alcuni periodi dell'anno. Con le attuali disposizioni anche questi accessi debbono essere numerati.

53.1 Chiese

Tutti gli accessi alle chiese che assolvono anche alle funzioni di uffici parrocchiali, centri assistenziali o ricreativi e simili dovranno essere numerati. Sono esclusi dalla numerazione solo gli accessi diretti che introducono in ambienti destinati esclusivamente a luogo di culto (**Figura 30**). E' invece richiesta la numerazione nel caso di accesso indiretto che dall'area di circolazione immette in uno spazio recintato entro cui è situato l'ingresso della chiesa, anche se destinata al solo culto (**Figura 31**).



Figura 30 - Esempio di chiesa dedicata al solo culto con accesso diretto da non numerare



Figura 31 - Esempio di chiesa dedicata al solo culto con accesso indiretto da numerare

53.2 Monumenti

Tutti gli accessi ai monumenti su pubblica via (**Figura 32**) devono essere numerati qualora si configurino come ingressi a unità ecografiche che assolvono a precise funzioni (uffici, spazi espositivi, locali per la custodia, magazzini, centraline tecniche, vani per la manutenzione ecc.).



Figura 32 - Accesso al Museo Nazionale dell'Emigrazione precedentemente esente da numerazione civica. Altare della Patria, Piazza Venezia, Comune di Roma - Fonte Elaborazione su Google Earth

53.3 Edifici rurali

Gli accessi ai fabbricati rurali che non sono utilizzati con continuità, ugualmente devono essere contrassegnati da apposita numerazione al pari degli altri accessi, anche se a destinazione non residenziale (Figura 33).



Figura 33 – Esempio di accessi di edifici rurali. Strada Provinciale Fondo Valle Basentello, Comune di Irsina (MT) - Fonte Elaborazione su Google Earth

53.4 Fienili

Anche sugli edifici rurali costruiti con materiali diversi da muratura e ferro, come i fienili di legno basati su strutture murarie, se provvisti di accesso su pubblica via si devono apporre i numeri civici (Figura 34).




Figura 34 - Esempio di fienili con accesso su strada. Via Catinaccio, Nova Levante (BZ) - Fonte Elaborazione su Google Earth

Diverso è il caso in cui i fienili non sono dotati di accesso su pubblica via motivo per cui seguiranno le regole della numerazione interna. Nel caso della Figura 35 l'edificio 'b', che è posto all'interno di un'area privata e non ha un accesso diretto sulla strada, non deve essere provvisto di numero civico, mentre l'edificio 'a' che dispone di un accesso costituito da una rampa che collega la strada ne deve essere provvisto.




Figura 35 - Esempio di fienili con accesso su strada e accesso interno. Via Carezza, Nova Levante (BZ) - Fonte Elaborazione su Google Earth

53.5 Edicole e chioschi

L'obbligo della numerazione civica si estende anche agli accessi delle strutture per esercizi commerciali **permanenti** che sorgano sull'area di circolazione, anche se non assimilabili a edifici (**Figura 36**).



Figura 36 - Esempi di attività economiche in strutture non murarie adibite a edicola e ristorazione. Comuni di Bagno di Romagna (FC) e Cantù (CO).

Le strutture leggere e mobili (prefabbricati in legno) adibite ad attività economiche o lavorative di **tipo stagionale** pur avendo accesso diretto all'area di circolazione, non devono essere dotate di numerazione civica (**Figura 37**).



Figura 37 - Esempio di chiosco a carattere nobile stagionale. Lungomare Duilio, Comune di Roma - Fonte elaborazione su Google Earth

53.6 Strutture per l'erogazione di servizi, locali tecnologici

I locali ad uso tecnologico come le cabine elettriche, di telefonia, del gas, ecc., che hanno un accesso sull'area di circolazione, devono avere il numero civico purché non siano costruzioni semi permanenti o in lamiera destinate a essere smantellate o spostate (**Figura 38**).



Figura 38 – Esempio di cabina elettrica di distribuzione in struttura permanente

53.7 Accesso ad aree non edificate

Nel caso di aree recintate non edificate, dedicate in modo permanente o non, ad attività economiche e che sono provviste di uno o più accessi all'area di circolazione, questi devono essere numerati singolarmente in quanto accessi su pubblica via (Figura 39 e Figura 40). Sono considerate aree recintate anche quelle all'interno delle quali non si svolge un'attività economica.



Figura 39 - Esempio di area recintata con un'attività di auto lavaggio, Via Laurentina, Comune di Roma - Fonte Elaborazione su Google Earth



Figura 40 - Esempio di area recintata con un'attività commerciale. Via Tancredi di Chiaraluce, Comune di Roma -
Fonte Elaborazione su Google Earth

54. Accessi esterni agli alloggi precari

Si tratta di tipologie di alloggi identificate dal censimento delle abitazioni, in “altro tipo di alloggio” che si ricorda essere definito come “Alloggio non classificabile come abitazione presso il quale, al momento del censimento, dimorano abitualmente o temporaneamente una o più persone. Ne sono esempi: le roulotte, le tende, i caravan, i camper, i container; le baracche, le capanne, le casupole, le grotte; le rimesse, i garage, le soffitte, le cantine; gli alloggi contenuti in costruzioni che non sono edifici (secondo la definizione di edificio)”.

54.1 Strutture semipermanenti

Sono soggette a numerazione civica, gli accessi alle strutture che hanno specifica autorizzazione e caratteristiche residenziali. Un esempio tipico è quello di abitazioni provvisorie allestite in caso di calamità con permanenza di media e lunga durata o di campi nomadi che non hanno recinzione ma presentano strutture allineate lungo aree di circolazione pubblica o con accesso pubblico (Figura 41).




Figura 41- Esempio di costruzione semipermanente soggetta a numerazione civica. Comune di Senerchia (AV) - Fonte Elaborazione su Google Earth

Diversa è la situazione degli insediamenti a carattere provvisorio completamente rimovibili, organizzati per offrire una residenza temporanea anche se soggetti a strumento autorizzatorio (**Figura 42**). In questi casi la numerazione non va prevista per i singoli moduli abitativi ma solo per l'accesso all'area che li contiene.



Figura 42– Esempio di prefabbricati modulari abitativi rimovibili. Novi di Modena e Rovereto di Novi (MO)

54.2 Insediamenti mobili

Nel caso di accessi a insediamenti costituiti da strutture precarie di roulotte e container, destinate a essere smantellate o spostate, non deve essere attribuita la numerazione civica (**Figura 43**).



Figura 43 Esempio di campo nomadi abusivo della Boana. Comune di Asti - Fonte <http://www.gazzettadasti.it/>

54.3 Strutture mobili disperse

Tutti gli accessi ai veicoli adibiti ad uso residenziale (camper o roulotte) non sono oggetto di numerazione civica, ma lo sono eventualmente gli accessi alle aree attrezzate al loro parcheggio. Allo stesso modo ci si comporta per gli accessi alle “case mobili” intese come abitazioni improvvisate, baracche, capanne, containers, etc. che non hanno una specifica autorizzazione.

Se trattasi di accessi a costruzioni isolate con evidenti caratteri di provvisorietà che non fanno riferimento ad unità ecografiche non devono vedersi attribuito un numero civico (Figura 44).



Figura 44 - Esempi di costruzione precaria e struttura provvisoria destinata a fienile. Rimigliano, in Comune di San Vincenzo (LI) e Comune di Roccavivara (CB)

55. Numerazione interna

Le unità ecografiche semplici (abitazioni, esercizi, uffici e simili) a cui si acceda direttamente dall'esterno (via, piazza, ecc.) sono di facile individuazione perché il loro accesso è contraddistinto da un numero civico. Per individuare altrettanto facilmente le unità ecografiche semplici a cui non si acceda direttamente dall'esterno, è necessario contrassegnare le unità stesse con una propria serie di simboli, e poiché ad esse si può accedere sia da cortili sia da scale interne, è necessario che anche questi abbiano un proprio contrassegno. L'insieme dei simboli in questione - numeri romani, lettere alfabetiche, numeri arabi - costituisce *la numerazione interna*.

Sono definiti **accessi interni** gli ingressi agli edifici posti all'interno di un'area privata (corti, cortili e simili) che contengono più unità ecografiche semplici (vedi di **Figura 11** di paragrafo 46 e **Figura 12** di paragrafo 51). I **numeri interni**, invece, corrispondono alle unità immobiliari semplici (abitazioni, uffici, etc.) a cui non si accede direttamente dall'esterno ma da cortili, scale interne, ballatoi e simili (**Figura 45**).




Figura 45 - Esempificazione della divisione interna degli edifici e corrispettiva numerazione interna

Si fa presente che gli accessi interni e i numeri interni non devono essere registrati nell'indirizzo ma in apposita lista della numerazione interna.

Ciò premesso, gli accessi delle unità ecografiche semplici aperti sopra una stessa scala devono essere contrassegnati con una propria serie di simboli (numeri arabi); a meno che, nel caso di più cortili (evidentemente corrispondenti ad uno stesso accesso esterno unico o principale), non sia ritenuto preferibile contrassegnarli con una numerazione unica.

Negli edifici con più scale, queste devono essere contrassegnate con una propria serie di simboli (lettere maiuscole). Nel caso di scale aperte su più cortili, esse possono essere invece contrassegnate con più serie di simboli, una per ciascun cortile oppure con una serie unica di simboli per tutti i cortili indistintamente.

Negli edifici con più cortili, qualora le scale che vi fanno capo o gli accessi delle unità ecografiche semplici che vi sono aperte siano contrassegnate con una serie unica e indistinta per tutti i cortili, non è necessario che questi ultimi abbiano un proprio contrassegno; diversamente (cioè nel caso di scale o di unità ecografiche semplici contrassegnate da serie di simboli distinte per cortile) i cortili devono essere anch'essi contrassegnati con una propria serie di simboli (numeri romani).

La numerazione delle unità ecografiche semplici cui si acceda dalle scale deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto e a seconda del posizionamento della scala; in senso orario se la rampa della scala raggiunge da sinistra il pianerottolo ove sono posti gli accessi alle unità ecografiche; in senso antiorario se la rampa raggiunge il pianerottolo da destra, come schematizzato in **Figura 46**. In caso di simmetria la numerazione deve procedere da sinistra verso destra (**Figura 50**).




Figura 46 - Le frecce indicano la direzione oraria o antioraria della numerazione delle unità ecografiche di ciascun piano raggiunto dalle scale.

Nel caso di apertura di nuovi accessi interni tra altri consecutivamente numerati, a ciascun nuovo accesso deve essere assegnato il numero che precede, seguito da lettera minuscola in ordine alfabetico progressivo. Di seguito si indicano alcuni esempi di vano scala planimetrico e di numerazione delle unità ecografiche semplici per alcuni piani più significativi del corpo scala; piano seminterrato, piano terra e primo piano o 'piano tipo' (cfr. le figure da 47 a 51 riportate di seguito).




Figura 47 – Esempificazione di corpo scala con unità ecografiche al piano terra e nei 'piani tipo' successivi.




Figura 48 – Esempificazione di corpo scala con unità ecografiche al piano seminterrato e nei 'piani tipo' successivi




Figura 49 – Esempificazione di corpo scala ad unica rampa con unità ecografiche al piano terra e nei ‘piani tipo’ successivi.




Figura 50 - Esempificazione di corpo scala ad unica rampa in posizione simmetrica nel vano con unità ecografiche al piano terra e nei ‘piani tipo’ successivi.




Figura 51 - Esempificazione di corpo scala con unità ecografiche al piano terra e nei 'piani tipo' successivi distribuiti lungo un ballatoio.

Le unità ecografiche semplici cui si acceda direttamente dal cortile devono essere ordinate progressivamente da sinistra verso destra, per chi entra nel cortile dall'accesso esterno unico o principale. Disposizione analoga a queste deve avere la successione letterale relativa alle scale.



Istituto Nazionale di Statistica

Dipartimento per i censimenti e gli archivi amministrativi e statistici

Protocollo n. 912/2014/P allegati n. 3

Roma, 15 gennaio 2014

Al Signor Sindaco

e, p.c. Al Responsabile della toponomastica del Comune

Al Responsabile dell'Ufficio di statistica del Comune

Al Responsabili dell'Ufficio di Statistica
- delle Prefetture - UTG
- delle Regioni
- delle Province

Al Ministero dell'Interno
- Scuola Superiore
dell'Amministrazione dell'Interno
(S.S.A.I.)
- Direzione Centrale per i servizi
demografici
- Direzione Centrale per gli uffici
territoriali del Governo e per le
autonomie locali

All' Agenzia delle Entrate – Direzione
Centrale Catasto e Cartografia

Oggetto: Dati toponomastici su strade e numeri civici raccolti in occasione del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni.

Nell'ambito delle attività di elaborazione e controllo dei dati del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, l'Istat ha effettuato l'analisi e l'incrocio dei dati toponomastici (stradari e numeri civici) di origine comunale e utilizzati in occasione del censimento, rilevando i disallineamenti presenti tra le seguenti banche dati:

1. Sistema di Gestione della Rilevazione (SGR): indirizzi della popolazione e delle abitazioni censite dall'Ufficio Comunale di Censimento (UCC);
2. Archivio degli edifici; indirizzi degli edifici censiti mediante modello Istat/EDI dall'Ufficio Comunale di Censimento (UCC);
3. Rilevazione dei numeri civici (RNC) (solo per i comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 20.000 abitanti alla data del 1° gennaio 2008);
4. Archivio nazionale degli stradari e dei numeri civici; indirizzi comunali pre-censuari (ANSC).



Istituto Nazionale di Statistica

Dipartimento per i censimenti e gli archivi amministrativi e statistici

Tenuto conto che l'Istat e l'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Catasto e Cartografia, hanno già strettamente collaborato per l'acquisizione telematica dei dati di cui al punto 4, i risultati degli incroci sono ora resi disponibili nell'area dell'infrastruttura informatica dell'Agenzia delle Entrate, denominata "Portale per i Comuni", sulla base della pianificazione temporale di cui all'Allegato 1.

Come noto, l'art. 45 del Regolamento anagrafico (D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223) prevede che *"In ciascun comune l'ufficio preposto agli adempimenti ecografici deve curare la compilazione e l'aggiornamento dello stradario secondo le indicazioni fornite dall'Istituto nazionale di statistica"*.

Inoltre, l'art. 3, commi 1 e 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, prevede la transizione ad un censimento permanente della popolazione e delle abitazioni e l'istituzione dell'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU), realizzato ed aggiornato dall'ISTAT e dall'Agenzia delle Entrate.

L'ANNCSU risponde all'esigenza di disporre, per l'intero territorio nazionale, di informazioni sulle strade e sui numeri civici informatizzate e codificate, aggiornate e certificate dai comuni, al fine di fornire a tutti gli enti della Pubblica Amministrazione una banca dati di riferimento. Tale archivio sarà anche utilizzato dall'Istat quale unico archivio toponomastico di riferimento per il censimento permanente e la produzione di statistiche territoriali.

Ciò considerato e al fine di garantire, già in fase di primo impianto, un elevato livello di completezza e qualità dell'ANNCSU, si chiede che, in linea con lo spirito di massima collaborazione fino ad ora mostrato, codesto Comune verifichi i disallineamenti riscontrati e provveda, se necessario, a correggere, integrare e validare i dati forniti sul "Portale per i Comuni", aggiornandoli alla situazione di fatto esistente alla data in cui effettuerà la validazione finale.

Le informazioni da validare sono costituite dall'insieme delle aree di circolazione e dei numeri civici situati nelle sezioni di censimento del Comune in indirizzo, così come definite nelle Basi Territoriali aggiornate con il Progetto Census 2010 e rese disponibili sul sito internet dell'Istat all'indirizzo **<https://basiterritoriali.istat.it/>**.

Tutte le operazioni potranno essere effettuate, utilizzando la sopra citata infrastruttura informatica dell'Agenzia delle Entrate, denominata "Portale per i Comuni" secondo la pianificazione di cui all'Allegato 1.

Affinché codesto Comune possa accedere alle nuove funzioni di gestione dello stradario presenti sul "Portale per i Comuni", è necessario che il Sindaco o suo delegato:

1. nomini il "Responsabile della toponomastica" **entro 20 giorni dalla data della presente lettera** seguendo la procedura indicata sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo **[http://wwwt.agenziaentrate.gov.it/mt/ServiziComuniIstituzioni/Guida%20Funzioni%20Toponomastica%20Portale%20per%20i%20Comuni%20\(10\).pdf](http://wwwt.agenziaentrate.gov.it/mt/ServiziComuniIstituzioni/Guida%20Funzioni%20Toponomastica%20Portale%20per%20i%20Comuni%20(10).pdf)**



Istituto Nazionale di Statistica

Dipartimento per i censimenti e gli archivi amministrativi e statistici

2. garantisca la partecipazione del “*Responsabile della toponomastica*” al corso di formazione che sarà organizzato dall’Ufficio Provinciale – Territorio dell’Agenzia delle Entrate possibilmente entro i termini di “*inizio attività*” previsti nell’Allegato 1.

Per permettere il rilascio dei servizi di interrogazione dell’Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU), è necessario che il Comune effettui la validazione, entro il termine di “*fine attività*” previsto nel citato Allegato 1.

Per maggiori e più dettagliate informazioni sulle attività operative, si rimanda all’Allegato 2.

Con l’occasione si ricorda, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 44 del citato Regolamento anagrafico, l’opportunità di utilizzare lo stradario validato, comprensivo dei relativi numeri civici, per uniformare i dati toponomastici presenti nei diversi archivi comunali (Anagrafe, Edilizia, Tributi,), garantendo il costante allineamento, nel tempo, di tali archivi.

Nel ringraziare per l’attenzione e la preziosa collaborazione, si porgono i più cordiali saluti.

Il Direttore del Dipartimento per i censimenti e
gli archivi amministrativi e statistici
(Dott. Andrea Mancini)



Istituto Nazionale di Statistica

Dipartimento per i censimenti e gli archivi amministrativi e statistici

ALLEGATO 1: Pianificazione delle attività di validazione degli stradari e dei numeri civici

Comuni	Inizio attività:	Fine attività:
Torino, Collegno, Moncalieri, Rivoli, Vercelli, Novara, Sanremo, Firenze, Firenze, Impruneta, Livorno, Piombino, Cuneo, Asti, Alessandria, Busto Arsizio, Gallarate, Varese, Como, Cinisello Balsamo, Legnano, Monza, Rho, Sesto San Giovanni, Milano, Bergamo, Brescia, Pavia, Vigevano, Cremona, Vicenza, Verona, Treviso, Chioggia, Venezia, Rovigo, Padova, Sassari, Mazara del Vallo, Cagliari, Quartu Sant'Elena, Olbia, Marsala, Trapani, Bagheria, Agrigento, Caltanissetta, Palermo, Messina, Gela, Acireale, Catania, Modica, Ragusa, Vittoria, Siracusa, Cosenza, Catanzaro, Lamezia Terme, Crotona, Potenza, Matera, Reggio di Calabria, Cerignola, Foggia, Manfredonia, San Severo, Altamura, Andria, Barletta, Bisceglie, Bari, Bitonto, Molfetta, Trani, Taranto, Udine, Pordenone, Brindisi, Lecce, Trieste, Savona, Genova, La Spezia, Piacenza, Parma, Reggio nell'Emilia, Modena, Bologna, Carpi, Imola, Ferrara, Faenza, Ravenna, Cesena, Forlì, Rimini, Carrara, Massa, Lucca, Viareggio, Pistoia, Pisa, Arezzo, Siena, Grosseto, Foligno, Prato, Perugia, Terni, Aversa, Caserta, Benevento, Acerra, Afragola, Casalnuovo di Napoli, Casoria, Castellammare di Stabia, Marano di Napoli, Giugliano in Campania, Portici, Pozzuoli, Ercolano, Napoli, Torre del Greco, Avellino, Battipaglia, Cava de' Tirreni, Salerno, L'Aquila, Teramo, Pescara, Campobasso, Scafati, Viterbo, Civitavecchia, Guidonia Montecelio, Pomezia, Tivoli, Chieti, Roma, Fano, Velletri, Fiumicino, Aprilia, Latina, Pesaro, Ancona, Ascoli Piceno	Entro il 14/02/2014	Entro il 30/04/2014

Regioni e Province autonome ad esclusione dei comuni sopra elencati	Inizio attività:	Fine attività:
Calabria, Lombardia, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Valle d'Aosta, Veneto	Entro il 31/03/2014	Entro il 30/05/2014
Basilicata, Bolzano, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Puglia, Trento,	Entro il 15/04/2014	Entro il 16/06/2014
Abruzzo, Campania, Molise, Toscana, Umbria	Entro il 30/04/2014	Entro il 30/06/2014
Lazio, Marche	Entro il 15/05/2014	Entro il 15/07/2014



Istituto Nazionale di Statistica

Dipartimento per i censimenti e gli archivi amministrativi e statistici

ALLEGATO 2: Informazioni sulle attività operative

1. Attività del Comune

Il Regolamento anagrafico, all'art. 45, stabilisce che *“in ciascun comune l'ufficio preposto agli adempimenti ecografici deve curare la compilazione e l'aggiornamento dello stradario secondo le indicazioni fornite dall'Istituto centrale di statistica”*.

Inoltre gli artt. 41 e 42 prescrivono che ogni area di circolazione, situata nel territorio comunale, deve avere una propria distinta denominazione ed ogni accesso di unità immobiliare sull'area di circolazione deve essere provvisto di apposito numero civico.

Ciò premesso, anche al fine di garantire, già in fase di primo impianto, il massimo livello di completezza e qualità dell'ANNCSU, è richiesto al Comune di verificare i disallineamenti riscontrati dall'Istat, a valle del censimento, e procedere a correggere, integrare e validare i dati forniti, aggiornandoli alla situazione di fatto esistente, alla data di validazione finale da parte del Comune, utilizzando le nuove funzioni di “gestione della toponomastica” presenti sul “Portale per i Comuni”.

Per le attività di cui sopra, il “*Responsabile della toponomastica*” potrà avvalersi di uno o più addetti che, per accedere al “*Portale per i Comuni*”, devono essere abilitati dal “*Responsabile del servizio*” comunale, con il profilo di “*Gestione della toponomastica*”, nel limite massimo di *password* disponibili per il Comune.

Potranno verificarsi due casi:

- 1) il “*Responsabile della toponomastica*” viene registrato dal “*Responsabile del servizio*” sul Portale, ma non viene abilitato ad accedere allo stesso; in tal caso il profilo di “*Gestione della toponomastica*” dovrà essere assegnato ad almeno un operatore affinché possa accedere alle relative funzioni;
- 2) il “*Responsabile della toponomastica*” viene registrato dal “*Responsabile del servizio*” sul Portale e viene altresì abilitato ad accedere con il profilo di “*Gestione della toponomastica*”. Pertanto, il Responsabile della toponomastica potrà accedere alle relative funzioni presenti sul Portale e, qualora necessario, sarà comunque possibile abilitare al medesimo profilo altri operatori in aggiunta al medesimo Responsabile.

Prima di procedere alle attività di consolidamento e validazione degli stradari, il “*Responsabile della toponomastica*” dovrà aver partecipato al corso di formazione organizzato, a livello locale, dall'Agenzia delle Entrate, secondo un calendario successivamente comunicato dall'Agenzia medesima.

E' previsto che, a livello operativo, l'attività venga espletata mediante l'utilizzo di **nuove funzioni di “Gestione della toponomastica”**, da utilizzarsi “*una tantum*”, rese disponibili sul “*Portale per i Comuni*”, solo a seguito della preventiva disattivazione delle preesistenti funzioni di “*Gestione della toponomastica*”,



Istituto Nazionale di Statistica

Dipartimento per i censimenti e gli archivi amministrativi e statistici

in modo da consentire il corretto caricamento dei dati elaborati dall'Istat nel nuovo ambiente di lavoro, secondo la pianificazione contenuta nell'Allegato 1.

Ogni singolo Comune, al termine delle attività di consolidamento e validazione dei dati toponomastici di propria competenza, potrà disporre delle funzioni per l'aggiornamento a regime dell'archivio.

Le nuove funzioni di gestione dei dati toponomastici, predisposte per l'attività di consolidamento e validazione degli stradari comunali, da utilizzarsi "una tantum", prevedono una modalità di lavorazione solo di tipo on-line e quindi una connessione internet attiva durante la lavorazione.

In tale fase, non sarà perciò più possibile per il Comune effettuare le lavorazioni in modalità "off-line" tramite l'utilizzo del pacchetto stradario, o con applicazioni proprie.

L'Istat si riserva di effettuare delle verifiche sui dati inseriti dai comuni, al fine di verificare il rispetto delle regole di aggiornamento specificate nella documentazione di riferimento (Allegato 3).

L'avvio ed il completamento delle attività richieste dovrebbe avvenire possibilmente nel rispetto delle tempistiche previste nell'Allegato 1.

2. Nuove funzioni di gestione degli stradari sul "Portale per i Comuni"

Le funzioni per la "*Gestione della toponomastica*" sono state implementate per consentire ai comuni di verificare quanto presente nelle seguenti banche dati:

1. Sistema di gestione della rilevazione; Indirizzi della popolazione e delle abitazioni censite (SGR);
2. Archivio degli edifici; Indirizzi degli edifici censiti (EDI);
3. Rilevazione dei numeri civici (RNC) (solo per i comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 20.000 abitanti alla data del 1° gennaio 2008);
4. Archivio nazionale degli stradari e dei numeri civici; Indirizzi comunali pre-censuari (ANSC);

Ai comuni sarà proposto l'esito del confronto, effettuato da ISTAT, tra le sopra indicate banche dati.

I comuni si "dovranno" necessariamente esprimere sui disallineamenti riscontrati, ma "potranno" anche modificare o integrare i toponimi ed i civici presenti, se necessario, per registrare tutti gli accessi.

Per maggiori dettagli circa le caratteristiche delle nuove funzioni, si rimanda alla guida operativa ed all'ulteriore documentazione, pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, e che sarà comunque fornita ai Responsabili della toponomastica comunali, in occasione dei corsi di formazione organizzati, a livello locale dall'Agenzia delle Entrate.

3. Validazione dello stradario e dei numeri civici

L'attività si compone di due distinte fasi:



Istituto Nazionale di Statistica

Dipartimento per i censimenti e gli archivi amministrativi e statistici

I. Controllo della validità dei toponimi proposti nello stradario

Prima sarà necessario procedere alla verifica, correzione ed integrazione dei toponimi delle aree di circolazione, al fine di rappresentare correttamente la situazione di fatto esistente. Solo dopo il completamento di tali attività sarà possibile passare alla lavorazione dei numeri civici.

Al fine di visualizzare l'impatto sui numeri civici derivante dalle lavorazioni effettuate, fino a quel momento sui toponimi, è possibile visualizzare, in qualunque fase delle attività, le maschere relative ai civici, anche se l'effettiva lavorazione dei numeri civici sarà consentita solo dopo che il Comune avrà effettuato l'operazione di "Attestazione di completamento della lavorazione dei toponimi".

Ogni toponimo potrà assumere, in un determinato istante, uno dei seguenti possibili stati, suscettibile di variazione in seguito alla lavorazione:

- preapprovato (attribuito a toponimi sui quali il Comune non deve necessariamente esprimersi, ma che può trattare se lo ritiene opportuno);
- da lavorare (attribuito a toponimi sui quali il Comune deve necessariamente esprimersi);
- approvato (valore derivante dalla approvazione del Comune dei dati proposti, in quanto ritenuti corretti in ogni loro parte);
- rettificato (valore derivante dalla rettifica apportata dal Comune rispetto a quanto inizialmente proposto dal sistema);
- soppresso (valore derivante dalla eliminazione del toponimo da parte del Comune. L'eliminazione di un toponimo è possibile qualora non ci siano numeri civici collegati a popolazione residente, unità immobiliari e edifici. In caso contrario è opportuno utilizzare lo stato di "rettificato" o "collegato");
- inserito (attribuito a nuovi toponimi inseriti dal Comune);
- collegato (valore inserito in seguito ad una operazione in cui il Comune ha indicato che il toponimo è collegato ad un altro toponimo dell'elenco che meglio lo rappresenta. Per consentire di evidenziare le operazioni effettuate dal Comune finalizzate a collegare tra loro toponimi inizialmente distinti, ma che in realtà rappresentano la stessa area di circolazione, viene assegnato dal sistema un valore progressivo, che risulta uguale per tutti i toponimi tra loro collegati).

II. verifica ed integrazione dei numeri civici e della rispettiva sezione di censimento

A conclusione della validazione dello stradario si dovrà procedere alla verifica, correzione ed integrazione di tutti i numeri civici delle aree di circolazione che ricadono all'interno di ciascuna sezione di censimento così come definita dalle Basi Territoriali di recente aggiornate nell'ambito del Progetto Census 2010, validate dall'Istat e disponibile a ciascun Comune sul sito internet dell'Istat all'indirizzo <https://basiterritoriali.istat.it/>.



Istituto Nazionale di Statistica

Dipartimento per i censimenti e gli archivi amministrativi e statistici

Ogni numero civico potrà assumere, in un determinato istante, uno dei seguenti possibili stati, suscettibile di variazione in seguito alla lavorazione:

- preapprovato (attribuito a numeri civici, presenti in ANSC e in almeno una delle altre banche dati, sui quali il Comune non deve necessariamente esprimersi, ma che può trattare se lo ritiene opportuno);
- preinserito (attribuito, in fase iniziale, dal sistema per gli elementi presenti solo in banche dati diverse da ANSC o a seguito di lavorazioni effettuate dal Comune che comportano il collegamento di una o più strade ad una strada capofila, qualora non si generino duplicazioni sul numero civico. Il Comune non deve necessariamente esprimersi, ma può farlo se lo ritiene opportuno);
- da lavorare (attribuito a numeri civici sui quali il Comune deve necessariamente esprimersi);
- approvato (valore derivante dalla approvazione del Comune dei dati proposti, in quanto ritenuti corretti in ogni loro parte);
- aggiornato (valore derivante dalla rettifica apportata dal Comune rispetto a quanto inizialmente proposto dal sistema);
- cancellazione (valore derivante dalla eliminazione del numero civico da parte del Comune);
- inserito (attribuito a nuovi numeri civici inseriti dal Comune).

Per maggiori dettagli si rimanda alla guida operativa.

4. Tempi di validazione degli stradari e dei numeri civici da parte dei comuni

Il termine previsto per il completamento delle attività da parte di ciascun comune è indicato nell'Allegato 1.

I dati validati dal Comune saranno sottoposti a verifiche da parte dell'Istat, prima dell'utilizzo degli stessi ai fini dell'impianto dell'ANNCSU.

Sarà cura del Responsabile della toponomastica provvedere a tenere aggiornato, nel tempo, lo stradario, adeguandolo alla situazione di fatto esistente, ed a comunicare, a tutti gli Uffici comunali interessati, le modifiche apportate.

5. Formazione e assistenza tecnica

I Responsabili comunali della toponomastica riceveranno le informazioni necessarie ad assicurare il regolare svolgimento delle attività nel corso di formazione organizzato dai **referenti degli Uffici Provinciali – Territorio dell'Agenzia delle Entrate**, sulla base di una calendarizzazione che sarà inviata alla casella funzionale del citato Responsabile della toponomastica.



Istituto Nazionale di Statistica

Dipartimento per i censimenti e gli archivi amministrativi e statistici

E' pertanto indispensabile che il Comune garantisca il costante aggiornamento dei riferimenti telefonici ed e-mail del Responsabile della toponomastica, inseriti sul "Portale per i Comuni".

Gli incontri formativi si dovranno tenere possibilmente entro il termine previsto per l'inizio delle attività indicato nell'Allegato 1, e comunque preferibilmente in tempo utile per completare l'attività di validazione richiesta entro il termine di "*fine attività*" previsto nel medesimo allegato.

Qualora le richieste di assistenza, da parte dei comuni, su particolari tematiche, dovessero essere consistenti, l'Agenzia delle Entrate e l'Istat valuteranno l'opportunità di effettuare ulteriori incontri di approfondimento, che potranno riguardare anche solo parte dei comuni.

Nel corso delle attività di consolidamento e validazione degli stradari, il Responsabile della toponomastica del Comune in indirizzo può richiedere informazioni e assistenza tecnica ai referenti degli Uffici Provinciali – Territorio dell'Agenzia delle Entrate, i cui nominativi, numeri telefonici e indirizzi di posta elettronica sono reperibili sul sito internet dell'Agenzia.

Qualora il Comune non disponga di un collegamento internet adeguato, potrà, previo appuntamento, effettuare le operazioni usufruendo di una postazione dedicata resa disponibile presso la sede dell'Ufficio Provinciale -. Territorio competente.



Istituto Nazionale di Statistica

Dipartimento per i censimenti e gli archivi amministrativi e statistici

ALLEGATO 3: Indicazioni su compilazione e aggiornamento dello stradario e dei numeri civici

1. Riferimenti normativi

Di seguito si riportano i riferimenti della normativa vigente che disciplina la toponomastica stradale, indicando per ciascuna norma gli articoli più significativi.

Legge 24 Dicembre 1954, n.1228

ORDINAMENTO DELLE ANAGRAFI DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE

Art. 10

Il comune provvede alla indicazione dell'onomastica stradale e della numerazione civica.

La spesa della numerazione civica può essere posta a carico dei proprietari dei fabbricati, con la procedura prevista dal secondo comma dell'articolo 153 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n° 148.

I proprietari di fabbricati provvedono alla indicazione della numerazione interna.

D.P.R. 30 Maggio 1989, n.223

REGOLAMENTO ANAGRAFICO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE

Art. 41 Adempimenti ecografici

1. Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su targhe di materiale resistente.

2. Costituisce area di circolazione ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e simili) del suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilità.

3. L'attribuzione dei nomi deve essere effettuata secondo le norme di cui al regio decreto legge 10 maggio 1923, n. 1158, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n.473 e alla legge 23 giugno 1927, n.1188, in quanto applicabili.

4. In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione deve essere indicata anche la precedente denominazione.

5. Nell'ambito del territorio comunale non può essere attribuita una stessa denominazione ad aree dello stesso tipo, anche se comprese in frazioni amministrative diverse.

Art. 42 Numerazione civica

1. Le porte e gli altri accessi dall'area di circolazione all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere devono essere provvisti di appositi numeri da indicarsi su targhe di materiale resistente.



Istituto Nazionale di Statistica

Dipartimento per i censimenti e gli archivi amministrativi e statistici

2. L'obbligo della numerazione si estende anche internamente ai fabbricati per gli accessi che immettono nelle abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali e simili.

3. La numerazione degli accessi, sia esterni sia interni, deve essere effettuata in conformità alle norme stabilite dall'Istituto centrale di statistica in occasione dell'ultimo censimento generale della popolazione e alle successive eventuali determinazioni dell'istituto stesso.

Art. 44 Comunicazione da parte degli uffici topografico ed ecografico

1. Nei comuni in cui gli adempimenti topografici ed ecografici sono esplicitati da uffici organicamente distinti da quello di anagrafe, gli uffici predetti devono comunicare a quest'ultimo le disposizioni ed i provvedimenti, da essi presi, concernenti l'onomastica delle aree di circolazione e la numerazione civica.

2. Le comunicazioni predette devono essere effettuate entro lo stesso mese in cui i provvedimenti sono stati adottati; per i provvedimenti presi nell'ultima settimana del mese, la comunicazione può avere luogo nei primi sette giorni del mese successivo.

Art. 45 Stradario

1. In ciascun comune l'ufficio preposto agli adempimenti ecografici deve curare la compilazione e l'aggiornamento dello stradario secondo le indicazioni fornite dall'Istituto centrale di statistica.

Art. 47 Revisione dell'onomastica stradale e della numerazione civica

1. Nel quadro dei lavori preparatori ai censimenti generali della popolazione, i comuni devono provvedere alla revisione dell'onomastica delle aree di circolazione e della numerazione civica, al fine di adeguarle alla situazione di fatto esistente, avendo particolare riguardo ai cambiamenti di denominazione, all'apertura di nuove strade, a nuove costruzioni, ampliamenti, demolizioni, ecc.

2. La revisione predetta viene effettuata d'ufficio, indipendentemente dalla richiesta dei proprietari dei fabbricati di cui all'art. 43 ed a prescindere dall'eventuale carattere abusivo delle abitazioni di nuova costruzione.

3. E' fatto obbligo ai comuni di osservare le modalità tecniche stabilite nell'occasione dall'Istituto centrale di statistica.

R.D.L. 10 maggio 1923, n. 1158

NORME PER IL MUTAMENTO DEL NOME DELLE VECCHIE STRADE E PIAZZE COMUNALI

(G.U. 6 giugno n.132. Convertito in L. 17 aprile 1925, n. 473)

1. Le amministrazioni municipali, qualora intendano mutare il nome di qualcuna delle vecchie strade o piazze comunali, dovranno chiedere ed ottenere preventivamente l'approvazione del Ministero della P.I. per il tramite delle competenti soprintendenze ai monumenti.



Istituto Nazionale di Statistica

Dipartimento per i censimenti e gli archivi amministrativi e statistici

L. 23 giugno 1927, n. 1188

TOPONOMASTICA STRADALE E MONUMENTI A PERSONAGGI CONTEMPORANEI

(G.U. 18 luglio n. 164)

1. Nessuna denominazione può essere attribuita a nuove strade e piazze pubbliche senza la autorizzazione del Prefetto, udito il parere della Deputazione di storia patria, o, dove questa manchi, della Società storica del luogo o della regione.

2. Nessuna strada o piazza pubblica può essere denominata a persona che non siano decedute da almeno dieci anni.

3. Nessun monumento, lapide od altro ricordo permanente può essere dedicato in luogo pubblico od aperto al pubblico, a persone che non siano decedute da almeno dieci anni. Rispetto al luogo deve sentirsi il parere della Commissione provinciale per la conservazione dei monumenti. Tali disposizioni non si applicano ai monumenti, lapidi o ricordi situati nei cimiteri, né a quelli dedicati nelle chiese a dignitari ecclesiastici od a benefattori.

4. Le disposizioni degli artt. 2 e 3, primo comma, non si applicano a caduti di guerra o per la causa nazionale. E' inoltre in facoltà del Ministero per l'Interno di consentire la deroga alle suindicate disposizioni in casi eccezionali, quando si tratti di persone che abbiano benemeritato della nazione

5. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni comunali dovranno precedere alla modificazione delle denominazioni stradali ed alla rimozione dei monumenti, lapidi od altri ricordi permanenti che contravvengano il divieto di cui agli articoli 2 e 3, fatta eccezione di quelli la cui conservazione sia espressamente autorizzata dal ministero per l'interno ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente. In difetto, provvederanno i prefetti, o rispettivamente i sottoprefetti (*), a spese dell'amministrazione inadempiente. In caso di rimozione di un nome recente, sarà di preferenza ripristinato quello precedente o quello tra i precedenti che si ritenga più importante rispetto alla topografia o alla storia.

6. Nulla è innovato al regio decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1158, convertito in legge con la Legge 17 aprile 1925, n. 473.

(*) Essendo state soppresse le Sottoprefetture ora il riferimento concerne soltanto il Prefetto.

2. Regole di standardizzazione e di registrazione in forma estesa dei toponimi

Ogni area di circolazione è distinta dal "*Toponimo*" stradale. Questo è costituito dalla specie (DUG, denominazione urbanistica generica) che identifica la tipologia di area di circolazione (via, piazza, lungomare, campiello, salita, eccetera) e dalla denominazione ufficiale che può comprendere l'eventuale complemento alla DUG (preposizioni non strettamente legate alla denominazione del toponimo come dei, di delle, la, il, eccetera: ad es. VIA DEI TULIPANI) e l'eventuale complemento alla denominazione (esempio i titoli onorifici per i nomi propri: ad es. VIA GENERALE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA).

Il toponimo delle aree di circolazione deve essere registrato per esteso, completo, distanziando le parole con un solo spazio, senza abbreviazioni, elementi puntati, segni di punteggiatura ed errori di



Istituto Nazionale di Statistica

Dipartimento per i censimenti e gli archivi amministrativi e statistici

ortografia e con caratteri maiuscoli, a prescindere da come la denominazione è riportata nelle relative delibere comunali di toponomastica.

Per motivi di standardizzazione e di ordinamento elettronico si raccomanda inoltre di utilizzare le seguenti regole:

- ciascuna denominazione dello stradario deve essere inequivocabilmente identificabile a chi si riferisce, (persona, data, luogo geografico, nome legato a particolari tradizioni storiche o usanze dei luoghi, eventi e fatti storici, nomi che fanno riferimento a specie della fauna e della flora, ecc.). Ad es. la sola denominazione Garibaldi non è corretta in quanto non permette di individuare a chi si riferisce, infatti potrebbe essere: GIUSEPPE GARIBALDI, ANITA GARIBALDI o BRIGATA GARIBALDI. La denominazione VENETO fa riferimento alla regione geografica come ente territoriale e non a ricordo della battaglia di VITTORIO VENETO come in alcuni casi vuole intendere;
- le aree di circolazione che riportano date complete espresse con giorni, mesi e anno in numeri arabi (es. VIA 18 AGOSTO 1944), nella denominazione completa rimangono tali;
- le aree di circolazione che riportano date o parte di esse espresse in numeri romani, nella denominazione vanno esplicitati in lettere se è assente l'anno, ad es. Viale IV Novembre è scritto VIALE QUATTRO NOVEMBRE; in numero arabo se è presente l'anno, ad es. Via XVIII Agosto 1944 è scritto VIA 18 AGOSTO 1944;
- le aree di circolazione che riportano date composte solo da giorni e mese ed in genere quelle comprendenti indicazioni numeriche quantitative, nella denominazione completa il numero va esplicitato in lettere: ad es. Via 25 Aprile è scritto VIA VENTICINQUE APRILE, Via 4 Cantoni è scritto VIA QUATTRO CANTONI;
- il numero che identifica le Autostrade e le Strade Statali, Provinciali e Comunali fa parte della denominazione e registrato nel sistema di numerazione arabo: ad es. AUTOSTRADA A14, STRADA STATALE 33, STRADA PROVINCIALE 26;
- le aree di circolazione intitolate a personaggi storici o contemporanei, nazionali o locali, dovrà contenere prima l'indicazione di eventuali titoli onorifici, poi il nome ed in seguito il cognome, ad es. VIA GENERALE GIUSEPPE ARIMONDI o VIA MARESCIALLO LUIGI CADORNA o VIA MONSIGNORE ARDUINO TERZI. Stessa cosa per le aree di circolazione intitolate a religiosi, precedute dall'attributo "DON" (es. VIA DON GIOVANNI MINZONI) o "PAPA" (es. VIA PAPA PIO DODICESIMO) o "PADRE" (es. VIA PADRE VICINIO DA SARSINA);
- le aree di circolazione intestate a "Fratelli" (es. VIA FRATELLI ROSSELLI) o "Sorelle" (es. VIA SORELLE TETRAZZINI), possono essere registrati riportando solo il sostantivo e il cognome;



Istituto Nazionale di Statistica

Dipartimento per i censimenti e gli archivi amministrativi e statistici

- le aree di circolazione intitolate ai santi dovranno essere registrate come se il prefisso San, Sant', Santo, Santa facessero parte integrante del nome, ad es. VIA SANTO STEFANO. Nel caso di ambiguità come per Sant'Antonio che può riferirsi a diversi personaggi si dovrà specificare nella denominazione a chi si riferisce: ad es. VIA SANT'ANTONIO DI PADOVA o VIA SANT'ANTONIO ABATE;
- le aree di circolazione intitolate ad opere storiche, artistiche, ecc. anche se nella denominazione di questa sia contenuto un nome di persona, devono essere registrate secondo la denominazione dell'opera stessa e non del personaggio a cui è riferito potendo così omettere il nome o il cognome: ad es. VIA ARCO DI COSTANTINO, LARGO VILLA MASSIMO;
- tutte le specificazioni delle denominazioni che si riferiscono a fatti, luoghi, date dell'evento, sostantivi generici di persona o caratteristiche che servono a meglio rappresentare l'intitolazione dell'area di circolazione non devono essere riportate nella denominazione registrata nell'Archivio, ad es. Via Palestro – battaglia di indipendenza 31 maggio 1859, da registrare solo come VIA PALESTRO; Via 25 aprile – giorno della liberazione, da registrare solo come VIA VENTICINQUE APRILE; Via John F. Kennedy – Presidente Stati Uniti, diventa VIA JOHN FITZGERALD KENNEDY; Via A. Moro – politico, diventa VIA ALDO MORO; Via delle Beccacce – zona di migrazione, diventa VIA DELLE BECCACCE;
- Le stesse specificazioni di cui al punto precedente vanno bene se inserite nella cartellonistica stradale o sulle targhe.

I comuni nelle nuove deliberazioni in materia di toponomastica, dovranno pertanto indicare le denominazioni in forma completa, senza abbreviazioni, elementi puntati, segni di punteggiatura o altri caratteri speciali.

Per quanto riguarda le denominazioni già deliberate, sarebbe opportuno che il Comune con una o più delibere, anche di carattere cumulativo, adegui le dizioni esistenti alle regole sopraindicate già prima della validazione del proprio stradario.

3. Regole di standardizzazione e di registrazione dei numeri civici

La numerazione civica cui si fa riferimento in questa sede individua e contraddistingue solo gli accessi esterni, cioè quelli che dall'area di circolazione immettono, direttamente o indirettamente, alle unità immobiliari (abitazioni, esercizi commerciali, uffici, ecc.): direttamente, quando l'accesso all'unità immobiliare si apre sull'area di circolazione; indirettamente, quando si apre su corti, cortili e scale interne. Secondo il Regolamento anagrafico ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica, ordinata secondo la successione naturale dei numeri o secondo il sistema metrico.



Istituto Nazionale di Statistica

Dipartimento per i censimenti e gli archivi amministrativi e statistici

L'assegnazione dei numeri civici è estesa anche ai passi carrai, alle aree recintate provviste di un accesso all'area di circolazione e a tutti gli accessi che da precedenti istruzioni erano esenti (fabbricati rurali abitati per brevi periodi dell'anno, chiese, monumenti, fienili, legnaie, stalle e simili).

ERRATA CORRIGE:
"alfabetica"

Il numero civico può contenere un eventuale parte alfanumerica definita "esponente". In casi particolari il numero civico individua anche una "specificità" dell'accesso, ad esempio 'rosso' o 'nero'.

Per i numeri civici che fanno riferimento al sistema metrico, si dovrà indicare il numero, corrispondente alla distanza tra l'accesso e il punto di riferimento prestabilito, espresso in metri, pertanto il progressivo corrispondente al Km14+273m, andrà inserito come 14273. Nel campo relativo al progressivo metrico non è ammesso l'utilizzo di virgole o punti, ma sono consentiti solo caratteri numerici.

Per gli accessi privi di numero civico (Snc) il Comune dovrà provvedere alla loro assegnazione definitiva secondo quanto previsto dalle norme.

Nei casi di impossibilità di assegnazione di numeri civici definitivi nei tempi richiesti dalla presente circolare tali accessi saranno registrati riportando il numero civico precedente a quello mancante nel campo 'Numero civico', l'eventuale esponente nel campo "Esponente" e il valore 1 nel campo 'SNC'. Nel caso di più accessi senza numero civico in successione, si riporterà la stessa informazione (ultimo numero civico riscontrato e valori 1, 2, 3, ...n) tante volte quanti sono gli accessi consecutivi senza numero civico.

Ad esempio, nel caso in cui dopo il numero civico 41 ci fossero tre accessi a cui il Comune non ha ancora attribuito un numero civico definitivo, si avrebbe:

civico	esponente	SNC
41		
41		1
41		2
41		3

Oppure, in una variante del caso precedente, se il numero civico fosse il n. 41A si avrebbe:

civico	esponente	SNC
41	A	
41	A	1
41	A	2
41	A	3

Se l'accesso (uno o più) senza numero civico è posto all'inizio della strada o qualora non vi sia alcun numero civico che preceda tali accessi la registrazione sarà la seguente:

civico	esponente	SNC
0		1
0		2
0		3

CODICE_CC	PROGR_NA	PROGR_STI	CODICE_CC	DUG
D351	476670	38		PIAZZA
D351	476675	43		PIAZZA
D351	1206760	97		PIAZZA
D351	476716	88		PIAZZA
D351	476720	92		PIAZZALE
D351	1206440	95		PIAZZALE
D351	476696	67		STRADELLO
D351	476719	91		STRADELLO
D351	476641	3		VIA
D351	476643	5		VIA
D351	476644	6		VIA
D351	476645	7		VIA
D351	476647	9		VIA
D351	476648	10		VIA
D351	476649	11		VIA
D351	476650	12		VIA
D351	476651	14		VIA
D351	476652	15		VIA
D351	476653	16		VIA
D351	476654	17		VIA
D351	476655	18		VIA
D351	476710	82		VIA
D351	476656	19		VIA
D351	476657	20		VIA
D351	476658	21		VIA
D351	476663	28		VIA
D351	476715	87		VIA
D351	476683	52		VIA
D351	476659	22		VIA
D351	476660	23		VIA
D351	476661	24		VIA
D351	476662	27		VIA
D351	476664	29		VIA
D351	476717	89		VIA
D351	476709	81		VIA
D351	476667	34		VIA
D351	476714	86		VIA
D351	476668	36		VIA
D351	476669	37		VIA
D351	476671	39		VIA
D351	476672	40		VIA
D351	476673	41		VIA
D351	476674	42		VIA
D351	476676	44		VIA
D351	476677	45		VIA
D351	476678	46		VIA
D351	476679	47		VIA
D351	476680	48		VIA
D351	476712	84		VIA

D351	476681	49	VIA
D351	476722	94	VIA
D351	476640	2	VIA
D351	476713	85	VIA
D351	1206441	96	VIA
D351	476682	51	VIA
D351	476684	53	VIA
D351	476665	30	VIA NUOVA
D351	476666	32	VIA NUOVA
D351	476703	74	VIA
D351	476686	55	VIA
D351	476711	83	VIA
D351	476687	56	VIA
D351	476646	8	VIA
D351	476688	57	VIA
D351	476689	58	VIA
D351	476685	54	VIA PROVINCIALE
D351	476697	68	VIA PROVINCIALE
D351	476690	60	VIA
D351	476708	80	VIA
D351	476691	62	VIA
D351	476692	63	VIA
D351	476693	64	VIA
D351	476718	90	VIA
D351	476694	65	VIA
D351	476695	66	VIA
D351	476721	93	VIA
D351	476698	69	VIA
D351	476699	70	VIA
D351	476700	71	VIA
D351	476701	72	VIA
D351	476702	73	VIA
D351	476705	76	VIA
D351	476706	77	VIA
D351	476707	78	VIA
D351	476704	75	VIA
D351	476642	4	VIALE

DENOM_COMPLETA
GENERALE ARMANDO DIAZ
GIUSEPPE GARIBALDI
GIUSEPPINA CANNELLINI-OSTETRICA
MAESTRO LUIGI LOMBARDI
DEGLI ALPINI
EDO MARTELLI-MAESTRO DAL 1953 AL 1993
MALACARNE
VALLE
ANSELMA
ANTONIO VIVALDI
ARGINE DI DIETRO
ARGINE MAESTRO
ARGINE RAFFA
ARGINELLI
ARGINELLO FOGGIA
ARGINELLO SABBADINI
ARTURO TOSCANINI
AUGUSTO DAOLIO
BOSCHETTO
BOSCHI VECCHI
BOSCONE
BUDAPEST
BUGNO
CANTONE
CASTELLO
CERTOSA
CESARE ZAVATTINI
CLAUDIO MONTEVERDI
CONFINE
CORONELLA
CORREGGI
DEI FRATI
DELLA CORTE
DELL'ARTIGIANATO
DOTTOR GINO ROSSI
EUROPA
FRATELLI MARTELLI IMPRENDITORI
FRATTINI
GANDHI MOHANDAS KARAMCHAND
GIACOMO MATTEOTTI
GIANNETTO BONGIOVANNI
GINO LUPI
GIUSEPPE GARIBALDI
GIUSEPPE MAZZINI
GIUSEPPE VERDI
GUGLIELMO MARCONI
LAME
LISBONA
LONDRA

LUCIANO CERATI
LUDOVICO GROSSI
MADONNA DELL'ALBERONE
MADRID
MONS. QUINTO LEONARDI
MONSIGNOR ZANIBONI
NODARE
DI PIAZZA GARIBALDI
GHIDINI
OTTO MARZO
PAGANINA
PARIGI
PIETRO FALCHI
PO
POMELLA
PRADAZZI
NORD
SUD
RAMO
RAMPA CASTELLO
ROMA
SACCA
SAN PROSPERO
SANGUINE
SCAPINO
SENTIERI
TAMELOTTA
TERZONE
TRAVERSAGNO
TRONCO FOGARE
ULDERICO SABBADINI
VALLE DEI PANNI
VALTER GHIDINI
VENTI SETTEMBRE
VENTITRE APRILE
VILLETTE
ANTONIO GRAMSCI

DENOM_DELIBERA	LOCALITA' ACCESSI_CONFORMI
GENERALE ARMANDO DIAZ	4
GIUSEPPE GARIBALDI	14
GIUSEPPINA CANNELLINI-OSTETRICA	0
MAESTRO LUIGI LOMBARDI	4
DEGLI ALPINI	0
EDO MARTELLI-MAESTRO DAL 1953 AL 1993	0
MALACARNE	26
VALLE	1
ANSELMA	105
ANTONIO VIVALDI	38
ARGINE DI DIETRO	11
ARGINE MAESTRO	7
ARGINE RAFFA	36
ARGINELLI	1
ARGINELLO FOGGIA	51
ARGINELLO SABBADINI	36
ARTURO TOSCANINI	29
AUGUSTO DAOLIO	22
BOSCHETTO	8
BOSCHI VECCHI	12
BOSCONE	1
BUDAPEST	20
BUGNO	9
CANTONE	32
CASTELLO	47
CERTOSA	80
CESARE ZAVATTINI	34
CLAUDIO MONTEVERDI	27
CONFINE	58
CORONELLA	22
CORREGGI	30
DEI FRATI	37
DELLA CORTE	13
DELL` ARTIGIANATO	9
DOTT. GINO ROSSI	47
EUROPA	25
F.LLI MARTELLI IMPRENDITORI	2
FRATTINI	75
GANDHI MOHANDAS KARAMCHAND	14
GIACOMO MATTEOTTI	79
GIANNETTO BONGIOVANNI	49
GINO LUPI	62
GIUSEPPE GARIBALDI	222
GIUSEPPE MAZZINI	23
GIUSEPPE VERDI	36
GUGLIELMO MARCONI	41
LAME	15
LISBONA	12
LONDRA	26

LUCIANO CERATI	118
LUDOVICO GROSSI	7
MADONNA DELL'ALBERONE	20
MADRID	14
MONS. QUINTO LEONARDI	0
MONS. ZANIBONI	30
NODARE	10
DI PIAZZA GARIBALDI	23
GHIDINI	52
VIII MARZO	22
PAGANINA	3
PARIGI	11
PIETRO FALCHI	124
PO	41
POMELLA	27
PRADAZZI	0
NORD	99
SUD	37
RAMO	21
RAMPA CASTELLO	6
ROMA	90
SACCA	12
SAN PROSPERO	9
SANGUINE	13
SCAPINO	5
SENTIERI	6
TAMELOTTA	5
TERZONE	0
TRAVERSAGNO	12
TRONCO FOGARE	7
ULDERICO SABBADINI	170
VALLE PANNI	4
VALTER GHIDINI	20
XX SETTEMBRE	53
XXIII APRILE	26
VILLETTE	8
ANTONIO GRAMSCI	24

4 DUF non riscontrata
0 DUF non riscontrata
0 DUF non riscontrata
0 conforme
0 DUF non riscontrata
0 non conferibile
0 DUF non riscontrata
0 DUF non riscontrata
0 DUF non riscontrata
0 non conferibile
0 DUF non riscontrata
0 DUF non riscontrata

1 conforme
0 conforme
0 DUF non riscontrata
0 DUF non riscontrata

0 conforme
0 conforme
0 conforme
0 DUF non riscontrata

3 conforme
0 DUF non riscontrata
0 conforme
0 DUF non riscontrata
0 non conferibile
0 DUF non riscontrata
0 non conferibile
0 non conferibile
0 conforme

1 conforme

DATA PREFETTURA	PROTOCOLLO PREFETTURA
-----------------	-----------------------

8/14/2019	54086
-----------	-------

4/2/2019	2444
----------	------

4/2/2019

2444

COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

cambi di toponomastica

NUOVA DENOMINAZIONE	PRECEDENTE DENOMINAZIONE	Note di riferimento
VIA DOTTOR GINO ROSSI	VIA NUOVA FRATI	Numerazione civica invariata; Delibera di Giunta n. 93 del 2008
VIA LONDRA	VIA NUOVA ROMA civici 1/A-B-D, 7, 9, 13 e dal 19 in poi	Delibera di Giunta n. 90 del 2004
VIA BUDAPEST	VIA NUOVA ROMA civici 1/C, 2, 6/N-O, 14, VIA NUOVA ANSELMA civici dal 16 in poi	Delibera di Giunta n. 90 del 2004
VIA MADRID	VIA NUOVA ROMA civici 6/ A-C-F- G-L-M	Delibera di Giunta n. 90 del 2004
VIA LISBONA	VIA NUOVA ROMA civici 8/ A-B-C- E-H-L-M	Delibera di Giunta n. 90 del 2004
VIA PARIGI	VIA NUOVA ANSELMA civici dal 1 al 14	Delibera di Giunta n. 90 del 2004
VIA FRATELLI MARTELLI IMPRENDITORI	VIA CANTONE civici 22 e 24	Delibera di Giunta n. 68 del 2010
VIA GANGHI	nessuna	Delibera di Giunta n. 47 del 2001
VIA ANTONIO VIVALDI	nessuna	Delibera di Giunta n. 48 del 2001
VIA CESARE ZAVATTINI	nessuna	Delibera di Giunta n.118 del 2006
VIA AUGUSTO DAOLIO	nessuna	Delibera di Giunta n.145 del 2006
PIAZZA MAESTRO LUIGI LOMBARDI	nessuna	Delibera di Giunta n.39 del 2006
VIA SANGUINE VIA TAMELOTTA VIA DELL'ARTIGIANATO	nessuna nessuna nessuna	Delibera di Giunta n.91 del 2007

VECCHIA DENOMINAZIONE		NUOVA DENOMINAZIONE	
PIAZZA	GENERALE ARMANDO DIAZ	PIAZZA	GENERALE ARMANDO DIAZ
PIAZZA	GIUSEPPE GARIBALDI	PIAZZA	GIUSEPPE GARIBALDI
PIAZZA	GIUSEPPINA CANNELLINI-OSTETRICA	PIAZZA	OSTETRICA GIUSEPPINA CANNELLINI
PIAZZA	MAESTRO LUIGI LOMBARDI	PIAZZA	MAESTRO LUIGI LOMBARDI
PIAZZALE	DEGLI ALPINI	PIAZZALE	DEGLI ALPINI
PIAZZALE	EDO MARTELLI-MAESTRO DAL 1953 AL 1993	PIAZZALE	MAESTRO EDO MARTELLI
STRADELLO	MALACARNE	STRADELLO	MALACARNE
STRADELLO	VALLE	STRADELLO	VALLE
VIA	ANSELMA	VIA	ANSELMA
VIA	ANTONIO VIVALDI	VIA	ANTONIO VIVALDI
VIA	ARGINE DI DIETRO	VIA	ARGINE DI DIETRO
VIA	ARGINE MAESTRO	VIA	ARGINE MAESTRO
VIA	ARGINE RAFFA	VIA	ARGINE RAFFA
VIA	ARGINELLI	VIA	ARGINELLI
VIA	ARGINELLO FOGGIA	VIA	ARGINELLO FOGGIA
VIA	ARGINELLO SABBADINI	VIA	ARGINELLO SABBADINI
VIA	ARTURO TOSCANINI	VIA	ARTURO TOSCANINI
VIA	AUGUSTO DAOLIO	VIA	AUGUSTO DAOLIO
VIA	BOSCHETTO	VIA	BOSCHETTO
VIA	BOSCHI VECCHI	VIA	BOSCHI VECCHI
VIA	BOSCONE	VIA	BOSCONE
VIA	BUDAPEST	VIA	BUDAPEST
VIA	BUGNO	VIA	BUGNO
VIA	CANTONE	VIA	CANTONE
VIA	CASTELLO	VIA	CASTELLO
VIA	CERTOSA	VIA	CERTOSA
VIA	CESARE ZAVATTINI	VIA	CESARE ZAVATTINI
VIA	CLAUDIO MONTEVERDI	VIA	CLAUDIO MONTEVERDI
VIA	CONFINE	VIA	CONFINE
VIA	CORONELLA	VIA	CORONELLA
VIA	CORREGGI	VIA	CORREGGI
VIA	DEI FRATI	VIA	DEI FRATI
VIA	DELLA CORTE	VIA	DELLA CORTE
VIA	DELL` ARTIGIANATO	VIA	DELL'ARTIGIANATO
VIA	DOTT. GINO ROSSI	VIA	DOTTOR GINO ROSSI
VIA	EUROPA	VIA	EUROPA
VIA	F.LLI MARTELLI IMPRENDITORI	VIA	FRATELLI MARTELLI IMPRENDITORI
VIA	FRATTINI	VIA	FRATTINI
VIA	GANDHI MOHANDAS KARAMCHAND	VIA	MOHANDAS KARAMCHAND GANDHI
VIA	GIACOMO MATTEOTTI	VIA	GIACOMO MATTEOTTI
VIA	GIANNETTO BONGIOVANNI	VIA	GIANNETTO BONGIOVANNI
VIA	GINO LUPI	VIA	GINO LUPI
VIA	GIUSEPPE GARIBALDI	VIA	GIUSEPPE GARIBALDI
VIA	GIUSEPPE MAZZINI	VIA	GIUSEPPE MAZZINI
VIA	GIUSEPPE VERDI	VIA	GIUSEPPE VERDI
VIA	GUGLIELMO MARCONI	VIA	GUGLIELMO MARCONI
VIA	LAME	VIA	LAME
VIA	LISBONA	VIA	LISBONA
VIA	LONDRA	VIA	LONDRA

VIA LUCIANO CERATI
VIA LUDOVICO GROSSI
VIA ALBERONE
VIA MADRID
VIA MONS. QUINTO LEONARDI
VIA MONS. ZANIBONI
VIA NODARE
VIA NUOVA DI PIAZZA GARIBALDI
VIA NUOVA GHIDINI
VIA VIII MARZO
VIA PAGANINA
VIA PARIGI
VIA PIETRO FALCHI
VIA PO
VIA POMELLA
VIA PRADAZZI
VIA PROVINCIA NORD
VIA PROVINCIA SUD
VIA RAMO
VIA RAMPA CASTELLO
VIA ROMA
VIA SACCA
VIA SAN PROSPERO
VIA SANGUINE
VIA SCAPINO
VIA SENTIERI
VIA TAMELOTTA
VIA TERZONE
VIA TRAVERSAGNO
VIA TRONCO FOGARE
VIA ULDERICO SABBADINI
VIA VALLE PANNI
VIA VALTER GHIDINI
VIA XX SETTEMBRE
VIA XXIII APRILE
VIA VILLETTE
VIALE ANTONIO GRAMSCI

VIA LUCIANO CERATI
VIA LUDOVICO GROSSI
VIA MADONNA DELL'ALBERONE
VIA MADRID
VIA MONSIGNOR QUINTO LEONARDI
VIA MONSIGNOR ANTONIO ZANIBONI
VIA NODARE
VIA NUOVA DI PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI
VIA NUOVA DI VIA VALTER GHIDINI
VIA OTTO MARZO
VIA PAGANINA
VIA PARIGI
VIA PIETRO FALCHI
VIA PO
VIA POMELLA
VIA PRADAZZI
VIA PROVINCIA NORD
VIA PROVINCIA SUD
VIA RAMO
VIA RAMPA CASTELLO
VIA ROMA
VIA SACCA
VIA SAN PROSPERO
VIA SANGUINE
VIA SCAPINO
VIA SENTIERI
VIA TAMELOTTA
VIA TERZONE
VIA TRAVERSAGNO
VIA TRONCO FOGARE
VIA ULDERICO SABBADINI
VIA VALLE DEI PANNI
VIA VALTER GHIDINI
VIA VENTI SETTEMBRE
VIA VENTITRE APRILE
VIA VILLETTE
VIALE ANTONIO GRAMSCI

vata dalla G.P.A. in seduta del 23/9/1959 con decisione n. 1313, relativa all'oggetto;

- Richiamata la circolare dell'Ufficio del Genio Civile di Mantova n. 11769/I*/S del 30/6/1964, con la quale si chiede di legalizzare la situazione delle strade comunali alla data del 31/12/1963;
- Che è stato dato incarico al Tecnico Comunale di predisporre, sulla scorta degli atti esistenti e sullo stato di fatto un elenco completo delle strade comunali aventi le caratteristiche indicate nell'art. 7 della legge 12/2/1958 n. 126;
- Che detto elenco è stato predisposto ed il Presidente prega i signori consiglieri a volerne prendere visione;
- Chiusa la discussione sull'argomento;
- Sentita la relazione del Sindaco-Presidente;
- Ritenuta la necessità di provvedere alla classificazione delle strade comunali scorrenti nell'ambito territoriale del Comune;
- Vista ed applicata la legge 12 febbraio 1958 n. 126 e particolarmente gli articoli 7 ed 8;
- A sensi di legge, deliberando, presenti e votanti n. 13 consiglieri, con voti favorevoli 13 e contrari nessuno espressi nei modi e forme di legge,

d e l i b e r a

E' approvata, così come risulta dall'allegato elenco, la classificazione delle strade comunali scorrenti nell'ambito territoriale del Comune, alla data del 31/12/1963;

L'elenco munito delle firme del Sindaco e del Segretario, forma parte integrante della presente deliberazione.

=====

ELENCO DELLE STRADE COMUNALI E VICINALI

classificate a sensi e per gli effetti della Legge 12 febbraio 1958, n. 126

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

COMUNALE N. 179 DEL 22/9/1964

IL SINDACO

IL SEGRETARIO



Il presente elenco è stato approvato a sensi e per gli effetti dell'articolo 8 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, della Giunta Provinciale Amministrativa di Mantova in seduta 11/11/1964 con decisione N. 5155

Il Segretario Comunale

N. d'ora	Denominazione della strada	Località terminali Percorso, Frazioni interessate	Lunghezza della carruggiata	Tipo del fondo	Lunghezza in Km.	Annotazioni
25	Via Lame	da Via L. Cerati a Via Arg. Raffa Superiore	5,00	pavimentazione bituminosa	0,110	Art. 7 legge 12/2/1953 n. 126
26	Via Gino Lupi	da Via Coronella all'Argine M.	5,00	macadam ordinario	0,960	idem
27	Via Madonna dell'Alberone	da Argine di Dietro a Via Paganina	4,50	"	0,830	"
28	Stradello Melacarne	da Via Garibaldi a Via G. Lupi	4,00	"	0,125	"
29	Via Marconi	da Via P. Faichi a Via L. Cerati	4,50	pavimentazione bituminosa	0,240	"
30	Via Matteotti	da Via Mazzini a Via Confine	4,50	"	0,440	"
31	Via Mazzini	dall'Argine Maestro a Via Frattini	4,50	"	0,250	"
32	Milano (Rempagn)	da Via Roma all'Arg. Raffa Sup.	4,50	macadam ordinario	0,070	"
33	Via Paganina	da Via Argine di Dietro a Via della Madonna	4,50	"	1,260	"
34	Via Pomella	da Via Arg. Sabbadini a Via Villette	4,00	"	1,070	Art. 9 "
35	Via Del Porto 7. Strada	dall'Argine Maestro di Po al fiume (Villastrada)	4,00	cotico erboso	0,300	" "
36	Via Del Porto di Dosolo	dall'Argine Maestro di Po al fiume (Dosolo)	5,00	"	0,080	" "
37	Via Pradazzi	da Via Boschetto a Via Arginelli		macadam ordinario	0,670	Art. 7
38	Via Ramo	da Via Coronella alla strada vicinale Valle	4,50	"	0,900	Art. 7
39	Via Raffa (Biolcheria)	da Via Argine Raffa Superiore a Via Fogare	4,50	"	0,760	Art. 9
40	Via begon	da Via Boschi Vecchi all'Argine Maestro di Po (Dosolo)	4,00	cotico erboso	1,050	Art. 9
41	Via Roma	da Via L. Cerati a Via Anselma	4,50	macadam ordinario	0,700	Art. 7
42	Via Ulterico Sabbadini	da Via Garibaldi a Via Argine Raffa Inferiore	5,00	"	1,360	Art. 7
43	Via Scapino	da Via Raffa (biolcheria) a Via Argine di Dietro	4,00	cotico erboso	1,020	Art. 9
44	Via S?Prospero	dall'Argine Maestro a Via Can-tone e Via Boschatto	4,00	"	1,870	Art. 9
45	Via Traversagno	da Via U. Sabbadini all'Argine M.	5,00	macadam ordinario	0,380	Art. 7
46	Via Valle dei panni	da Via Anselma a Via Boschetto	5,00	"	1,200	Art. 9
47	Via XX Settembre	da Via Garibaldi a Via Arginello Foggia	5,00	pavimentazione bituminosa	0,380	Art. 7

IL SINDACO
IL SEGRETARIO



IL SINDACO
IL SEGRETARIO



IL SINDACO
IL SEGRETARIO

N. d'ord.	Denominazione della strada	Località terminali Percorso, Frazioni interessate	Lunghezza della carreggiata	Tipo del fondo	Lunghezza in Km.	Annotazioni
48	Via XXIII Aprile	da Via Mo. s. Zaniboni a Via Falchi	5,00	pavimentazione bituminosa	0,310	Art. 7 Legge 12/2/1958 n. 125
49	Velle	da Via Ramo all'Argine maestro	4,00	coflico erboso	0,250	Art. 9
50	Via G. Verdi	da Via Frattini all'Arg. Maestro	4,50	macadam ordinario	0,490	Art. 7
51	Via Villette	da Via U. Sabbadini a Via Argi- ne di Dietro	4,00	macadam e coflico erboso	1,200	Art. 9
52	Via Mons. Zaniboni	da Via L. Cerati a Argine Maestro	6,00	bitumata e macadam ordinario	0,200	Art. 7
53	Via Sentieri	da Argine Maestro e Via P. Falchi	2,00	terra	0,400	Art. 9
54	Rampa Gardinazzi	da Via G. Lupi a Via Garibaldi	3,00	ciottolato	0,020	Art. 7
55	Rampa A. Selmi	da Via C. Lupi a Via Garibaldi	4,00	macadam ordinario	0,020	Art. 7
56	Cimitero di Correggioverde	da Via Frattini al Cimitero	4,00	terra	0,080	Art. 7
57	Ponte	da Argine maestro al Ponte in Chiatte	4,00	terra	0,090	Art. 9
58	Cimitero di Dosolo	da Via Argine Raffa Superiore al Cimitero	4,00	terra	0,030	Art. 7
59	Sarrazze	da Via Boschi Vecchi a strada Berne	3,00	macadam ordinario	0,420	Art. 9
60	Strada dell'Organo	dall'Argine di Dietro alla vicinale Mortizzo	4,00	"	0,350	Art. 9
61	Mortizzo	da Argine di Dietro alla Corte Inghella	5,00	"	0,600	Art. 9
62	Bugno	dal Mortizzo alla strada vicini- nale Valle	4,00	"	0,300	Art. 9
63	Valle	da Via A. Sabbadini alla strada Tortella	4,00	"	1,550	Art. 9
64	Terzone	dalla strada Valle alla strada Terzone	4,00	"	0,600	Art. 9
65	Tortello	dalla strada Valle al colatore Mortizzo	4,00	"	0,550	Art. 9



IL SINDACO





COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Proposta n. 2022 / 527

SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO/UFFICIO TECNICO

OGGETTO: AGGIORNAMENTO TOPONIMI AI SENSI DELLA CIRCOLARE ISTAT N. 912/2014/P DEL 15 GENNAIO 2014 E PRESA D'ATTO REGOLE DI STANDARDIZZAZIONE.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 25/10/2022

IL RESPONSABILE
BELFANTI RICCARDO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Proposta n. 2022 / 527

SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO/UFFICIO TECNICO

OGGETTO: AGGIORNAMENTO TOPONIMI AI SENSI DELLA CIRCOLARE ISTAT N. 912/2014/P DEL 15 GENNAIO 2014 E PRESA D'ATTO REGOLE DI STANDARDIZZAZIONE.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile, considerato che:

- è dotata di copertura finanziaria;
- non necessita di copertura finanziaria;
- ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,
- non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

eventuali motivazioni _____

Lì, 25/10/2022

IL RESPONSABILE
FURATTINI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Certificato di esecutività

Deliberazione di Giunta comunale n. 96 del 25/10/2022

SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO/UFFICIO TECNICO

Oggetto: AGGIORNAMENTO TOPONIMI AI SENSI DELLA CIRCOLARE ISTAT N. 912/2014/P DEL 15 GENNAIO 2014 E PRESA D'ATTO REGOLE DI STANDARDIZZAZIONE.

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo Comune.

Li, 12/11/2022

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BORGHI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Certificato di avvenuta pubblicazione

Deliberazione di Giunta comunale n. 96 del 25/10/2022

SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO/UFFICIO TECNICO

Oggetto: AGGIORNAMENTO TOPONIMI AI SENSI DELLA CIRCOLARE ISTAT N. 912/2014/P DEL 15 GENNAIO 2014 E PRESA D'ATTO REGOLE DI STANDARDIZZAZIONE.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio on-line di questo Comune a partire dal 27/10/2022 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Li, 12/11/2022

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BORGHI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)